

Indice sommario

Premessa
Aree tematiche e filoni giurisprudenziali: le decisioni9
L'interpretazione giurisprudenziale della materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (contenuto oggettivo e finalistico; carattere trasversale; rango e nozione costituzionale dell'ambiente e del paesaggio)
L'assetto delle competenze in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali10
Le autorizzazioni e i controlli finalizzati alla tutela dell'ambiente (valutazione di impatto ambientale/verifica di assoggettabilità; valutazione ambientale strategica/verifica di assoggettabilità; valutazione di incidenza ambiental; autorizzazione integrata ambientale; autorizzazione paesaggistica; insediamenti turistici; fonti rinnovabili; organismi geneticamente modificati; rischio di incidenti rilevanti)
L'aria (emissioni in atmosfera; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; revisione dei veicoli)14
I rifiuti e i sottoprodotti (nozione; gestione; impianti)14
Le acque (inquinamento/scarichi; modalità di utilizzazione; servizio idrico; rischio idrogeologico/difesa del suolo)15
La tutela della fauna (calendario venatorio regionale; soggetti ammessi all'esercizio venatorio o all'attività di contenimento della fauna selvatica; limiti e modalità di esercizio dell'attività venatoria; specie protette e specie cacciabili; animali esotici)10
I parchi, le aree protette e gli habitat naturali (istituzione/individuazione; rideterminazione dei confini; tutela e valorizzazione; giardini zoologici; boschi e foreste)
I beni culturali e paesaggistici (ricerca, raccolta, conservazione, valorizzazione e fruizione; pianificazione territoriale e paesaggistica; regimi vincolistici; usi civici)
Il danno ambientale19
Il finanziamento di interventi di recupero ambientale19
Gli insegnamenti della Corte21
La definizione giurisprudenziale del parametro21
L'assetto delle competenze in materia di tutela dell'ambiente
Le autorizzazioni e i controlli finalizzati alla tutela dell'ambiente62
L'aria
I rifiuti e i sottoprodotti
Le acque90
La tutela della fauna100
I parchi, le aree protette e gli habitat naturali113

Elenco cronologico di tutte le decisioni	
Le questioni decise nel merito	
Il danno ambientale	
I beni culturali e paesaggistici	

Premessa

Il quaderno individua ed organizza sistematicamente le più rilevanti decisioni pronunciate in sede di giudizio in via principale con le quali la Corte costituzionale ha definito, nel vigore del novellato Titolo V della Parte II della Costituzione (2001-2015), questioni riguardanti il titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'art. 117, secondo comma, lett. *s*), Cost.

Il volume si articola in tre parti.

Nella prima sono indicati gli ambiti disciplinari o filoni interessati dalla giurisprudenza costituzionale e per ciascuno di essi sono state riportate le principali decisioni che se ne sono occupate. In considerazione della specifica tipologia di giudizio costituzionale presa in esame, un particolare risalto, anche quantitativo, assumono le sentenze che hanno proceduto ad un'interpretazione del suddetto parametro, anche attraverso la definizione della nozione e del rango costituzionale dei beni "ambiente" e "paesaggio", e che hanno delineato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, esplicitando le condizioni alle quali sono ammessi interventi legislativi regionali con risvolti ambientali.

Nella seconda parte sono organizzati, per ampie aree tematiche e in ordine cronologico, i più significativi estratti di giurisprudenza costituzionale nella materia ambientale. La proposta selezione dei brani ha privilegiato i passaggi argomentativi nei quali la Corte ha espresso i propri orientamenti, progressivamente divenuti *ius receptum*. In quest'ottica, non è stata presa in considerazione la risoluzione degli specifici quesiti proposti dagli enti ricorrenti, condizionata anche dalla particolare disciplina di volta in volta scrutinata, ma si è inteso realizzare una sintesi di carattere generale delle modalità di applicazione della lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 Cost. e dei correlativi esiti giurisprudenziali.

Infine, nell'ultima sezione sono riportati, in ordine cronologico, i titoli (comprensivi dell'indicazione delle norme impugnate e dei parametri di giudizio) delle questioni che nell'arco temporale di riferimento sono state decise nel merito. E', altresì, disponibile un elenco cronologico di tutte le pronunce esaminate.

AREE TEMATICHE E FILONI GIURISPRUDENZIALI: LE DECISIONI

- L'interpretazione giurisprudenziale della materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"

Contenuto oggettivo e finalistico; carattere trasversale

- sentenza n. 278/2012
- sentenza n. 171/2012
- sentenza n. 263/2011
- sentenza n. 151/2011
- sentenza n. 341/2010
- sentenza n. 315/2009
- sentenza n. 246/2009
- sentenza n. 233/2009
- sentenza n. 225/2009
- sentenza n. 12/2009
- sentenza n. 104/2008
- sentenza n. 443/2007
- sentenza n. 378/2007
- sentenza n. 398/2006
- sentenza n. 336/2005
- sentenza n. 232/2005
- sentenza n. 108/2005
- sentenza n. 259/2004
- sentenza n. 307/2003
- sentenza n. 222/2003
- sentenza n. 536/2002
- sentenza n. 407/2002

Rango e nozione costituzionale dell'ambiente

- sentenza n. 246/2013
- sentenza n. 145/2013
- sentenza n. **12/2009**
- sentenza n. 232/2008
- sentenza n. 104/2008
- sentenza n. 378/2007
- sentenza n. 214/2005
- sentenza n. 536/2002
- sentenza n. 407/2002

Rango e nozione costituzionale del paesaggio

- sentenza n. 101/2010
- sentenza n. 272/2009

- sentenza n. 226/2009
- sentenza n. 232/2008
- sentenza n. 367/2007
- sentenza n. 182/2006
- L'assetto delle competenze in materia di tutela dell'ambientale e dei beni culturali; il concorso di competenze; i limiti all'esplicazione della potestà legislativa delle Regioni: in particolare, l'esclusiva derogabilità *in melius* degli *standard* di tutela fissati dal legislatore statale e il necessario rispetto delle prescrizioni del Codice dell'ambiente
 - sentenza n. 259/2014
 - sentenza n. 209/2014
 - sentenza n. 199/2014
 - sentenza n. 181/2014
 - sentenza n. 86/2014
 - sentenza n. **70/2014**
 - sentenza n. 303/2013
 - sentenza n. 300/2013
 - sentenza n. 285/2013
 - sentenza n. 246/2013
 - sentenza n. 194/2013
 - sentenza n. 178/2013
 - sentenza n. 145/2013
 - sentenza n. **139/2013**
 - sentenza n. 93/2013
 - sentenza n. 58/2013
 - sentenza n. 28/2013
 - sentenza n. **288/2012**
 - sentenza n. 278/2012
 - sentenza n. 244/2012
 - sentenza n. **171/2012**
 - sentenza n. 133/2012
 - sentenza n. **116/2012**
 - sentenza n. 66/2012
 - sentenza n. **54/2012**
 - sentenza n. **14/2012**
 - sentenza n. 325/2011
 - sentenza n. 263/2011
 - sentenza n. 227/2011
 - sentenza n. **187/2011**
 - sentenza n. 151/2011
 - sentenza n. **70/2011**
 - sentenza n. **67/2011**
 - sentenza n. **44/2011**
 - sentenza n. 373/2010

- sentenza n. 341/2010
- sentenza n. 234/2010
- sentenza n. 193/2010
- sentenza n. 186/2010
- sentenza n. 127/2010
- sentenza n. 67/2010
- sentenza n. 1/2010
- sentenza n. 315/2009
- sentenza n. 314/2009
- sentenza n. 272/2009
- sentenza n. 249/2009
- sentenza n. 247/2009
- sentenza n. 246/2009
- sentenza n. 235/2009
- sentenza n. 234/2009
- sentenza n. 233/2009
- sentenza n. 226/2009
- sentenza n. 225/2009
- sentenza n. 164/2009
- sentenza n. 61/2009
- sentenza n. 12/2009
- sentenza n. 387/2008
- sentenza n. 232/2008
- sentenza n. 180/2008
- sentenza n. 105/2008
- sentenza n. 104/2008
- sentenza n. 62/2008
- sentenza n. 378/2007
- sentenza n. 367/2007
- sentenza n. 398/2006
- sentenza n. 284/2006
- sentenza n. 247/2006
- sentenza n. 246/2006
- sentenza n. 182/2006
- sentenza n. 51/2006
- sentenza n. 32/2006
- sentenza n. 336/2005
- sentenza n. 232/2005
- sentenza n. 214/2005
- sentenza n. 108/2005
- sentenza n. 62/2005
- sentenza n. 259/2004
- sentenza n. 26/2004
- sentenza n. 312/2003
- sentenza n. 307/2003

- sentenza n. 303/2003
- sentenza n. 226/2003
- sentenza n. 222/2003
- sentenza n. 96/2003 (previgente Titolo V)
- sentenza n. 94/2003
- sentenza n. 536/2002
- sentenza n. **407/2002**

- Le autorizzazioni e i controlli finalizzati alla tutela dell'ambiente

Valutazione di impatto ambientale/verifica di assoggettabilità

- sentenza n. 199/2014
- sentenza n. 300/2013
- sentenza n. 251/2013
- sentenza n. 246/2013
- sentenza n. 178/2013
- sentenza n. 145/2013
- sentenza n. **93/2013**
- sentenza n. 28/2013
- sentenza n. **114/2012**
- sentenza n. 227/2011
- sentenza n. 209/2011
- sentenza n. 67/2011
- sentenza n. 221/2010
- sentenza n. **186/2010**
- sentenza n. **168/2010**
- sentenza n. **127/2010**
- sentenza n. **120/2010**
- sentenza n. **67/2010**
- sentenza n. 1/2010
- sentenza n. 234/2009
- sentenza n. 225/2009
- sentenza n. **307/2003**
- sentenza n. 303/2003

Valutazione ambientale strategica/verifica di assoggettabilità

- sentenza n. 197/2014
- sentenza n. 298/2013
- sentenza n. 251/2013
- sentenza n. 178/2013
- sentenza n. 58/2013
- sentenza n. 227/2011
- sentenza n. **192/2011**
- sentenza n. **129/2011**
- sentenza n. 33/2011

- sentenza n. 221/2010
- sentenza n. 225/2009
- sentenza n. 398/2006

Valutazione di incidenza ambientale

- sentenza n. 38/2015
- sentenza n. 67/2011

Autorizzazione integrata ambientale

- sentenza n. 141/2014
- sentenza n. 93/2013

Autorizzazione paesaggistica

- sentenza n. 139/2013
- sentenza n. 93/2013
- sentenza n. 235/2011
- sentenza n. 101/2010
- sentenza n. 232/2008

Insediamenti turistici

- sentenza n. 88/2007

Fonti rinnovabili

- sentenza n. 199/2014
- sentenza n. 192/2011
- sentenza n. **67/2011**
- sentenza n. 168/2010
- sentenza n. 250/2009
- sentenza n. 88/2009

Organismi geneticamente modificati

- sentenza n. **116/2006**

Rischio di incidenti rilevanti

- sentenza n. 248/2009
- sentenza n. 32/2006
- sentenza n. 214/2005
- sentenza n. 407/2002

- L'aria

Emissioni in atmosfera

- sentenza n. 55/2015
- sentenza n. 141/2014
- sentenza n. 315/2009
- sentenza n. 250/2009
- sentenza n. 246/2006

Inquinamento elettromagnetico

- sentenza n. 120/2010
- sentenza n. 450/2006
- sentenza n. 103/2006
- sentenza n. **336/2005**
- sentenza n. **331/2003**
- sentenza n. **312/2003**
- sentenza n. **307/2003**

Inquinamento acustico

- sentenza n. 13/2015

Revisione dei veicoli

- sentenza n. 77/2013

- I rifiuti e i sottoprodotti

Nozione

- sentenza n. 16/2015
- sentenza n. 127/2010
- sentenza n. 315/2009
- sentenza n. 61/2009
- sentenza n. 62/2008

Gestione: raccolta/smaltimento/trattamento/recupero/bonifica/tariffazione

- sentenza n. 38/2015
- sentenza n. 16/2015
- sentenza n. 269/2014
- sentenza n. 181/2014
- sentenza n. 70/2014
- sentenza n. 300/2013
- sentenza n. 159/2012
- sentenza n. **158/2012**
- sentenza n. **187/2011**
- sentenza n. 69/2011

- sentenza n. 33/2011
- sentenza n. 373/2010
- sentenza n. 350/2010
- sentenza n. 315/2009
- sentenza n. 314/2009
- sentenza n. 249/2009
- sentenza n. 247/2009
- sentenza n. 61/2009
- sentenza n. 62/2008
- sentenza n. 378/2007
- sentenza n. 247/2006
- sentenza n. 62/2005
- sentenza n. 378/2003
- sentenza n. 312/2003
- sentenza n. 96/2003 (previgente Titolo V)

Impianti di raccolta/deposito/smaltimento/recupero

- sentenza n. 285/2013
- sentenza n. 54/2012
- sentenza n. 33/2011
- sentenza n. 331/2010
- sentenza n. 278/2010
- sentenza n. 127/2010
- sentenza n. 315/2009
- sentenza n. 314/2009
- sentenza n. 249/2009
- sentenza n. 61/2009
- sentenza n. 277/2008
- sentenza n. 62/2008
- sentenza n. 378/2007
- sentenza n. 284/2006
- sentenza n. 247/2006
- sentenza n. 62/2005

- Le acque

Inquinamento/scarichi

- sentenza n. 209/2014
- sentenza n. 244/2012
- sentenza n. 133/2012
- sentenza n. 100/2012
- sentenza n. 187/2011
- sentenza n. 44/2011
- sentenza n. 234/2010
- sentenza n. 315/2009

- sentenza n. 254/2009
- sentenza n. 251/2009
- sentenza n. 246/2009
- sentenza n. 233/2009
- sentenza n. 259/2004
- sentenza n. 412/2001 (previgente Titolo V)

Modalità di utilizzazione (in particolare, concessioni/derivazioni a scopo idroelettrico)

- sentenza n. 86/2014
- sentenza n. 28/2013
- sentenza n. 244/2012
- sentenza n. 217/2012
- sentenza n. 114/2012
- sentenza n. 227/2011
- sentenza n. 1/2010
- sentenza n. 251/2009
- sentenza n. **246/2009**
- sentenza n. 232/2009
- sentenza n. 168/2008

Servizio idrico

- sentenza n. 32/2015
- sentenza n. 67/2013
- sentenza n. 50/2013
- sentenza n. **62/2012**
- sentenza n. **128/2011**
- sentenza n. 357/2010
- sentenza n. 325/2010
- sentenza n. 142/2010
- sentenza n. 29/2010
- sentenza n. 246/2009

Rischio idrogeologico/difesa del suolo

- sentenza n. 341/2010
- sentenza n. 254/2010
- sentenza n. 168/2010
- sentenza n. 246/2009
- sentenza n. 232/2009
- sentenza n. **524/2002** (previgente Titolo V)

- La tutela della fauna

Calendario venatorio regionale

- sentenza n. 209/2014
- sentenza n. 193/2013

- sentenza n. 189/2013
- sentenza n. 310/2012
- sentenza n. 278/2012
- sentenza n. 116/2012
- sentenza n. 105/2012
- sentenza n. 20/2012
- sentenza n. 310/2011
- sentenza n. 191/2011
- sentenza n. 393/2005
- sentenza n. 391/2005
- sentenza n. 311/2003
- sentenza n. 226/2003
- sentenza n. 536/2002

Soggetti ammessi all'esercizio venatorio o all'attività di contenimento della fauna selvatica

- sentenza n. 136/2014
- sentenza n. 107/2014
- sentenza n. 303/2013
- sentenza n. 263/2011

Limiti e modalità di esercizio dell'attività venatoria

- sentenza n. 2/2015
- sentenza n. 303/2013
- sentenza n. 193/2013
- sentenza n. 278/2012
- sentenza n. 160/2012
- sentenza n. 116/2012
- sentenza n. 20/2012
- sentenza n. 16/2012
- sentenza n. 325/2011
- sentenza n. 227/2011
- sentenza n. 191/2011
- sentenza n. 151/2011
- sentenza n. 233/2010
- sentenza n. 193/2010
- sentenza n. 272/2009
- sentenza n. 165/2009
- sentenza n. 405/2008
- sentenza n. 387/2008
- sentenza n. 250/2008

Specie protette e specie cacciabili

- sentenza n. 107/2014

- sentenza n. 303/2013
- sentenza n. **288/2012**
- sentenza n. 278/2012
- sentenza n. **310/2011**
- sentenza n. **151/2011**
- sentenza n. 233/2010
- sentenza n. 165/2009
- sentenza n. 387/2008

Animali esotici

- sentenza n. 222/2003

- I parchi, le aree protette e gli habitat naturali

Istituzione/individuazione

- sentenza n. 44/2011
- sentenza n. 272/2009
- sentenza n. 12/2009
- sentenza n. 378/2007
- sentenza n. 422/2002 (previgente Titolo V)

Rideterminazione dei confini

- sentenza n. 14/2012
- sentenza n. 263/2011

Tutela e valorizzazione

- sentenza n. 38/2015
- sentenza n. **171/2012**
- sentenza n. 100/2012
- sentenza n. **325/2011**
- sentenza n. 263/2011
- sentenza n. 70/2011
- sentenza n. **193/2010**
- sentenza n. **119/2010**
- sentenza n. **316/2009**
- sentenza n. **104/2008**
- sentenza n. **108/2005**
- sentenza n. 429/2004

Giardini zoologici

- sentenza n. **387/2008**

Boschi e foreste

- Sentenza n. 105/2008

- I beni culturali e paesaggistici

Ricerca, raccolta, conservazione, valorizzazione e fruizione

- sentenza n. 194/2013
- sentenza n. 26/2004

Pianificazione territoriale e paesaggistica

- sentenza n. 197/2014
- sentenza n. 251/2013
- sentenza n. 211/2013
- sentenza n. 235/2011
- sentenza n. 193/2010
- sentenza n. 272/2009
- sentenza n. 437/2008
- sentenza n. 180/2008
- sentenza n. 367/2007
- sentenza n. 182/2006
- sentenza n. **51/2006**
- sentenza n. 232/2005

Regimi vincolistici

- sentenza n. 259/2014
- sentenza n. 66/2012
- sentenza n. 164/2009
- sentenza n. 367/2007
- sentenza n. 103/2006
- sentenza n. 303/2003
- sentenza n. 94/2003

Usi civici

- sentenza n. 210/2014

- Il danno ambientale

- sentenza n. 235/2009

- Il finanziamento di interventi di recupero ambientale

- sentenza n. 121/2010
- sentenza n. 168/2008

GLI INSEGNAMENTI DELLA CORTE

LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL PARAMETRO

- Sentenza n. 407/2002 (red. Capotosti)

L'ambiente come valore costituzionalmente protetto che non identifica una materia in senso stretto

«(...) non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)». (Considerato, 3.2.)

- Sentenza n. 536/2002 (red. Contri)

L'ambiente come valore trasversale costituzionalmente protetto ovvero come bene unitario

«Come già affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una "materia", essendo invece l'ambiente da considerarsi come un "valore" costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). (...) Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l'ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli *standards* minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

(*Considerato*, 4.)

- Sentenza n. 222/2003 (red. Flick)

L'ambiente come valore trasversale la cui tutela non identifica una materia in senso tecnico

«(...) deve osservarsi (...) come questa Corte - a conferma di una giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione - abbia negato che, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 117 Cost., possa identificarsi la tutela dell'ambiente come una "materia" in senso tecnico, di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. L'ambiente si presenta, in altre parole, come un valore "trasversale"».

(*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. **307/2003** (red. Onida)

Il parametro esprime non tanto una materia, quanto una competenza statale

«(...) la "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare *standard* di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste».

(*Considerato*, 5.)

- Sentenza n. 26/2004 (red. Capotosti)

La tutela dei beni culturali come materia-attività

La «tutela, la gestione o anche la valorizzazione di beni culturali» identificano altrettante «materie-attività».

(*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. 259/2004 (red. Finocchiaro)

La tutela dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto che identifica una competenza statale trasversale

«Secondo l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali. Tuttavia questa Corte ha precisato che non tutti gli ambiti specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie, ed ha escluso la configurabilità di una "materia" riconducibile in senso tecnico in via esclusiva alla "tutela dell'ambiente", qualificando l'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che possono ben essere regionali». (*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 108/2005 (red. Finocchiaro)

La tutela dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto che non identifica una materia in senso tecnico

«Relativamente all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, non si può parlare di una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", riservata rigorosamente alla competenza statale, giacché essa, configurandosi piuttosto come un valore costituzionalmente protetto, investe altre competenze che ben possono essere regionali». (*Considerato, 3.1.*)

- Sentenza n. 214/2005 (red. Finocchiaro)

La tutela dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto incidente su altre materie «(...) la "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale». (*Considerato, 2.*)

- Sentenza n. 232/2005 (red. Amirante)

La tutela dei beni culturali come materia-attività dotata di un proprio ambito e di uno specifico profilo teleologico, perciò assimilabile alla tutela dell'ambiente

«La tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost. sotto la lettera *s*) tra quelle di competenze legislativa esclusiva dello Stato, è materia che condivide con altre alcune peculiarità. Essa ha un proprio ambito materiale, ma nel contempo contiene l'indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali. Essa costituisce anche una materia-attività, come questa Corte l'ha già definita (v. sentenza n. 26 del 2004), condividendo alcune caratteristiche con la tutela dell'ambiente, non a caso ricompresa sotto la stessa lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. In entrambe assume rilievo il profilo teleologico della disciplina. In tale ordine di idee questa Corte ha affermato che «"la tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare *standard* di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste». (*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 336/2005 (red. Quaranta)

Il parametro esprime non tanto una materia, quanto una competenza statale

«(...) la "tutela dell'ambiente" non costituisce una "materia" in senso stretto, rappresentando, invece, un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale».

(Considerato, 5.)

- Sentenza n. 182/2006 (red. Finocchiaro)

Il paesaggio quale valore primario

Il paesaggio va «rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali». (*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 398/2006 (red. Silvestri)

L'intrinseca "trasversalità" della materia ambientale

La giurisprudenza della Corte «ha più volte sottolineato la peculiarità della materia» ambientale, «ponendo in rilievo la sua intrinseca "trasversalità"». (*Considerato*, 4.4.)

- Sentenza n. 367/2007 (red. Maddalena)

Il paesaggio, come morfologia del territorio o aspetto visivo dell'ambiente, è un valore costituzionale primario e assoluto

«Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987). L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni».

(Considerato, 7.1.)

- Sentenza n. 378/2007 (red. Maddalena)

L'ambiente come bene della vita materiale e complesso, oggetto di un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto e di una potestà legislativa trasversale

«(...) sovente l'ambiente è stato considerato come "bene immateriale". Sennonché, quando si guarda all'ambiente come ad una "materia" di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti. (...) Oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare

all'ambiente come "sistema", considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto. La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stato affidata, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema". Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi».

(*Considerato*, 4.)

- Sentenza n. 443/2007 (red. Silvestri)

La forza unificante della funzionalizzazione finalistica delle competenze statali trasversali legittima la posizione anche di norme particolari e specifiche, nel necessario rispetto dei limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza

«(...) le competenze esclusive statali, che si presentino come trasversali, "incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano definirsi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano" (sentenza n. 80 del 2006). Anche una disposizione particolare e specifica, purché orientata alla tutela» della concorrenza o dell'ambiente, «si pone come legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in subiecta materia. Se si ritenessero legittime le norme» riguardanti una «materia di potestà legislativa esclusiva (...) a condizione che le stesse abbiano un carattere generale o di principio, si finirebbe con il confondere il secondo e il terzo comma dell'art. 117 Cost., ispirati viceversa ad un diverso criterio sistematico di riparto delle competenze. Ciò è ancor più evidente in materie, come la "tutela della concorrenza" o la "tutela dell'ambiente", contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica, con i limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza, più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007). Una illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell'interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non (...) tramite la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela» dello specifico bene costituzionale in questione.

(Considerato, 6.3.)

- Sentenza n. 104/2008 (red. Maddalena)

L'ambiente, come parte della biosfera riguardante il territorio nazionale, è un valore costituzionale primario ed assoluto, la cui tutela costituisce l'obiettivo di una specifica materia trasversale

«La competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e per "ambiente ed ecosistema", come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di "biosfera" che riguarda l'intero territorio nazionale (sentenza n. 378 del 2007). In base alla Costituzione, "spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" (sentenza n. 151 del 1986) ed "assoluto" (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni" (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007). In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguarda l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. (...) È dunque in questo senso che può intendersi l'ambiente come una "materia trasversale" (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; si veda, per tutte, la sentenza n. 246 del 2006), e non può certo dirsi (...) che "la materia ambientale non sarebbe una materia in senso tecnico". Al contrario, l'ambiente è un bene giuridico, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, funge anche da discrimine tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale». (Considerato, 5.)

- Sentenza n. 12/2009 (red. Napolitano)

L'ambiente come valore costituzionale primario ed assoluto la cui tutela sostanzia una materia trasversale in considerazione della pluralità di interessi coinvolti; l'interpretazione giurisprudenziale dei concetti di ambiente ed ecosistema

«(...) "la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale 'primario' (sentenza n. 151 del 1986) ed 'assoluto' (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni" (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007). (...) È evidente che quando ci si riferisce all'ambiente, così come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost., le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell'"ecosistema". Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un'endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé».

(Considerato, 2.3.)

- Sentenza n. 225/2009 (red. Maddalena)

Il contenuto oggettivo e finalistico della materia "tutela dell'ambiente"

«(...) è anche opportuno operare una ricognizione dello stato della giurisprudenza di questa Corte sul tema della "tutela dell'ambiente", ponendone in evidenza i contenuti più rilevanti e le correlate precisazioni terminologiche. Il primo problema che si pone è, ovviamente, quello della individuazione della materia di cui si tratta ed a tal fine occorre guardare all'oggetto della disciplina (statale o regionale), nonché alla sua ratio, confrontandola con l'elenco contenuto nell'art. 117 Cost. (sentenze n. 411, n. 449 e n. 450 del 2006; n. 30, n. 285 e n. 319 del 2005). A proposito della materia "tutela dell'ambiente", è da osservare che essa ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009). L'individuazione nei termini appena descritti della materia tutela dell'ambiente pone in evidenza un dato di rilevante importanza: sullo stesso bene (l'ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) "concorrono" diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del 2009)».

(Considerato, 4.)

- Sentenza n. 226/2009 (red. Maddalena)

Il paesaggio, come morfologia del territorio o aspetto visivo dell'ambiente, è un valore costituzionale primario e assoluto

«(...) la giurisprudenza di questa Corte, formatasi nella vigenza del Codice del 2004 (sentenze n. 182 e n. 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008), ha ribadito che il paesaggio è un valore "primario" ed anche "assoluto" (in precedenza, sentenze n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987), precisandosi che per paesaggio deve intendersi, innanzitutto, "la morfologia del territorio" regionale e che esso riguarda "l'ambiente nel suo aspetto visivo". In tal senso, come affermato, in particolare, dalla sentenza n. 367 del 2007, "l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale"».

(*Considerato*, 2.1.)

- Sentenza n. 233/2009 (red. Finocchiaro)

Estraneità della molluschicoltura all'ambito materiale della tutela dell'ambiente

«La molluschicoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca (...). La disciplina è, dunque, estranea alla materia dell'agricoltura, come pure è da escludere che sia riconducibile *sic et simpliciter* alla materia dell'ambiente (limitato all'aspetto dell'introduzione di specie animali, anche acquatiche, a fini di ripopolamento: sentenza n. 30 del 2009). La pesca è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza n. 81 del 2007). Concorrono, però, con essa anche competenze statali, connesse principalmente, ma non esclusivamente, alla tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti (sentenza n. 213 del 2006: tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio). Occorre applicare il principio di leale collaborazione, postulandosi la necessità di intese a livello attuativo, nell'individuazione degli ambienti marini in cui tutelare le popolazioni naturali di molluschi e garantire la buona qualità dei prodotti della molluschicoltura». (*Considerato, 12.*)

- Sentenza n. 272/2009 (red. Napolitano)

Il paesaggio, come morfologia del territorio o aspetto visivo dell'ambiente, è un valore costituzionale primario e assoluto

«(...) questa Corte ha più volte ribadito che il paesaggio deve essere considerato un "valore primario" ed "assoluto" (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), precisando, inoltre, che con il termine paesaggio si deve intendere "la morfologia del territorio, [riguardando esso] cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo" ed ancora che "l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale" (sentenza n. 367 del 2007)». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 315/2009 (red. Tesauro)

Il contenuto oggettivo e finalistico della materia "tutela dell'ambiente"

«(...) secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 225 del 2009) la materia "tutela dell'ambiente" ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, "l'ambiente" (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009)».

(*Considerato*, *3*.)

- Sentenza n. 101/2010 (red. Napolitano)

Il paesaggio quale valore primario e assoluto

«(...) il paesaggio deve essere considerato un valore primario ed assoluto». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 341/2010 (red. Criscuolo)

Il contenuto oggettivo e finalistico della materia "tutela dell'ambiente"

«(...) la materia "tutela dell'ambiente" ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, cioè l'ambiente, e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (*ex plurimis*: sentenze n. 315, n. 225 e n. 12 del 2009; n. 104 del 2008; n. 378 e n. 367 del 2007)».

(*Considerato*, 5.2.)

- Sentenza n. 151/2011 (red. Silvestri)

L'ambiente come bene comune tutelato da regole inderogabili

La tutela dell'ambiente costituisce «bene comune, per la cui salvaguardia esistono regole generali inderogabili da tutti».

(*Considerato*, 3.2.)

- Sentenza n. 171/2012 (red. Criscuolo)

La tutela ambientale come valore costituzionalmente protetto che delinea una materia trasversale

«(...) la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di "materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali».

(Considerato, 3.)

- Sentenza n. 278/2012 (red. Carosi)

L'ambiente, da intendersi in termini generali ed onnicomprensivi, quale valore costituzionale primario ed assoluto

«(...) l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (...) – come è stato più volte precisato da questa Corte – si riferisce all'"ambiente" in termini generali ed onnicomprensivi (sentenza n. 378 del 2007). (...) la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987)».

(Considerato, 4.)

- Sentenza n. 145/2013 (red. Grossi)

L'ambiente quale entità organica inerente ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto

La «competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost.» riguarda «l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 246/2013 (red. Grossi)

L'ambiente quale entità organica inerente ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto

La «competenza affidata in via esclusiva allo Stato, *ex* art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.» riguarda l'«ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto». (*Considerato*, 4.2.)

- Sentenza n. 210/2014 (red. Coraggio)

La tutela del paesaggio (inteso come morfologia del territorio o ambiente nel suo aspetto visivo) quale fondamentale principio costituzionale

L'art. 9 Cost. «sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale (sentenza n. 367 del 2007)». (*Considerato*, 8.2.)

L'ASSETTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

- Sentenza n. 407/2002 (red. Capotosti)

La riserva statale della fissazione di standards uniformi di tutela ambientale convive con competenze regionali per la cura di interessi funzionalmente collegati

«I lavori preparatori relativi alla lettera *s*) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato».

(*Considerato*, 3.2.)

- Sentenza n. 536/2002 (red. Contri)

Gli standards statali di tutela ambientale quali limiti agli interventi regionali, incidenti sulle stesse competenze legislative regionali e valevoli anche per le autonomie speciali

«L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. (...) lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione. (...) Entro questa cornice, occorre verificare anzitutto se l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sia applicabile o meno alla Regione Sardegna, in quanto regione a statuto speciale, tenuto anche conto della clausola della immediata applicazione alle regioni speciali delle parti della legge costituzionale n. 3 del 2001 che prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sul punto, il ragionamento della resistente non può essere condiviso. Lo statuto speciale della Regione Sardegna attribuisce la materia caccia alla competenza primaria della regione, prevedendo limiti specifici, quali il rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", nonché degli "obblighi internazionali" (art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la Sardegna). La previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole all'autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione speciale possa disciplinare la materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tra cui quelli derivanti dall'osservanza degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. In questo quadro, la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Entro questi limiti, la disciplina statale deve essere applicata anche nella Regione Sardegna, fermo restando che altri aspetti connessi alla regolamentazione dell'esercizio venatorio rientrano nella competenza di quest'ultima». (*Considerato, 4., 5.*)

 Sentenza n. 96/2003 (red. Mezzanotte), pronunciata in relazione al previgente Titolo V

L'intreccio di competenze relative al valore dell'ambiente

«(...) nel valore costituzionale dell'ambiente sono raccolti ed intrecciati tra loro interessi molteplici che mettono capo a competenze differenziate, distribuite tra enti locali, Regioni e Stato, al quale spettano soltanto funzioni che richiedono una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale».

(*Considerato*, 3.2.)

- Sentenza n. 222/2003 (red. Flick)

Le determinazioni statali rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme non escludono la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali

«L'ambiente si presenta (...) come un valore "trasversale", spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che ne resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (cfr. sentenze n. 407 e 536 del 2002)».

(*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. 226/2003 (red. Contri)

La fissazione statale di standards minimi e uniformi di tutela della fauna quale limite agli interventi del legislatore regionale

«Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 536 del 2002, l'art. 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. In quell'occasione, la Corte ebbe ad affermare - tra l'altro con riferimento ad una Regione a statuto speciale cui è riconosciuta competenza primaria in materia di caccia - che "la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire *standards* minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato"». (*Considerato*, 5.)

- Sentenza n. 303/2003 (red. Mezzanotte)

L'interferenza con competenze regionali non può scalfire la competenza ambientale dello Stato

«(...) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema forma oggetto di una potestà esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), che è bensì interferente con una molteplicità di attribuzioni regionali, come questa Corte ha riconosciuto nelle sentenze n. 536 e n. 407 del 2002, ma che non può essere ristretta al punto di conferire alle Regioni, anziché allo Stato, ogni determinazione al riguardo».

(*Considerato*, 30.)

- Sentenza n. **307/2003** (red. Onida)

La competenza esclusiva statale non osta alla possibilità per il legislatore regionale di perseguire finalità ambientali nel legittimo esercizio delle proprie competenze costituzionali «(...) è opportuno anzitutto sgomberare il campo da un assunto di carattere generale, che il ricorrente sostiene (...) invocando la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, in tema di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell'ambiente. Tale assunto non è fondato. Questa Corte ha già chiarito che la "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003). Nel caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali (...) della "tutela della salute", minacciata dall'inquinamento elettromagnetico, dell''ordinamento della comunicazione" (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del "governo del territorio" (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa "concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». (Considerato, 5.)

- Sentenza n. 312/2003 (red. Capotosti)

L'intreccio di interessi e competenze in materia ambientale

La «potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente (...) "investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze" (sentenza n. 407 del 2002)». (*Considerato, 7.1.*)

- Sentenza n. 259/2004 (red. Finocchiaro)

Compatibilità degli standard statali di tutela ambientale con interventi regionali

«Nel settore della tutela dell'ambiente la competenza esclusiva dello Stato» - riguardante la fissazione di *«standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 96 del 2003 e n. 407 del 2002)» - «non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze». (*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 62/2005 (red. Onida)

La riforma del Titolo V ha attribuito allo Stato una competenza esclusiva in materia di ambiente, che, da un lato, non esclude il concorso di normative regionali e, dall'altro, non deve limitarsi a porre solo una normativa di principio

«Per quanto riguarda la disciplina ambientale, non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259 del 2004). (...) tale competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, anche perseguendo finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 307 del 2003 e n. 259 del 2004), così nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, ovviamente nel rispetto dei livelli minimi di tutela apprestati dallo Stato e dell'esigenza di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l'ambito delle singole Regioni. Ma ciò non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale. Del pari, l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, e in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, vale a dire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

(*Considerato*, *4.*, *15.*)

- Sentenza n. 108/2005 (red. Finocchiaro)

Compatibilità degli standard statali di tutela ambientale con interventi regionali

«La tutela dell'ambiente, di cui alla lettera *s*) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risulta legittima l'adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003)». Allo Stato spetta «il compito di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002), con la conseguenza che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003)». (*Considerato, 3.1.*)

- Sentenza n. 214/2005 (red. Finocchiaro)

Legittimità di interventi regionali rispettosi ovvero più rigorosi della normativa statale di tutela ambientale

«[...] la tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003)».

(Considerato, 2.)

- Sentenza n. 232/2005 (red. Amirante)

Possibilità per le Regioni di perseguire finalità di tutela ambientale nel rispetto degli inderogabili standard dettati dalla legislazione statale; l'intreccio di competenze nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali

Il potere statale di «"dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste (...) non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale" (v. sentenza n. 307 del 2003, paragrafo 5 del Considerato in diritto, nonché sentenze n. 407 del 2002, n. 222 del 2003 e n. 62 del 2005). D'altra parte, mentre non è discutibile che i beni immobili di valore culturale caratterizzano e qualificano l'ambiente - specie dei centri storici (...) - ha rilievo l'attribuzione della valorizzazione dei beni culturali alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Ai fini del discrimine delle competenze, ma anche del loro intreccio nella disciplina dei beni culturali, elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici). Tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Inoltre, a rendere evidente la connessione della tutela e valorizzazione dei beni culturali con la tutela dell'ambiente, sono le lettere f) e g) del comma 4 dell'art. 10 del suindicato codice, le quali elencano, tra i beni culturali, le ville, i parchi, i giardini, le vie, le piazze e in genere gli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Con riguardo a tale ultimo rilievo è anche sotto altro, più specifico, aspetto che viene in evidenza la competenza regionale. La materia del governo del territorio, comprensiva dell'urbanistica e dell'edilizia (v. sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente. Spetta perciò alle Regioni, nell'ambito dei principi fondamentali determinati dallo Stato, stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici. Ora, non v'è dubbio che tra i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella polivalenza di sensi del termine. Non si può dubitare, ad esempio, che disposizioni le quali, a qualsiasi livello, limitino l'inquinamento atmosferico o riducano, disciplinando la circolazione stradale, le vibrazioni, tutelino l'ambiente e insieme, se esistenti, gli immobili o i complessi immobiliari di valore culturale. Nelle materie in cui ha primario rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze normative rappresenta la generalità dei casi. Ed è significativo che, proprio con riguardo a ciò cui si è fatto cenno, la Costituzione abbia stabilito che nella materia dei beni culturali la legge statale preveda forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni (art. 118, terzo comma)». (*Considerato, 2.*)

- Sentenza n. 336/2005 (red. Quaranta)

Possibilità per il legislatore regionale di curare interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali

La «peculiare natura» della competenza statale in materia di ambiente, che «investe e interseca altri interessi e competenze, non esclude (...) affatto la possibilità che il legislatore regionale, nell'esercizio della propria potestà legislativa, possa assumere tra i propri scopi la cura "di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali" (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, tra le altre, v. sentenze n. 135 del 2005; n. 259 del 2004; n. 307 e n. 222 del 2003)».

(Considerato, 5.)

- Sentenza n. 32/2006 (red. Silvestri)

L'inestricabile intreccio della competenza statale in materia ambientale con competenze regionali concorrenti

«Va ribadito nel presente giudizio l'orientamento interpretativo e ricostruttivo di questa Corte sull'identificazione della materia "tutela dell'ambiente". La competenza statale al riguardo si presenta "sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti" (sentenza n. 214 del 2005), con la conseguenza che essa si connette in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della "protezione civile"». (*Considerato, 3.*)

- Sentenza n. 51/2006 (red. De Siervo)

Le norme statali fondamentali emanate nell'esercizio della competenza in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali si pongono quale limite vincolante per le Regioni ad autonomia differenziata

«[...] il legislatore statale conserva (...) il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali": e ciò anche sulla base (...) del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto del legislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza statutaria nella materia "edilizia ed urbanistica" (v. sentenza n. 536 del 2002)». (*Considerato, 5.*)

- Sentenza n. 182/2006 (red. Finocchiaro)

Il principio di legittimità dell'intervento normativo maggiormente protettivo dell'interesse ambientale

«La tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): da un lato, spetta allo Stato il potere di fissare principi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, e, dall'altro, le leggi regionali, emanate nell'esercizio di potestà concorrenti, possono assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Appare, in sostanza, legittimo, di volta in volta, l'intervento normativo (statale o regionale) di maggior protezione dell'interesse ambientale (sentenze n. 62, n. 232 e n. 336 del 2005)». (*Considerato, 2.*)

- Sentenza n. 246/2006 (red. De Siervo)

Gli standard uniformi di protezione ambientale dettati dallo Stato sono derogabili dalle Regioni solo in melius

«La giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si vedano, tra le molte, le sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002)».

(Considerato, 2.1.)

- Sentenza n. 247/2006 (red. Bile)

Possibilità per le normative regionali di conseguire finalità di tutela ambientale

 $\ll(...)$ la materia dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quale quella afferente alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale».

(*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 284/2006 (red. Quaranta)

La naturale connessione della competenza ambientale con la materia concorrente della protezione civile

«Questa Corte, ha, inoltre, più volte affermato che la "tutela dell'ambiente" si connette, tra l'altro, "in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della protezione civile" (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135 del 2005; n. 407 del 2002)».

(Considerato, 3.1.)

- Sentenza n. 398/2006 (red. Silvestri)

Il concorso di competenze normative quale conseguenza dell'intrinseca trasversalità della materia "tutela dell'ambiente"

Dall'«intrinseca "trasversalità"» della materia "tutela dell'ambiente" discende che, «in ordine alla stessa, "si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (sentenza n. 407 del 2002), e che "la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze" (sentenza n. 259 del 2004)».

(*Considerato*, 4.4.)

- Sentenza n. 367/2007 (red. Maddalena)

La tutela ambientale e paesaggistica quale limite alla tutela di altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni

«La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia».

(Considerato, 7.1.)

- Sentenza n. 378/2007 (red. Maddalena)

La disciplina statale di tutela ambientale quale limite all'esplicazione delle potestà legislative regionali, derogabile solo in melius; necessità di tener conto degli statuti speciali per verificare la portata del predetto limite nei confronti degli enti ad autonomia differenziata

«(...) la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. È quanto ha affermato la sentenza n. 246 del 2006, secondo la quale "la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare *standard* di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si vedano, tra molte, le sentenze numeri 183 del 2006; 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del

2002)". La segnalata particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. E a questo proposito bisogna ricordare che allorché si tratta di Regioni a statuto speciale o di Province autonome, gli statuti, nell'attribuire competenze legislative a detti enti distinguono le materie oggetto di una potestà legislativa primaria, dalle materie oggetto di una potestà legislativa concorrente. Il primo problema (...) è pertanto quello di stabilire se ci sia una competenza della Provincia autonoma nella materia di cui si discute, essendo noto che tutto ciò che gli statuti non riservano all'ente di autonomia resta attribuito alla competenza dello Stato, salvo quanto stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ed in secondo luogo, qualora tale competenza sussista, se si tratti di una competenza primaria o concorrente, poiché, nel primo caso, la Provincia autonoma è tenuta ad osservare soltanto i principi generali dell'ordinamento e le norme fondamentali di riforma economica e sociale, e nel secondo caso è tenuta ad osservare anche i principi fondamentali della materia, dettati dalle leggi statali». La potestà legislativa della Provincia in materia di "parchi e protezione della flora e della fauna" «deve essere esercitata in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché con il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica».

(Considerato, 4., 7.)

- Sentenza n. 62/2008 (red. Tesauro)

La fissazione statale di standard uniformi di tutela ambientale non pregiudica la possibilità per i legislatori regionali di provvedere alla cura di interessi funzionalmente collegati, fermo restando il divieto di deroghe peggiorative

«La competenza statale nella materia ambientale (...) si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare *standard* di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (*ex multis*, sentenza n. 407 del 2002). (...) "la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato", quella in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", cui (...) pacificamente è riconducibile il settore dei rifiuti, "viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato" (sentenza n. 378 del 2007)». (*Considerato*, 7.)

- Sentenza n. 104/2008 (red. Maddalena)

La normativa ambientale statale quale limite derogabile dalle Regioni solo in melius

«(...) la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente "viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente. (...) Le Regioni (...), dunque, non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva. In tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale». (*Considerato, 5., 5.1.*)

- Sentenza n. 105/2008 (red. Maddalena)

La disciplina statale di tutela dei boschi e delle foreste quale limite a normative regionali riguardanti la relativa funzione economico-produttiva

La tutela apprestata dallo Stato a boschi e foreste, «nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Ciò peraltro non toglie (...) che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze, loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate. Ne consegue che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente (...) alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della "sostenibilità degli ecosistemi forestali"». (*Considerato, 5.*)

- Sentenza n. 180/2008 (red. Maddalena)

La separatezza tra pianificazione territoriale-urbanistica e tutela paesaggistica e la prevalenza dell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica si esprimono nel principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali

«(...) sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In definitiva, si "tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti" (così la citata sentenza n. 367 del 2007). Ne consegue, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggistica dall'altro", prevalendo, comunque, "l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica" (sentenza n. 182 del 2006). È in siffatta più ampia prospettiva che, dunque, si colloca il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei dei della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei dei della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004». (*Considerato, 3.*)

- Sentenza n. 232/2008 (red. Quaranta)

Divieto per le Regioni di derogare agli istituti di protezione ambientale uniformi

«Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006). Ciò, se non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le stesse

introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica». (*Considerato, 5.*)

- Sentenza n. 387/2008 (red. Silvestri)

Le soglie minime di protezione della fauna, definite dal legislatore statale, si impongono al rispetto dei legislatori territoriali, anche dotati di autonomia differenziata, potendo essere derogate solo nel senso di una protezione più rigorosa delle esigenze ambientali

«(...) anche a fronte della competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 391 del 2005, n. 311 del 2003, n. 536 del 2002). Il fondamento di tale competenza esclusiva statale si rinviene nell'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come "minime", nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni - ordinarie e speciali - a non diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. Si deve pure osservare che la materia "tutela dell'ambiente" non è contemplata nello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la conseguenza che tutti gli oggetti, che non rientrano nelle specifiche e delimitate competenze attribuite alle Province autonome, rifluiscono nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell'ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorio nazionale. (...) Poiché la limitazione della competenza primaria provinciale in materia di parchi è fondata sull'esigenza di attribuire allo Stato la fissazione degli standard minimi e uniformi di tutela, la suddetta competenza non può subire compressioni quando la legge provinciale non scenda sotto la soglia minima di tutela, ma, al contrario, detti norme di maggior rigore sulla protezione della fauna». (*Considerato*, 5.1., 10.1.)

- Sentenza n. 12/2009 (red. Napolitano)

Possibilità per le Regioni di adottare, nell'esercizio delle proprie competenze costituzionali, norme di tutela ambientale più rigorose di quelle stabilite dallo Stato

«(...) questa Corte, nel delineare i confini della materia "tutela dell'ambiente", ha più volte affermato che la relativa competenza legislativa - pur potendo avere effetti ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale concorrente - tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. (...) "la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente 'viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza', salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente" (sentenza n. 104 del 2008)».

(*Considerato*, 2.3.)

- Sentenza n. 61/2009 (red. Maddalena)

Fermo il necessario rispetto della normativa statale, le Regioni possono, nell'esercizio delle proprie competenze costituzionali rivolte alla tutela di altri interessi pubblici, definire livelli più elevati di protezione ambientale; gli standard statali assicurano una tutela dell'ambiente adeguata e non riducibile

«(...) le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. Inoltre, è da rilevare che la dizione, ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce "*standard* minimi di tutela" va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela "adeguata e non riducibile" dell'ambiente».

- Sentenza n. 164/2009 (red. Maddalena)

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio contiene norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti la potestà legislativa delle Regioni ad autonomia speciale

«(...) la Regione Valle d'Aosta è titolare, in forza dello statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia urbanistica e di tutela del paesaggio (...). Tale potestà deve, quindi, esercitarsi "in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché con le norme fondamentali e di riforma economico-sociale". Questa Corte, con la sentenza n. 151 del 1986, ha già affermato (...) che le disposizioni della cosiddetta "legge Galasso" (...) costituiscono norme "di grande riforma economico-sociale" e, segnatamente, ciò "appare incontrovertibile" per l'art. 1, comma primo, di detta legge, che impone il vincolo paesaggistico ed elenca i beni protetti. La stessa qualificazione di "norma di grande riforma economico-sociale" deve ascriversi all'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui elencazione delle aree tutelate per legge (...) si delinea in modo sostanzialmente analogo». (*Considerato, 3.1.*)

- Sentenza n. 225/2009 (red. Maddalena)

La tutela e la conservazione dell'ambiente spettano allo Stato che determina livelli adeguati e non riducibili di garanzia; le Regioni, nel disciplinare la fruizione dell'ambiente, possono fissare livelli più elevati di tutela; il concorso delle competenze per la tutela dell'ambiente e della salute; l'attrazione in sussidiarietà per fini di tutela ambientale; il potere regolamentare dello Stato in materia ambientale

«(...) secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli "adeguati e non riducibili di tutela" (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce "limite"

all'esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009). A questo proposito, è peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente. Strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. È da sottolineare, comunque, che le due competenze hanno oggetti diversi: per l'appunto, l'ambiente e la salute, e che la fissazione, da parte delle Regioni, di livelli più elevati di tutela ambientale ai fini della tutela della salute umana solo indirettamente produce effetti sull'ambiente, che è già adeguatamente tutelato dalle norme statali. Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto. Per quanto in particolare riguarda l'incidenza del principio di leale collaborazione, è da tener presente che l'art. 118 Cost., nell'eliminare il principio del parallelismo tra competenza legislativa ed amministrativa ai fini del riparto delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni ordinarie e nell'imporre un livello dell'azione amministrativa verso il basso, ha stabilito, comunque, che, nel rispetto del principio di legalità, una diversa distribuzione della funzione amministrativa possa avvenire, quando occorra assicurarne l'esercizio unitario, con legge statale o regionale, secondo le competenze legislative previste dall'art. 117 Cost. e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sentenze n. 303 del 2003; n. 172 del 2004). Ne consegue che, nel caso della tutela ambientale, lo Stato, in quanto titolare di una competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 118 Cost., nel rispetto dei suddetti principi, può conferire a sé le relative funzioni amministrative, ovvero conferirle alle Regioni o ad altri enti territoriali, ovvero ancora prevedere che la funzione amministrativa sia esercitata mediante il coinvolgimento di organi statali ed organi regionali o degli enti locali. (...) Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, mentre ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost. esso ha competenza regolamentare nelle materie di propria esclusiva competenza. Se non è, pertanto, possibile negare la sussistenza in capo allo Stato del potere regolamentare contestato, trattandosi di regolamenti di attuazione ed integrazione in materia ambientale, deve anche ribadirsi ciò che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito (sentenze n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006), cioè che non sussiste un obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva».

(*Considerato*, 4., 7.1.1.)

- Sentenza n. 226/2009 (red. Maddalena)

Inoperatività della competenza statale esclusiva nella materia "conservazione ambientale e paesaggistica" demandata alla potestà legislativa provinciale primaria, comunque assoggettata agli specifici limiti statutari

«(...) questa Corte ha ritenuto che "la conservazione ambientale e paesaggistica" spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (ancora la sentenza n. 367 del 2007). In un siffatto contesto, si è inoltre puntualizzato che il predetto titolo di competenza statale "riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia" (sentenza n. 378 del 2007). Deve, infatti, rammentarsi che le

disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione (tra le altre, sentenza n. 103 del 2003). (...) la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'art. 4 dello statuto». (*Considerato, 2.2., 4.*)

- Sentenza n. 232/2009 (red. Mazzella)

L'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative inerenti alla materia ambientale; il valore di limite alle discipline territoriali quale caratteristica generale delle norme ambientali statali

Il «flessibile principio di sussidiarietà (...) consente allo Stato - competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui, ai sensi dell'art. 118 Cost., sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario». La «generale caratteristica delle norme in materia di tutela dell'ambiente (...), come già affermato da questa Corte (sentenze n. 12 del 2009 e n. 104 del 2008)», risiede in ciò che esse «funzionano come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano negli ambiti di loro competenza».

(*Considerato*, *4.*, *16.4.*)

- Sentenza n. 233/2009 (red. Finocchiaro)

Le competenze regionali incidenti sul bene giuridico "ambiente" non implicano che lo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva, debba limitarsi a porre norme di principio; l'attuazione delle direttive comunitarie in materia ambientale

«(...) nella materia ambientale, di potestà legislativa esclusiva, lo Stato non si limita a porre principi (come nelle materie di legislazione concorrente): il fatto che tale competenza statale non escluda la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio (sentenze n. 62 del 2005, n. 12 e n. 61 del 2009)». Le Regioni, «nell'esercizio delle competenze proprie», possono perseguire «finalità di tutela ambientale, ma pur sempre entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale (ex plurimis: sentenze n. 104 del 2008; n. 32 del 2006; n. 307 del 2003). (...) Nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie (sentenza n. 399 del 2006), in particolare riguardo all'assolvimento di obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato (sentenza n. 412 del 2001, in materia di disciplina degli scarichi). Riguardo al possibile contenuto esecutivo e di dettaglio delle modifiche, si può osservare, in generale, che nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, lo Stato non si limita a dettare norme di principio, anche riguardo alle funzioni amministrative, la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, Cost. (sentenze n. 88 del 2009 e n. 62 del 2005), del resto compatibile con la disciplina dell'ambiente (sentenza n. 401 del 2007)». (Considerato, 6., 7., 9.)

- Sentenza n. 234/2009 (red. Quaranta)

Estraneità alla materia ambientale della distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio

«(...) vertendosi in una materia (quale è quella della tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non viene (...) in rilievo la dicotomia "norme di principio - norme di dettaglio", dal momento che tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 401 del 2007). (...) comunque la dicotomia "norme di principio - norme di dettaglio" non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale». (*Considerato, 16.3, 17.*)

- Sentenza n. 235/2009 (red. Cassese)

Inderogabilità in pejus della disciplina statale ambientale che, in quanto prevalente sulle regolamentazioni di settore, si impone all'autonomia delle Regioni; esclusione dell'interferenza di competenze presupposta dal principio di leale collaborazione; possibilità per lo Stato di dettare norme sia di principio che di dettaglio

«Questa Corte ha avuto modo di chiarire la natura dei rapporti che intercorrono fra la competenza legislativa esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" (nella quale certamente rientra il danno ambientale) e le competenze legislative regionali in altre materie, su cui la disciplina statale ambientale può incidere (sentenze n. 61 e n. 12 del 2009). Al riguardo, è stato precisato che "la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente [...] deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore". La suddetta normativa, pertanto, "rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni [...] in materie di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi". Da ciò consegue che la disciplina statale di tutela dell'ambiente rappresenta "un limite alla disciplina che le Regioni [...] dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate [...]" nell'esercizio di competenze loro proprie. Secondo tale giurisprudenza costituzionale, quindi, lo Stato detta, in materia di tutela dell'ambiente, una disciplina inderogabile in pejus, che si impone all'autonomia delle Regioni e le vincola, anche quando esse esercitino la potestà legislativa loro riconosciuta dalla Costituzione in altre materie. Tale ricostruzione del rapporto fra i due ordini di potestà legislative in termini di "prevalenza" della disciplina ambientale statale su quella dettata dalle Regioni in materie di loro competenza (nel senso che la tutela dell'ambiente è un presupposto della sua fruizione) non consente pertanto di ravvisare, in particolare nella specifica materia del danno ambientale, una "interferenza" fra competenze, che invece costituisce il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione. (...) la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina dettata dalle Regioni, in materie di loro competenza, in ordine all'uso o alla fruizione dell'ambiente stesso, non consente di ravvisare, in particolare nella specifica materia del danno ambientale, il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, cioè la "interferenza" fra competenze legislative statali e regionali. (...) in materia di danno ambientale non può sussistere alcuna"interferenza" fra competenza legislativa statale e regionale, attesa la prevalenza della prima, finalizzata alla tutela dell'ambiente, sulla seconda, che inerisce invece all'uso e alla fruizione del bene ambiente. (...) vertendosi in una materia di esclusiva competenza dello

Stato, non viene in rilievo la dicotomia norme di principio - norme di dettaglio». (*Considerato, 6., 9., 10.*)

- Sentenza n. 246/2009 (red. Gallo)

La prevalenza della materia ambientale su titoli competenziali regionali; l'allocazione delle funzioni amministrative

Le «materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.) (...) hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali». Il carattere esclusivo della competenza in materia di tutela dell'ambiente legittima il legislatore statale ad «allocare le competenze amministrative». (*Considerato*, 12.2., 12.5.4.)

- Sentenza n. 247/2009 (red. Napolitano)

In materia ambientale spetta allo Stato la valutazione dell'idoneità del livello di coinvolgimento delle Regioni; l'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative inerenti alla materia ambientale

«(...) la più recente giurisprudenza costituzionale in tema (sentenze n. 12 e n. 61 del 2009) sottolinea come, qualora non vi sia dubbio che lo Stato stia utilizzando la sua competenza legislativa in materia di ambiente ed ecosistema, a quest'ultimo spetti la valutazione della idoneità del livello di coinvolgimento della Regione». Il «flessibile principio di sussidiarietà», ai sensi dell'art. 118 Cost., «consente allo Stato - competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte in cui sussista l'esigenza di un loro esercizio unitario».

(*Considerato*, 10.5., 10.6.)

- Sentenza n. 272/2009 (red. Napolitano)

La tutela ambientale quale limite alla protezione di altri interessi pubblici assegnati alla competenza regionale, salva la facoltà delle Regioni di innalzare i livelli di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale; sostanziale equivalenza tra i concetti di tutela e conservazione del paesaggio

La «"tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali" (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni "di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente" (sentenza n. 12 del 2009). (...) anche se si volesse ritenere che tra la funzione di tutela e quella di conservazione del paesaggio esista una differenza sostanziale e non formale - questa Corte ha ritenuto che anche "la conservazione ambientale e paesaggistica" spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367 del 2007)». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 315/2009 (red. Tesauro)

La tutela e la conservazione dell'ambiente spettano allo Stato che determina livelli adeguati e non riducibili di garanzia; le Regioni, nel disciplinare la fruizione dell'ambiente, possono fissare livelli più elevati di protezione

«(...) sullo stesso bene "ambiente" concorrono diverse competenze, che restano distinte fra loro perseguendo, autonomamente, le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline. Infatti, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli "adeguati e non riducibili di tutela" (sentenza n. 61 del 2009); dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. In questo senso è stato affermato che la competenza statale, allorché sia espressione della tutela dell'ambiente, costituisce "limite" all'esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008, nonché n. 164 del 2009). È stato altresì precisato che le Regioni non devono violare i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato; tuttavia, nell'esercizio delle loro competenze, possono fissare livelli di tutela più elevati (sentenze n. 225 del 2009, n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto, sulla tutela dell'ambiente».

(*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. 1/2010 (red. Maddalena)

In materia di acque minerali e termali convivono la competenza esclusiva dello Stato circa la tutela e la competenza residuale delle Regioni in ordine alla fruizione

«(...) il bene della vita "acque minerali e termali" va considerato da due distinti punti di vista: quello dell'uso o fruizione e quello della sua tutela (tra le altre, sulla distinzione tra tutela e fruizione, sentenza n. 105 del 2008). L'ordinamento italiano, per lungo tempo, si è occupato soltanto del primo aspetto, come dimostra, del resto, il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. n. 1775 del 1933, il quale si occupa di concessioni di piccole e grandi derivazioni, ma non di tutela dell'acqua. Ed è in questo contesto che si poneva la disposizione dell'art. 117 Cost., nel testo anteriore alla modifica costituzionale del Titolo V della parte seconda, là dove si leggeva che le "Acque minerali e termali" sono di competenza concorrente delle Regioni. L'emersione del problema ambientale ha, poi, spinto il legislatore ordinario a provvedere anche alla tutela delle acque, ed il vigente d.lgs. n. 152 del 2006, all'art. 144, comma 1, sancisce che "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato", mentre l'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che "Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato". Il riparto delle competenze, è agevole dedurlo, dipende proprio dalla sopra ricordata distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. (...) Si tratta di un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (da ultimo: sentenza n. 225 del 2009 e sentenza n. 105 del 2008, citata). In questa ottica si colloca, peraltro, la sentenza n. 168 del 2008 di questa Corte, la quale, pur avendo individuato come di competenza residuale delle Regioni la materia "acque minerali e termali", ha posto concretamente l'attenzione sulla disciplina statale denunciata come invasiva di detta competenza regionale (...). Si è ritenuta, così, interessata non già la anzidetta materia, bensì "un plesso di altre materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale" e, tra queste, anche quella "della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), in quanto, avendo il fine di finanziare progetti diretti a favorire l'accesso alle risorse idriche, incide sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della 'biosfera' e, quindi, dell'ambiente, inteso come 'sistema' [...] nel suo aspetto dinamico" (sentenza n. 378 del 2007; ordinanza n. 144 del 2007)».

(Considerato, 3.1.)

- Sentenza n. 67/2010 (red. Grossi)

La disciplina ambientale statale quale limite inderogabile in pejus *dai legislatori territoriali* «(...) la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente "viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente (sentenza n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007)». (*Considerato, 4.*)

- Sentenza n. 101/2010 (red. Napolitano)

La disciplina statale di tutela del paesaggio, fissando livelli di protezione adeguata e non riducibile, si pone come un limite inderogabile alle competenze dei legislatori territoriali, anche dotati di autonomia differenziata

«(...) la tutela apprestata dallo Stato costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze nn. 437 e 180 del 2008, nn. 378 e 367 del 2007). Si è più volte affermato che, in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome (sentenze n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007). Inoltre, di recente, si è chiarito che la dizione ora riportata, così come quella più volte usata in precedenza, secondo la quale, in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce "*standard* minimi di tutela" va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela "adeguata e non riducibile" dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009) valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. **127/2010** (red. Finocchiaro)

La competenza dello Stato per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia ambientale

«(...) la competenza per l'attuazione delle direttive comunitarie, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, come la tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene inequivocabilmente allo Stato (sentenza n. 233 del 2009), e non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia». (*Considerato, 2.2.*)

- Sentenza n. 193/2010 (red. Maddalena)

Il concorso di competenze in materia di tutela e valorizzazione delle aree protette: le Regioni esercitano le funzioni amministrative di tutela conferite dallo Stato e le funzioni di valorizzazione delle aree, in virtù di una specifica competenza concorrente

«(...) una volta che la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 ha previsto l'esistenza di aree protette regionali, distinguendole da quelle statali sulla base del criterio della dimensione dell'interesse tutelato, e ne ha affidato alle Regioni la gestione, queste ultime devono esercitare competenze amministrative inerenti, sia alla "tutela", sia alla "valorizzazione" di tali ecosistemi. La modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, introducendo, all'art. 117, secondo comma, lettera s), la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela" dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (sentenza n. 272 del 2009), ha mutato il quadro di riferimento in cui si inseriva la legge n. 394 del 1991, prevedendo che le competenze legislative in materia di "tutela" spettano esclusivamente allo Stato, mentre le Regioni possono esercitare soltanto funzioni amministrative di "tutela" se ed in quanto ad esse conferite dallo Stato, in attuazione del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118, primo comma, Cost. Nel mutato contesto dell'ordinamento, la legge quadro n. 394 del 1991 deve essere interpretata come una legge di conferimento alle Regioni di funzioni amministrative di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, da esercitare secondo il principio di cooperazione tra Stato e Regioni (...). E', dunque, attribuito alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative indispensabili per il perseguimento dei fini propri delle aree protette: la funzione di tutela e quella di valorizzazione. (...) In questo quadro, pertanto, le Regioni, se da un lato non possono invadere le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, dall'altro sono tenute a rispettare la disciplina dettata dalle leggi statali, le quali, per quanto riguarda la "tutela", prevedono il conferimento alle Regioni di precise funzioni amministrative, imponendo per il loro esercizio il rispetto del principio di cooperazione tra Stato e Regioni, e, per quanto riguarda le funzioni di "valorizzazione", dettano i principi fondamentali che le Regioni stesse sono tenute ad osservare». (Considerato, 2.)

- Sentenza n. 234/2010 (red. Napolitano)

La disciplina statale di tutela dell'ambiente e del paesaggio, fissando livelli di protezione adeguata e non riducibile, si pone come un limite inderogabile alle competenze dei legislatori territoriali, anche dotati di autonomia differenziata

«Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, "in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome (sentenze n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007)", in quanto "lo Stato stabilisce *standard* minimi di tutela" intendendosi "tale espressione nel senso che lo Stato assicura una tutela 'adeguata e non riducibile' dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009) valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome" (sentenza n. 101 del 2010)». (*Considerato, 3.*)

- Sentenza n. 278/2010 (red. De Siervo)

L'intreccio di interessi e competenze nel settore dell'energia nucleare

«Non vi è dubbio (...) che, in linea generale, un organico intervento normativo di disciplina del processo di produzione dell'"energia elettrica nucleare" solleciti, unitamente a quelli energetici, ulteriori interessi, in parte imputabili a titoli di competenza concorrente ed, in parte significativa, anche a titoli di competenza esclusiva dello Stato. (...) Quanto al secondo profilo, emerge con particolare evidenza la competenza relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., notoriamente soggetti al rischio di gravi alterazioni, al pari dell'integrità fisica dei consociati, ove si verifichino incidenti agli impianti, anche in ragione di errori nell'attività di pianificazione, installazione e gestione delle centrali nucleari».

(Considerato, 12.)

- Sentenza n. 341/2010 (red. Criscuolo)

La tutela e la conservazione dell'ambiente spettano allo Stato che determina livelli adeguati e non riducibili di garanzia; le Regioni, nel disciplinare la fruizione dell'ambiente, possono fissare livelli più elevati di tutela

«(...) sullo stesso bene "ambiente" possono concorrere più competenze, che restano distinte tra loro perseguendo, autonomamente, le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline. Infatti, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli "adeguati e non riducibili di tutela" (sentenze n. 315 e n. 61 del 2009); dall'altra, compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale, esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitandone compromissioni o alterazioni. In questo senso è stato affermato che la competenza statale, allorché sia espressione della tutela dell'ambiente, costituisce "limite" all'esercizio delle competenze regionali (*ex plurimis*: sentenza n. 315 del 2009)».

(*Considerato*, 5.2.)

- Sentenza n. 357/2010 (red. Gallo)

La persistenza della competenza legislativa provinciale in materia di servizio idrico integrato

Poiché la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, «in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente». (*Considerato, 3.2.*)

- Sentenza n. 373/2010 (red. Finocchiaro)

Il necessario rispetto della normativa statale di protezione ambientale convive con la possibilità per le Regioni di stabilire livelli più elevati di tutela nell'esercizio delle proprie competenze per la cura di altri interessi pubblici

«La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (*ex plurimis*: sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale. È bensì vero che questa Corte ha affermato che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati (sentenze nn. 61, 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelarlo, essendo esso salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle competenze delle Regioni stesse. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse attribuzioni di queste ultime, al fine della loro esplicazione».

(Considerato, 2.2.)

- Sentenza n. 44/2011 (red. Finocchiaro)

Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze, possono solo innalzare i livelli di tutela ambientale definiti dallo Stato

«Nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (...) la Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre può determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)».

(*Considerato*, 4.2.)

- Sentenza n. 67/2011 (red. Mazzella)

La valutazione unitaria del sistema "ambiente" e l'organicità della tutela apprestata dallo Stato escludono la possibilità di discipline regionali differenziate

«La competenza esclusiva statale in tale materia (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.) [...] è intesa ad assicurare livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale. L'esigenza di una valutazione unitaria del sistema "ambiente", insomma, non tollera discipline regionali differenziate, che insidiano l'organicità della tutela complessiva già individuata a livello nazionale».

(Considerato, 8.1.)

- Sentenza n. **70/2011** (red. Finocchiaro)

Divieto per le Regioni di regolamentare la materia della tutela dell'ambiente, pur in assenza della relativa disciplina statale

«(...) la competenza in tema di tutela dell'ambiente appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (*ex plurimis*: sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale (sentenza n. 373 del 2010). (...) la giurisprudenza della Corte

costituzionale ha affermato che la Regione non può legiferare in materia di ambiente quand'anche esista un vuoto di disciplina (sentenza n. 373 del 2010)». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 151/2011 (red. Silvestri)

Divieto per le Regioni, anche a statuto speciale, di legiferare in materia di tutela ambientale; possibilità di innalzare i livelli statali di tutela, nell'esercizio di specifiche competenze legislative

«(...) non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenza n. 378 del 2007). (...) la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (...) trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali».

(*Considerato*, 3.1.)

- Sentenza n. 187/2011 (red. Napolitano)

Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze, possono solo innalzare i livelli di tutela ambientale definiti dallo Stato

Nello svolgimento della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, «lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina, che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (sentenza n. 61 del 2009). Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilità che la competenza in materia ambientale sia intercettata dalle competenze, concorrenti o residuali, proprie delle Regioni, possono, nell'esercizio di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (sentenza n. 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi più blandi». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 227/2011 (red. Tesauro)

Obbligo delle Regioni di rispettare i livelli uniformi di tutela ambientale fissati dallo Stato e gli ambiti di competenza definiti dal Codice dell'ambiente

Le Regioni sono «tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006». (*Considerato*, 5.2.)

- Sentenza n. 263/2011 (red. Quaranta)

Irrilevanza della dicotomia norme di principio-norme di dettaglio in materia ambientale

«(...) la dicotomia norme di principio-norme di dettaglio viene in rilievo soltanto nell'ambito di competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, mentre nella specie si tratta di una competenza esclusiva dello Stato». (*Considerato*, 4.2.)

- Sentenza n. 54/2012 (red. Carosi)

La competenza concorrente in materia di protezione civile non implica l'attribuzione di poteri alla Regione nel campo ambientale di esclusiva spettanza statale

«(...) la Corte ha specificamente negato che la Regione disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di competenza rappresentato dalla "protezione civile", in presenza della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto)».

(Considerato, 3.)

- Sentenza n. **66/2012** (red. Grossi)

La legislazione regionale può solo incrementare i livelli di tutela paesaggistica stabiliti dallo Stato

In materia di tutela del paesaggio, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato, «la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non – all'inverso (...) – quale espediente dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della tutela». (*Considerato*, 4.)

- Sentenza n. 133/2012 (red. Napolitano)

Inderogabilità degli standard statali di tutela ambientale

Lo Stato, nell'esercizio della sua competenza in materia di tutela dell'ambiente – «al fine di dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali – ha adottato una propria normativa, stabilendo "*standard* minimi di tutela" volti ad assicurare – come anche di recente si è ribadito – una tutela "adeguata e non riducibile dell'ambiente", "non derogabile dalle Regioni" (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011), neppure se a statuto speciale, o dalle Province autonome (sentenza n. 234 del 2010)». (*Considerato, 4.1.*)

- Sentenza n. 171/2012 (red. Criscuolo)

Possibilità per le Regioni di derogare solo in melius ai livelli statali uniformi di tutela ambientale

In materia di tutela ambientale «allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze

meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, con la conseguenza che l'intervento regionale è possibile soltanto in quanto introduca una disciplina idonea a realizzare un ampliamento dei livelli di tutela e non derogatoria in senso peggiorativo (*ex multis*: sentenze n. 235 del 2011, n. 225 e n. 12 del 2009)». (*Considerato, 3.*)

- Sentenza n. 244/2012 (red. Carosi)

Distinzione tra tutela e fruizione dell'ambiente, oggetto, rispettivamente, di potestà legislativa esclusiva dello Stato e concorrente; possibilità per le Regioni di innalzare, nell'esercizio delle proprie competenze, gli standard unitari di tutela definiti dallo Stato

«(...) è costante la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sul medesimo bene giuridico unitariamente inteso (ambiente) coesistono la tutela (o conservazione), di competenza esclusiva dello Stato, e la fruizione (in particolare il governo del territorio), di competenza concorrente regionale. In tale prospettiva è stato affermato che le Regioni possono prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, misure di tutela ulteriori e/o maggiori rispetto agli *standards* unitari così definiti per disciplinare il diverso oggetto delle loro competenze (sentenze n. 30 e n. 12 del 2009; n. 105 e n. 104 del 2008)». (*Considerato, 3.*)

- Sentenza n. 278/2012 (red. Carosi)

La trasversalità della materia ambientale comporta fenomeni di sovrapposizione ad altri ambiti competenziali soggetti alla supremazia della normativa statale alla quale i legislatori territoriali possono derogare, nell'esercizio delle proprie competenze, solo nel senso di assicurare una tutela più rigorosa

«Data l'ampiezza e la complessità delle tematiche afferenti alla tutela dell'ambiente, i principi e le regole elaborati dallo Stato in subiecta materia coinvolgono altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti diversi interessi giuridicamente tutelati nell'ambito di altre competenze legislative ripartite secondo i canoni dell'art. 117 Cost. Quando il carattere trasversale della normativa ambientale comporta fenomeni di sovrapposizione ad altri ambiti competenziali, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la prevalenza debba essere assegnata alla legislazione statale rispetto a quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria. Ciò in relazione al fatto che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente (...) deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Sotto questo profilo, si configura come limite alla discrezionalità legislativa che le Regioni e le Province autonome hanno nelle materie di loro competenza, cosicché queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007). Quando ciò avviene si determina un'invasione - da parte della legge regionale o provinciale - di ambiti propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 20 del 2012; in senso conforme sentenze n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002). In questo contesto di trasversalità e primazia della tutela ambientale e dell'ecosistema, non rileva (...) che le norme statali interposte costituiscano per buona parte attuazione di direttive comunitarie in subiecta materia, dal momento che comunque esse - in ragione della loro natura e della loro finalità – prevalgono sulla disciplina di settore della caccia. È invece da sottolineare come, proprio in base al descritto carattere di trasversalità e primazia, quando si verificano contesti di sovrapposizione tra la materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. e quelle di competenza regionale o provinciale, le Regioni e le Province autonome conservino – negli ambiti in cui si verifica detta sovrapposizione e relativamente alla materia di propria competenza – poteri di scelta, purché questi siano esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale di tutela ambientale e dell'ecosistema (sentenza n. 378 del 2007). (...) La disciplina statale – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – può essere modificata dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria (...) o residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (*ex plurimis*, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009)».

(*Considerato*, *4.*, *4.*5.)

- Sentenza n. 288/2012 (red. Morelli)

Al fine di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e le future generazioni, lo Stato pone limiti invalicabili di tutela, cui le Regioni devono adeguarsi, rimanendo libere di determinare, nell'esercizio delle proprie competenze, standard più elevati di quelli statali Nell'esercizio della sua competenza esclusiva, «nell'apprestare cioè una "tutela piena ed adeguata", capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela (sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali».

(*Considerato*, 5.2.)

- Sentenza n. 28/2013 (red. Cartabia)

In materia di acque minerali e termali convivono la competenza legislativa esclusiva dello Stato circa la tutela e la competenza residuale delle Regioni in ordine alla fruizione

«(...) il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di acque dipende dalla "distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma secondo, lettera *s*), della Costituzione. Si tratta di un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (sentenze n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008)"». (*Considerato, 11.*)

- Sentenza n. **58/2013** (red. Lattanzi)

Possibilità per le Regioni, nell'esercizio di proprie competenze, di incrementare gli standard di tutela ambientale, purché non venga compromesso il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma statale

«(...) è consentito alla legge regionale incrementare gli *standard* di tutela dell'ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n. 398 del 2006, n. 407 del 2002)».

(*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. 93/2013 (red. Tesauro)

Possibilità per le Regioni di innalzare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, i livelli omogenei di tutela ambientale fissati dallo Stato, purché ciò avvenga nel rispetto degli ambiti di competenza definiti dal Codice dell'ambiente

Le Regioni «sono tenute, per un verso, nell'esercizio delle loro competenze che interferiscano con la tutela dell'ambiente, a rispettare i livelli omogenei di tutela dell'ambiente posti dallo Stato, potendo solo – eventualmente ed in via indiretta – determinare una elevazione degli stessi; per altro verso, devono "mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA" (sentenza n. 186 del 2010; v. anche sentenza n. 227 del 2011), tenuto anche conto dell'obbligo di adeguamento alle disposizioni del medesimo Codice, fissato in via generale dall'art. 35, nei confronti delle Regioni».

(*Considerato*, 2.1.)

- Sentenza n. 145/2013 (red. Grossi)

La normativa ambientale statale quale limite alla potestà primaria delle Province autonome in materia di miniere e cave; il consentito innalzamento dei livelli di tutela ambientale non può comunque compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma statale

La potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere attribuita alla Provincia autonoma trova un «limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza». Pertanto, alla Provincia é consentito, «in tale assetto di attribuzioni, soltanto di eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, allorquando "essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato" (sentenze n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009)». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 178/2013 (red. Tesauro)

Ammissibilità di interventi regionali che intercettano interessi ambientali, purché espressivi di competenze specificamente attribuite e rispettosi del punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma statale

In materia di ambiente, «secondo la costante giurisprudenza costituzionale, interventi specifici del legislatore regionale sono (...) "ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione" (tra le più recenti, sentenze n. 58 del 2013, n. 227 e n. 192 del 2011), sempre che non compromettano "un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato" (da ultimo, sentenza n. 145 del 2013)».

(Considerato, 2.1.)

- Sentenza n. 246/2013 (red. Grossi)

La normativa ambientale statale quale limite alla potestà residuale delle Regioni in materia di cave; il consentito innalzamento dei livelli di tutela ambientale non può comunque

compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma statale

La potestà legislativa residuale spettante alla Regione in materia di cave trova un «limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, *ex* art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza». Pertanto, alla Regione é «consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale, allorquando "essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato" (sentenze n. 145 del 2013, n. 66 del 2012 e n. 225 del 2009)». (*Considerato, 4.2.*)

- Sentenza n. 285/2013 (red. Cassese)

Le Regioni, prive di competenza in materia di tutela dell'ambiente, possono assicurare una protezione più rigorosa purché rispettino la normativa statale; la tutela della salute degli abitanti della Regione non può essere perseguita in danno di altri interessi di rilievo nazionale

«(...) "non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente", anche se le Regioni possono stabilire "per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati", pur sempre nel rispetto "della normativa statale di tutela dell'ambiente" (sentenza n. 61 del 2009). Al contempo, "i poteri regionali non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili [...] di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio [...] (sentenza n. 54 del 2012)"».

(*Considerato*, 4.1.)

- Sentenza n. 194/2013 (red. Grossi)

Il concorso di competenze in materia di beni culturali: allo Stato spetta la tutela ed alle Regioni la fruizione; l'espansione del ruolo regionale relativamente a cose non qualificabili come beni culturali alla stregua della legislazione statale

«(...) se "tutela" e "valorizzazione" esprimono – per dettato costituzionale e per espressa disposizione del codice dei beni culturali (artt. 3 e 6) (secondo anche quanto riconosciuto da questa Corte sin dalle sentenze n. 26 e n. 9 del 2004) - aree di intervento diversificate, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, invece, anche alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio e, perciò - secondo i principi di cui agli articoli 111 e seguenti del codice -, la costituzione e l'organizzazione stabile di risorse o la messa a disposizione di competenze. (...) La circostanza (...) che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di "interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico", e dunque non venga considerata come "bene culturale", non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità. In tale contesto e solo entro tali limiti, la potestà legislativa delle Regioni può dunque legittimamente esercitarsi – al di fuori dello schema tutela/valorizzazione – non già in posizione antagonistica rispetto allo Stato, ma in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva: volta a far sì che, nella predisposizione degli strumenti normativi, ci si possa rivolgere – come questa Corte ha avuto modo di sottolineare (sentenza n. 232 del 2005) – oltre che ai "beni culturali" identificati secondo la disciplina statale, e rilevanti sul piano della memoria dell'intera comunità nazionale, eventualmente (e residualmente) anche ad altre espressioni di una memoria "particolare", coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie».

(*Considerato*, 6., 7.)

- Sentenza n. 300/2013 (red. Cartabia)

La normativa statale di protezione dell'ambiente quale limite alle discipline regionali (opponibile anche alle autonomie speciali), che possono solo innalzare i livelli di tutela, purché non compromettano il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma statale e si mantengano negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente

«La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la "tutela dell'ambiente" rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009). In particolare, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) d'ora in avanti "Codice dell'ambiente" (...), questa Corte ha affermato che le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale (sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010). (...) deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 249 del 2009, n. 62 del 2008). La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla normativa che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007). D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente (le già citate sentenze n. 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010)».

(*Considerato*, 2., 5.1.)

- Sentenza n. 70/2014 (red. Morelli)

La disciplina statale dei rifiuti quale standard di tutela ambientale uniforme che vincola le discipline regionali e provinciali

La disciplina statale dei rifiuti «costituisce anche in attuazione degli obblighi comunitari (sentenza n. 62 del 2008) uno *standard* di tutela uniforme in materia ambientale che si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che

Regioni e Province autonome possono dettare in altre materie di loro competenza (*ex plurimis*, sentenze n. 300 del 2013, n. 127 del 2010, n. 249 del 2009, n. 378 del 2007)». (*Considerato*, 2.1.)

- Sentenza n. **86/2014** (red. Carosi)

Possibilità per le Regioni di innalzare, nell'esercizio di proprie competenze, il livello di tutela ambientale definito dallo Stato

In materia di ambiente, l'«unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale» è «quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente. Infatti, l'orientamento di questa Corte è fermo nel ritenere che "non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost." (*ex plurimis*, sentenza n. 151 del 2011)». (*Considerato*, 3.1.)

- Sentenza n. **181/2014** (red. Cassese)

Al legislatore regionale è consentito solo di innalzare il livello di tutela dell'ambiente In materia di ambiente, l'«unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore

regionale» è «quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente (sentenza n. 86 del 2014)».

(*Considerato*, 5.2.)

- Sentenza n. **197/2014** (red. Grossi)

La normativa statale di protezione dell'ambiente quale limite alle discipline regionali (opponibile anche alle autonomie speciali), che possono solo innalzare i livelli di tutela, purché non compromettano il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma statale

«(...) la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la "tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009)" (sentenza n. 300 del 2013)».

(Considerato, 3.2.)

- Sentenza n. **199/2014** (red. Mattarella)

Possibilità per le Regioni di elevare, nell'esercizio di proprie competenze, i livelli statali di tutela ambientale

La disciplina statale nella materia della tutela dell'ambiente «"viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente (sentenza n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007)» (sentenza n. 67 del 2010; nello stesso senso, anche le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013). (*Considerato*, *5.2.1.*)

- Sentenza n. 209/2014 (red. Cartabia)

Divieto per le Regioni di diminuire i livelli statali di tutela ambientale

In materia ambientale, «alle Regioni non è consentito intervenire (...), specie se l'effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato (*ex plurimis*, sentenza n. 225 del 2009)». (*Considerato*, 7.)

- Sentenza n. 210/2014 (red. Coraggio)

L'attribuzione allo Stato della conservazione ambientale e paesaggistica riverbera i suoi effetti anche sugli enti ad autonomia differenziata, fermo il rispetto delle competenze statutarie

«Questa Corte ha affermato che "la conservazione ambientale e paesaggistica" spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenza n. 367 del 2007), aggiungendo che tale titolo di competenza statale "riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia" (sentenza n. 378 del 2007)».

(*Considerato*, 8.2.)

- Sentenza n. 259/2014 (red. Mattarella)

Divieto per le Regioni di adottare normative, anche solo riproduttive di quelle nazionali, in ambiti materiali, come la tutela dei beni culturali, demandati alla competenza esclusiva dello Stato

«Come la giurisprudenza di questa Corte ha già in passato chiarito, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale – nella specie, la tutela dei beni culturali – le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)».

(*Considerato*, *3.3.*)

- Sentenza n. 269/2014 (red. Cartabia)

Possibilità per le Regioni di curare interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali; divieto per le Regioni di introdurre deroghe alla disciplina statale o di dettare una diversa normativa in materia ambientale

In materia di ambiente «deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura

di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali" (così, in particolare, la sentenza n. 249 del 2009)». Relativamente ad una disciplina (come quella in tema di «autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti») «adottata dallo Stato nell'esercizio di una sua competenza legislativa esclusiva, quella in materia ambientale, il legislatore regionale non può introdurvi deroghe, né dettare una diversa disciplina. (...) "in materia di smaltimento delle rocce e terre da scavo non residua alcuna competenza – neppure di carattere suppletivo e cedevole – in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni" (così la sentenza n. 232 del 2014)». In ordine ad una disciplina (come quella per la «semplificazione amministrativa dell'utilizzazione dei materiali da scavo» e per l'individuazione dei criteri in base ai quali alcune sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti, anziché rifiuti) «adottata dallo Stato nell'esercizio di una sua competenza legislativa esclusiva, quella in materia ambientale, il legislatore regionale non può sovrapporvisi in alcun modo».

(Considerato, 10.1., 11.1.)

LE AUTORIZZAZIONI E I CONTROLLI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

- Sentenza n. 407/2002 (red. Capotosti)

La disciplina specifica delle attività a rischio di incidenti rilevanti

La «vigente disciplina sulle attività a rischio rilevante (...) ha un'incidenza su una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in parte anche (...) di competenza concorrente delle regioni, i quali appunto legittimano una serie di interventi regionali nell'ambito, ovviamente, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia».

(*Considerato*, 4.)

- Sentenza n. 214/2005 (red. Finocchiaro)

Il concorso di competenze normative relativamente al rischio di incidenti rilevanti

La disciplina dei piani di emergenza esterni «riserva allo Stato il compito di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003; n. 407 del 2002): detta regolamentazione esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003)».

(*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 32/2006 (red. Silvestri)

Il concorso di competenze normative relativamente al rischio di incidenti rilevanti

La «disciplina dei piani di emergenza esterni riserva allo Stato il compito di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale [...]; detta regolamentazione esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale».

(*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. **116/2006** (red. De Siervo)

La disciplina statale degli OGM, dettata anche a tutela dell'ambiente, rappresenta l'inderogabile punto di equilibrio tra divergenti interessi di rango costituzionale

«Per la parte (...) che si riferisce al principio di coesistenza e che implicitamente ribadisce la liceità dell'utilizzazione in agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario, il legislatore statale con l'adozione del decreto-legge n. 279 del 2004 ha esercitato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, della Costituzione), nonché quella concorrente in tema di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della Costituzione) [...]. Infatti, la formulazione e specificazione del principio di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica dell'imprenditore agricolo e dall'altro lato dall'esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l'utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all'ambiente e alla salute. Va aggiunto che l'imposizione di limiti all'esercizio

della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di "indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici" (sentenza n. 282 del 2002). Inoltre, l'elaborazione di tali indirizzi non può che spettare alla legge dello Stato, chiamata ad individuare il "punto di equilibrio fra esigenze contrapposte" (sentenza n. 307 del 2003), che si imponga, in termini non derogabili da parte della legislazione regionale, uniformemente sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 338 del 2003)».

(*Considerato*, 6.)

- Sentenza n. 398/2006 (red. Silvestri)

L'inerenza della VAS a molteplici settori di competenza anche regionale

«La direttiva 2001/42/CE, in tema di valutazione ambientale strategica (VAS), ha "l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che [...] venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art. 1). Nel punto 4 del "considerando" della citata direttiva si precisa: "La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione". (...) La valutazione ambientale strategica pervade ambiti materiali diversi. Ciò viene reso esplicito dal punto 9 del "considerando", in cui si afferma che "la presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri dovrebbero eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e di programmi, in modo da evitare duplicati". (...) Da quanto detto si deduce che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia "tutela dell'ambiente". Da tale constatazione non deriva tuttavia la conseguenza che ogni competenza regionale sia esclusa. (...) La "trasversalità" della materia "tutela dell'ambiente" emerge, con particolare evidenza, con riguardo alla valutazione ambientale strategica, che abbraccia anche settori di sicura competenza regionale». (*Considerato*, 4.2., 4.4.)

- Sentenza n. 225/2009 (red. Maddalena)

Riconducibilità della VAS e della VIA alla materia "tutela dell'ambiente"; l'inerenza della VAS a molteplici settori di competenza anche regionale

In ordine all'«individuazione della materia nella quale devono essere collocati gli istituti della VAS e della VIA», «trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale", non può dubitarsi che esse rientrino nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost. (...) questa Corte (sentenza n. 398 del 2006) ha già avuto occasione di affermare "che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente".

Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente. (...) la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale» (la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali) che «svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale. (...) la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening. (...) la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed in siffatta materia (vedi, da ultimo, sentenza n. 61 del 2009) la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela "adeguata e non riducibile"». Lo Stato non è tenuto a «concordare con le Regioni le norme di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. (...) la VAS, concludendosi con un "giudizio di compatibilità ambientale" (...), rientra, come si è più volte ripetuto, nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati (...). (...) lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente».

(Considerato, 4., 9., 9.3.2., 9.4.1., 9.6.1., 9.7.1., 9.12.1., 9.13.1.)

- Sentenza n. 234/2009 (red. Quaranta)

Possibilità per il legislatore statale di prevedere fattispecie di esclusione dalla VIA ulteriori rispetto a quelle contemplate dal diritto comunitario; riconducibilità della disciplina della VIA al titolo di competenza esclusiva statale in materia ambientale, prevalente su altri ambiti di spettanza regionale; competenza del legislatore statale ad attribuire le pertinenti funzioni amministrative

«(...) se è vero che la citata direttiva 85/337/CEE prevede l'esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, è altrettanto vero che non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo. (...) la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame disciplinato dalle censurate disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale. (...) Innanzitutto, deve rilevarsi come, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetti al legislatore nazionale attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. In secondo luogo, nella specie, l'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni».

(Considerato, 10., 12.3., 12.4)

- Sentenza n. 67/2010 (red. Grossi)

La VIA quale strumento per valutare in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale

«(...) alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la materia nella quale devono essere collocate le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale riguarda la tutela dell'ambiente (non espressamente prevista dallo statuto regionale) e rientra, perciò, nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, "trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale" (da ultimo, le sentenze n. 225 e n. 234 del 2009, nonché la sentenza n. 1 del 2010, anche a proposito di concorso di competenze sullo stesso bene tra Stato e Regioni)». (*Considerato, 4.*)

- Sentenza n. 101/2010 (red. Napolitano)

L'autorizzazione paesaggistica quale istituto di protezione ambientale che non tollera deroghe

«(...) anche con specifico riferimento al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, questa Corte ha affermato che "non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica" (sentenza n. 232 del 2008)».

(*Considerato*, 2.1.)

- Sentenza n. 120/2010 (red. Finocchiaro)

L'obbligo della VIA o preliminare verifica di assoggettabilità, quale livello di tutela uniforme che si impone anche sulle concorrenti competenze regionali; tendenziale esclusione dall'obbligo di VIA per gli impianti già esistenti

«L'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale (tra le altre, sentenze n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008), comprese la "produzione", il "trasporto" e la "distribuzione nazionale dell'energia" (sent. n. 88 del 2009). (...) per gli impianti esistenti da lunga data, anteriore alla scadenza del termine posto agli Stati membri per l'attuazione della direttiva comunitaria che ha reso obbligatoria la procedura di VIA, la questione di preventiva

valutazione dell'impatto ambientale non si pone. La funzione di verifica di compatibilità riguarda i progetti dei nuovi impianti, secondo una moderna concezione, avvertita dagli ordinamenti più evoluti, di ponderare l'esigenza di nuove opere con riferimento ai valori ambientali concepiti nel loro complesso. La stessa definizione di "impatto ambientale", dell'art. 5, comma 1, lettera c), del Codice dell'ambiente, come "alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti", mutua una concezione culturale che è propria della direttiva n. 85/337/CEE, nel cui preambolo si legge come "la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e afferma che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente". Questa è la ragione per cui la disciplina, comunitaria e statale, della VIA, non contempla un capitolo relativo alle opere già realizzate, il progetto delle quali è già stato attuato. Riguardo agli impianti esistenti, la necessità di VIA può proporsi solo per "modifiche dei progetti elencati negli allegati che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente" (art. 20, comma 1, lettera b, Codice dell'ambiente). La valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata in relazione al progetto definitivo e non può essere rimessa alla fase esecutiva della progettazione, dato che solo nella prima fase è configurabile una strategia preventiva, secondo le finalità della procedura di VIA. Lo spartiacque è dunque costituito dalla data del 3 luglio 1988, corrispondente alla scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/337/CEE. Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti si pone ove non esista un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto accertamento di irregolarità dell'impianto, la conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una situazione preautorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo è subordinato all'esperimento della procedura di VIA. (...) Analogamente, si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione (in tal senso la sentenza n. 1 del 2010), o anche quando, da un regime di provvisorietà autorizzativa, si passi alla necessaria verifica in funzione del conseguimento di un'autorizzazione definitiva». (*Considerato*, 1.2., 4.2.)

- Sentenza n. 127/2010 (red. Finocchiaro)

L'obbligo della VIA o preliminare verifica di assoggettabilità, quale livello di tutela uniforme che non tollera l'introduzione di limiti quantitativi

«L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n. 315 e n. 249, sopra citate)».

(Considerato, 3.2.)

- Sentenza n. 186/2010 (red. Tesauro)

La VIA quale strumento per valutare in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale, disciplinato da norme statali che si impongono e prevalgono sui concorrenti titoli competenziali regionali

«(...) la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e che "rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost." (sentenza n. 225 del 2009). In tale contesto, "seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale [...] deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale" (cfr. sentenza n. 234 del 2009). Da ultimo, la sentenza n. 120 del 2010 ha ribadito che l'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale. Ne consegue che le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA».

(*Considerato*, 3.2.)

- Sentenza n. 221/2010 (red. Quaranta)

Preordinazione della VIA e della VAS a finalità di tutela ambientale; autonomia delle valutazioni ambientali rispetto al procedimento amministrativo cui sono connesse

«(...) la procedura di valutazione di impatto ambientale è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca. La sua funzione prevalente è quella di tutela dell'ambiente (sentenza n. 234 del 2009). Analogamente è a dirsi per la procedura di valutazione ambientale strategica».

(Considerato, 6.1.)

- Sentenza n. 33/2011 (red. De Siervo)

La VAS quale strumento di concreta individuazione dei limiti statali di tutela ambientale

«Con la sentenza n. 225 del 2009, questa Corte ha statuito che "se è vero [...] che la VAS interviene nell'ambito di piani o programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente [...]. La disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. ed in siffatta materia [...] la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di *standard* minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela 'adeguata e non riducibile' [...]. La VAS, concludendosi con un 'giudizio di compatibilità ambientale' [...], rientra [...] nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati" (sentenza n. 221 del 2010)». (*Considerato, 6.5.2.*)

- Sentenza n. 67/2011 (red. Mazzella)

Le Regioni non possono adottare divieti di installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili nelle more dell'approvazione delle relative linee guida statali; obbligo di sottoporre a VIA qualunque progetto

«(...) l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Collocato all'interno della disciplina dei procedimenti finalizzati all'installazione di impianti generatori di energia da fonti rinnovabili, ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009). Sicché, non è conforme a Costituzione l'adozione da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una normativa tale da produrre l'"impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio (...), dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente" (sentenza n. 119 del 2010). (...) l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010)».

(*Considerato*, 6.1., 7.1.)

- Sentenza n. 192/2011 (red. Finocchiaro)

Il corretto bilanciamento tra esigenze energetiche e interessi ambientali in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili è demandato alle relative linee guida statali

«Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata».

(Considerato, 2.3.)

- Sentenza n. 227/2011 (red. Tesauro)

La distinzione normativa e concettuale tra VIA e VAS; la VIA quale strumento per valutare in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale, disciplinato da norme statali che si impongono e prevalgono sui concorrenti titoli competenziali regionali

«(...) la VIA è istituto che si differenzia dalla VAS non solo normativamente, ma anche concettualmente, avendo ad oggetto, la prima, la valutazione degli impatti generati da opere specifiche, la seconda, gli effetti indotti sull'ambiente dall'attuazione delle previsioni contenute in determinati strumenti di pianificazione e programmazione. (...) la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, "seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale [...] deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale" (sentenza n. 186 del 2010, n. 234 del 2009)».

(*Considerato*, 4.2., 5.2.)

- Sentenza n. 235/2011 (red. Cassese)

L'autorizzazione paesaggistica quale istituto di protezione ambientale non derogabile dalla legislazione regionale

«(...) la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni "non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica" (sentenze n. 101 del 2010 e n. 232 de 2008)». (*Considerato*, 2.2.1.)

- Sentenza n. 28/2013 (red. Cartabia)

La VIA quale strumento per valutare in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale, disciplinato da norme statali che si impongono e prevalgono sui concorrenti titoli competenziali regionali

La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale «attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, "seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale [...] deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale" (sentenza n. 186 del 2010, n. 234 del 2009)».

(*Considerato*, 11.)

- Sentenza n. 58/2013 (red. Lattanzi)

Riconducibilità della VAS alla materia ambientale; divieto per il legislatore regionale di invertire le scelte statali, condizionate da vincoli comunitari, circa la sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; esclusione dell'assimilazione di oggetto tra VAS e VIA; possibilità per le Regioni di prevedere ipotesi di VAS ulteriori rispetto a quelle individuate dallo Stato

«Questa Corte ha costantemente affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia "tutela dell'ambiente" (sentenze: n. 398 del 2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n. 192 e n. 227 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato, e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006). Non è dubbio, perciò, che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi, scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione. (...) È infatti erroneo il convincimento (...) circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), è ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente. (...) la disciplina della VAS spetta allo Stato; tuttavia, se non compete alla Regione la sottrazione alla VAS di quanto in base alla normativa statale vi è invece soggetto, non vale la regola opposta. L'art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 consente alle Regioni di "adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali"».

(*Considerato*, 2., 3.)

- Sentenza n. 93/2013 (red. Tesauro)

Derivazione comunitaria dell'obbligo di sottoposizione a VIA o alla verifica di assoggettabilità dei progetti suscettibili di generare un importante impatto ambientale; necessità di recepire tutte le tipologie progettuali contemplate dalla normativa europea ed i criteri di selezione definiti per la procedura di verifica di assoggettabilità (cd. screening); la funzione della VIA di concreto e preventivo accertamento della sostenibilità ambientale; l'autorizzazione paesaggistica quale istituto di protezione ambientale non derogabile dalla legislazione regionale

Il legislatore comunitario «ha sancito il principio generale, vincolante tutti gli Stati membri, della necessità di limitare e controllare, sin dalla fase della presentazione e della redazione, i possibili impatti ambientali che taluni progetti possono provocare sull'ambiente, attraverso lo strumento della VIA. A tale scopo la citata direttiva identifica (negli allegati I e II) le tipologie di progetti ritenuti idonei a generare un impatto ambientale importante o che possano rivelarsi tali, per le quali quindi si riveli la necessità della sottoposizione a VIA o, comunque, di una verifica relativa alla loro assoggettabilità a VIA. Ai fini della conformità dell'ordinamento interno agli obblighi UE in materia di VIA, ciò che rileva non è il recepimento letterale della definizione di progetto contenuta nella disposizione della direttiva, quanto piuttosto che di tutte le tipologie di progetti contemplate negli allegati I e II della direttiva in esame (...) sia assicurata, da parte degli Stati membri, l'effettiva sottoposizione (senza eccezioni) alla procedura di VIA vera o propria o alla verifica di assoggettabilità a VIA». Dal diritto europeo «discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell'allegato I, ma anche i progetti descritti nell'allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all'esito della procedura di c.d. screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell'allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell'ottica dell'attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (...) ed in vista della protezione dell'ambiente e della qualità della vita». La disciplina della VIA «deve essere ricondotta, in via prevalente, alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, in quanto riguarda "procedure che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale" (sentenza n. 225 del 2009). (...) Questa Corte ha affermato che "la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica" (sentenza n. 235 del 2011)». (Considerato, 1.1.1., 1.2.3., 2.1., 4.1.)

- Sentenza n. 139/2013 (red. Lattanzi)

Divieto per le Regioni di introdurre esenzioni rispetto all'obbligo statale dell'autorizzazione paesaggistica; necessità di tale autorizzazione per gli appostamenti venatori, fissi ovvero destinati a cacciare i colombacci

«(...) non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 66 del 2012; n. 235 del 2011; n. 232 del 2008). Questo istituto persegue, infatti, finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo *standard* di protezione assicurato dalla normativa dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 58 del 2013; n. 66 del 2012; n. 225 del 2009; n. 398 del 2006; n. 407 del 2002). Ciò posto, deve ritenersi che l'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati a cacciare i colombacci, comporti la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica». (*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. 178/2013 (red. Tesauro)

Dalla riconducibilità alla materia ambientale della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS discende l'illegittimità di norme regionali che ne restringono l'ambito di esperibilità; la funzione della VIA di concreto e preventivo accertamento della sostenibilità ambientale si riflette nella prevalenza del titolo di legittimazione statale e nell'impossibilità per le Regioni di ridurre i corrispondenti standard di tutela

Alla materia ambientale è riconducibile «l'identificazione dei casi nei quali deve essere svolta la procedura di *screening*» - cioè di «verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (...), preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla VAS, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006» - e questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente illegittime le norme regionali che ne restringono l'ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale (sentenza n. 58 del 2013). (...) la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale (sentenze n. 28 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010, n. 234 del 2009) ed il legislatore regionale non può ridurre lo *standard* di tutela fissato dal legislatore statale».

(*Considerato*, 2.1., 3.1.)

- Sentenza n. 251/2013 (red. Cartabia)

La VAS come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi aventi un significativo impatto ambientale; riconducibilità alla materia ambientale della disciplina della VIA

La VAS «è regolata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il cui art. 11 attribuisce all'autorità procedente il compito di avviare la stessa contestualmente al processo di formazione dei piani e dei programmi aventi un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Spetterà, dunque, all'autorità amministrativa effettuare la VAS, nei casi previsti dal legislatore statale (art. 6 del d.lgs. n.

152 del 2006), tenendo peraltro conto che essa si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 gennaio 2011, n. 133) e, dunque, non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale. (...) la disciplina della VIA rientra senza alcun dubbio nella tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 221 del 2010 e n. 234 del 2009)».

(*Considerato*, 2.1., 3.2.)

- Sentenza n. 300/2013 (red. Cartabia)

La puntualità del divieto statale di esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VIA di progetti ricadenti in aree protette ne esclude la necessaria riproduzione nelle discipline regionali; individuazione regionale delle esenzioni per le opere a ridotto impatto ambientale «(...) non è necessario che la legge regionale ripeta il divieto di esentare dalla verifica di assoggettabilità i progetti che ricadono anche solo parzialmente nelle aree naturali protette. Considerata la puntualità della normativa statale (...), il vincolo relativo alle aree naturali protette è da ritenersi sempre e comunque immediatamente applicabile, anche se non riprodotto nella legge regionale. (...) le Regioni, al fine di individuare i progetti esenti da verifica di assoggettabilità, debbono ritagliare, all'interno di una delle categorie di opere elencate nell'allegato IV del d.lgs. n. 152 del 2006, una sottoclasse di progetti, specificandone le caratteristiche sotto una molteplicità di aspetti – quali, ad esempio, la localizzazione, le dimensioni, la tipologia, la durata, e così via – in relazione ai criteri indicati nell'allegato V, allo scopo di assicurare che l'opera esentata da verifica esibisca un ridotto impatto ambientale».

(*Considerato*, 3.2.1., 3.2.2.)

- Sentenza n. 197/2014 (red. Grossi)

Riconducibilità della VAS alla materia ambientale; divieto per il legislatore regionale di invertire le scelte statali, condizionate da vincoli comunitari, circa la sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; esclusione dell'assimilazione di oggetto tra VAS e VIA «Altrettanto costantemente questa Corte ha affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia "tutela dell'ambiente" (sentenze n. 227, n. 192, n. 129 e n. 33 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato. E che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006). É indubbio, pertanto, "che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione" (sentenza n. 58 del 2013). (...) Questa Corte ha (...) rilevato come sia "erroneo il convincimento [...] circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), è ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente" (sentenza n. 58 del 2013)».

(*Considerato*, 3.2., 3.3.)

- Sentenza n. 199/2014 (red. Mattarella)

La disciplina statale dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quale punto di equilibrio tra i contrapposti valori costituzionali della conservazione ambientale e paesaggistica e dell'approvvigionamento energetico; riconducibilità alla materia ambientale delle discipline relative alla VIA; l'illegittimità di proroghe regionali di autorizzazioni rilasciate in assenza di VIA

«Questa Corte ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che intervenivano in materia di fonti di energia rinnovabili (...) ad un tempo sia all'ambito materiale relativo alla "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia a quello relativo alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., di potestà legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, affermando altresì che i parametri menzionati esprimono obiettivi convergenti, in quanto la produzione da fonti rinnovabili, non fossili è, per definizione, protettiva dell'ambiente (ex plurimis, sentenze n. 308, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366 e n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009). Sul versante opposto, la tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, storico-culturale, di biodiversità, di particolari produzioni agroalimentari, rappresenta un interesse costituzionale potenzialmente confliggente, essendo evidente che l'installazione degli impianti - con particolare riferimento a quelli eolici – può alterare l'assetto territoriale. Al riguardo, questa Corte ha ritenuto che "la conservazione ambientale e paesaggistica" spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367 del 2007), tenendo però conto, nel caso degli enti territoriali dotati di autonomia particolare, di quanto previsto dagli statuti speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007). Bisogna altresì rammentare che il legislatore statale ha trovato un punto di equilibrio tra i richiamati valori costituzionali, potenzialmente antagonistici, nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009). (...) le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale debbono essere ascritte alla materia della "tutela dell'ambiente" (...), in ordine alla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 67 e n. 1 del 2010, n. 234 e n. 225 del 2009). (...) guesta Corte, nello scrutinare disposizioni di leggi regionali che prevedevano la proroga ex lege di titoli minerari, ha chiarito che contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., una disciplina regionale che, in modo "sicuramente contrario all'effetto utile" della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), "prorogasse automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comunque, eventualmente, in assenza di VIA)" (sentenza n. 67 del 2010, richiamata anche dalla sentenza n. 145 del 2013, che ne individua il fondamento nella "riscontrata illegittimità di normative regionali, le quali [...] avevano introdotto eccezionali ed automatiche proroghe di diritto per l'autorizzazione all'esercizio di cave, rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comunque, eventualmente, in assenza di VIA)". Ciò in quanto una siffatta disciplina potrebbe "mantenere inalterato lo *status quo*, sostanzialmente *sine die*, superando qualsiasi esigenza di rimodulare i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall'ambiente" (sentenza n. 67 del 2010, in un passaggio citato anche dalla sentenza n. 145 del 2013) e sarebbe, quindi, "atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio dell'attività di cava della normativa di VIA" (sentenza n. 246 del 2013) dettata dallo Stato in un ambito materiale riservato alla sua competenza legislativa esclusiva».

(Considerato, 3.3., 5.2.1., 5.2.2.)

- Sentenza n. 38/2015 (red. Cartabia)

La disciplina della valutazione di incidenza ambientale si impone, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni, che non sono abilitate a prevedere esenzioni per alcune tipologie di interventi in aree di eccezionale valore ambientale

«Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie. In base al principio per cui le Regioni "non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva" (sentenza n. 104 del 2008), questa Corte ha affermato che nemmeno l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale sia sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, "neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente" (sentenza n. 67 del 2011). Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali deve, a maggior ragione, escludersi che il legislatore regionale possa legittimamente adottare una disposizione (...) che esenta alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale, con conseguente affievolimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». A fronte di quanto prescritto dal diritto europeo, «che richiede che siano assoggettati a VINCA tutti i progetti e i piani che possano avere incidenza significativa sulle aree in questione, per una valutazione in concreto, il legislatore regionale non può esonerare determinate tipologie di interventi - tanto meno se di pianificazione - in via generale e astratta, senza incorrere in un contrasto con le normative statale ed europea». (Considerato, 2.)

L'ARIA

- Sentenza n. **307/2003** (red. Onida)

L'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra contrapposte esigenze di rilievo costituzionale quale ratio della determinazione statale, non derogabile dalle Regioni, dei valori-soglia in tema di inquinamento elettromagnetico

«L'esame di alcune delle censure proposte nei ricorsi presuppone che si risponda all'interrogativo se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per la loro adozione. La risposta richiede che si chiarisca la *ratio* di tale fissazione. Se essa consistesse esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002). Ma in realtà, nella specie, la fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall'altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. (...) In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi. (...) i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche in melius, esprimendo essi (ove se ne postuli l'adeguatezza in assoluto a proteggere la salute, ciò che, nella specie, non è oggetto di contestazione) il punto di equilibrio fra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale». (Considerato, 7., 24.)

- Sentenza n. 331/2003 (red. Zagrebelsky)

Le competenze statali in materia di inquinamento elettromagnetico si traducono in standard non derogabili dalle Regioni

Spettano allo Stato compiti «in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», «in forza delle sue competenze in materia di tutela dell'ambiente, a norma della lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, e in materia di tutela della salute, a norma del terzo comma del medesimo art. 117. Su tali competenze si basa la legge quadro n. 36 del 2001. Essa contiene "principi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) [...] attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea", e "c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio [...]" (art. 1). (...) Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti (...). La difesa della Regione Lombardia evoca, a difesa della disposizione impugnata, la sentenza di questa Corte n. 382 del 1999, che ha escluso l'illegittimità costituzionale di una legge regionale che prescriveva, per la collocazione sul territorio di linee elettriche, distanze di rispetto da aree edificabili con particolari destinazioni, maggiori di quelle stabilite dalla legge dello Stato. Ma da questa pronuncia, a parte la non puntuale coincidenza di materia, non può trarsi in generale il principio della derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli standard posti dallo Stato. La questione allora decisa non si collocava entro un'organica disciplina statale di principio, mentre ora esiste una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni (cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto 7 del "considerato in diritto"). In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono ritenersi ora incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione, quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio».

(Considerato, 4., 5.1., 5.2.)

- Sentenza n. 336/2005 (red. Quaranta)

Le competenze statali in materia di inquinamento elettromagnetico

«Questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli *standard* di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di campo "ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione" (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2)».

(Considerato, 9.1.)

- Sentenza n. 103/2006 (red. Quaranta)

Le competenze statali in materia di inquinamento elettromagnetico

«(...) questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenze n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003) che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli *standard* di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo "ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione" (art. 3, comma 1, lettera *d*, numero 2)». (*Considerato*, 3.)

- Sentenza n. 450/2006 (red. Quaranta)

Inerenza alla tutela ambientale della disciplina delle infrastrutture elettroniche

«(...) la disciplina relativa agli impianti concernenti infrastrutture necessarie alle comunicazioni elettroniche ha punti di collegamento anche con la potestà legislativa esclusiva dello Stato, di tipo trasversale, in relazione alle materie della "tutela dell'ambiente" e della "tutela della concorrenza" (cfr. sentenza n. 336 del 2005)». (*Considerato*, 5.)

- Sentenza n. **250/2009** (red. De Siervo)

La limitata efficacia temporale dell'autorizzazione relativa agli impianti inquinanti; riconducibilità della lotta all'inquinamento atmosferico alla materia ambientale

«(...) l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'impresa circa la stabilità delle condizioni fissate dall'autorizzazione è certamente recessiva a fronte di un'eventuale compromissione, se del caso indotta dal mutamento della situazione ambientale, del limite "assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive" (sentenza n. 127 del 1990). Essa, inoltre, non può prevalere sul perseguimento di una più efficace tutela di tali superiori valori, ove la tecnologia offra soluzioni i cui costi non siano sproporzionati rispetto al vantaggio ottenibile: un certo grado di flessibilità del regime di esercizio dell'impianto, orientato verso tale direzione, è dunque connaturato alla particolare rilevanza costituzionale del bene giuridico che, diversamente, ne potrebbe venire offeso, nonché alla natura inevitabilmente, e spesso imprevedibilmente, mutevole del contesto ambientale di riferimento». L'«obiettivo di prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico (...) si inquadra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente».

(*Considerato*, 6.2., 8.)

- Sentenza n. 315/2009 (red. Tesauro)

L'autorizzazione preventiva all'esercizio di impianti che producono emissioni, quale livello uniforme di tutela ambientale

«(...) la disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione» per gli impianti che producono emissioni «risponde all'esigenza di "articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale" (sentenza n.

250 del 2009) e quindi vincola il legislatore regionale. (...) la citata norma statale impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto e (...) tale previsione costituisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente, dettato dunque in materia di competenza esclusiva dello Stato».

(Considerato, 4.2.1.)

- Sentenza n. 77/2013 (red. Morelli)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina sulla revisione dei veicoli

«La disciplina della circolazione stradale – secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004; ma anche sentenza n. 183 del 2012) – appartiene alla competenza esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento civile, ambiente. In particolare, la disciplina sulla revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza e dell'ambiente».

(*Considerato*, 7.1.)

- Sentenza n. 141/2014 (red. Morelli)

Riconducibilità alla materia ambientale della tutela della qualità dell'aria

La «tutela della qualità dell'aria per porre rimedio al relativo inquinamento» è da ricondursi «alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", riservata alla competenza statale esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (tra le tante, sentenze n. 209 e n. 187 del 2011 e n. 225 del 2009)».

(*Considerato*, 6.6.)

- Sentenza n. 13/2015 (red. Amato)

L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) quale tributo volto a perseguire finalità di tutela ambientale

L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), «originariamente finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il quale tuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.). Lo dimostra la previsione della destinazione "prioritaria" del gettito "al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti [...] dell'intorno aeroportuale"».

(Considerato, 4.2.1.)

I RIFIUTI E I SOTTOPRODOTTI

- Sentenza n. 62/2005 (red. Onida)

Divieto per le Regioni di sottrarsi unilateralmente alla questione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi; possibilità per lo Stato di prevedere la realizzazione di un impianto ad hoc

«(...) il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi - e quelli radioattivi lo sono - di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di "autosufficienza" delle singole Regioni (cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto "*not in my backyard*"), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. (...) La competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi».

(*Considerato*, *4.*, *15.*)

- Sentenza n. 247/2006 (red. Bile)

Divieto per le Regioni di sottrarsi unilateralmente alla questione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi

«(...) il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che ha una dimensione nazionale, non può essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio della c.d. autosufficienza a livello regionale, dovendo invece tenersi conto della possibile irregolare distribuzione di tali rifiuti sul territorio nazionale».

(*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 284/2006 (red. Quaranta)

Riconducibilità del settore dei rifiuti alla materia "tutela dell'ambiente"

Nell'ambito della «competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente"» si colloca «il settore relativo alla gestione dei rifiuti (sentenze n. 161 e n. 62 del 2005; n. 312 e n. 96 del 2003)».

(*Considerato*, 3.1.)

- Sentenza n. 378/2007 (red. Maddalena)

Il carattere esclusivo della competenza statale in materia di ambiente non esclude la possibilità che lo Stato attribuisca funzioni relative ai rifiuti ad altri enti costitutivi della Repubblica

I rifiuti «non possono che ricadere nella competenza dello Stato, in base ai (...) principi che regolano i rapporti tra Stato ed autonomie. È da avvertire, peraltro, che la competenza dello Stato (...) è poi espressamente prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera s), il quale parla di una competenza esclusiva in materia di "ambiente ed ecosistema". Tale competenza esclusiva, inoltre, non esclude che lo Stato possa anche attribuire alla Provincia funzioni al riguardo».

(*Considerato*, 5.)

- Sentenza n. 62/2008 (red. Tesauro)

Convergenza di interessi e di competenze statali e regionali nel settore dei rifiuti

«(...) la disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. (...) anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la "competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...], così nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute", ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005; altresì, sentenze n. 380 del 2007, n. 12 del 2007, n. 247 del 2006)». La legislazione regionale deve attenersi alla «disciplina uniforme stabilita dal legislatore statale nella materia ambientale, in ordine all'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti», «proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 173 del 1998; si vedano, altresì, le sentenze n. 194 del 1993, n. 307 del 1992)».

(*Considerato*, 7., 10.)

- Sentenza n. 277/2008 (red. Quaranta)

Riconducibilità del settore dei rifiuti alla materia "tutela dell'ambiente"

Nell'ambito della «competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente"» si colloca «il settore relativo alla gestione dei rifiuti (sentenze n. 284 del 2006; n. 161 e n. 62 del 2005; n. 312 e n. 96 del 2003)».

(*Considerato*, 2.3.)

- Sentenza n. 61/2009 (red. Maddalena)

Riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia "tutela dell'ambiente"

Le disposizioni che «attengono alla disciplina dei rifiuti» sono «come tali riconducibili (da ultimo, sentenza n. 10 del 2009) alla materia della tutela dell'ambiente». I rifiuti «rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza

n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007)». (*Considerato, 2.1, 4.*)

- Sentenza n. 247/2009 (red. Napolitano)

La legittimità dell'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative inerenti alla materia ambientale, avuto riguardo alla necessaria uniformità della tutela ambientale ed al carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici (consorzi nazionali per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi); riconducibilità della disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (anche) alla materia ambientale; la specificità della bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame; possibilità per lo Stato di disciplinare la bonifica dei siti contaminati anche con disposizioni di dettaglio e/o regolamentari; la garanzia finanziaria richiesta al responsabile dell'inquinamento quale livello uniforme di tutela ambientale; l'inderogabilità della disciplina statale della bonifica dei siti d'interesse nazionale, che non tollera una diversa normazione regionale

«(...) deve osservarsi che è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale. Nel caso in esame, quindi, la scelta di attribuire a consorzi nazionali "le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti [...] risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale" (sentenza n. 235 del 2009)». Anche la disciplina del Consorzio nazionale imballaggi e di altri consorzi nazionali specializzati, «per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale» in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, «consente di rinvenire (...) quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario. (...) a prescindere dalla qualificazione da riconoscersi alla nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la relativa disciplina è comunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato. Infatti, tanto se la si qualifichi come corrispettivo per il servizio reso, quanto se la si ritenga un'imposizione di tipo tributario, non è possibile ricondurla ad alcun titolo competenziale regionale. (...) la disciplina in esame rientra anche nella materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la determinazione della tariffa si inserisce in un complesso assetto normativo diretto (...) ad "assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità", ed a "promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi", "promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale"; "assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani" (...). Stante l'individuazione delle sopraindicate materie di competenza esclusiva statale tanto se si attribuisca alla tariffa la natura di corrispettivo quanto se le si riconosca la natura di tributo, spetta comunque allo Stato anche il potere regolamentare. (...) sebbene (...) la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi (...) nella tematica relativa alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree» che chiama in causa la competenza regionale residuale in materia di agricoltura. La Corte ha «già inquadrato la disciplina della bonifica dei siti contaminati nell'ambito della materia tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 214 del 2008). Ne consegue che» allo Stato «spetta, anche con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, disciplinare le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati». Nell'esercizio della sua competenza esclusiva, «ben può il legislatore statale prevedere un limite massimo della garanzia finanziaria che le Regioni possono chiedere al responsabile dell'inquinamento, trattandosi di un livello uniforme di tutela che, nel limite massimo previsto, lascia, tra l'altro, alle amministrazioni competenti il potere di imporre la percentuale più opportuna». La disciplina della bonifica dei siti d'interesse nazionale deve essere inquadrata nella materia della «tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come del resto già affermato, riguardo allo specifico tema di cui trattasi, da questa Corte con la sentenza n. 214 del 2008. (...) questa Corte, affrontando il tema della bonifica dei siti contaminati, (...) ha precisato che "la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 62 del 2008; sentenza n. 378 del 2007). Spetta infatti alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. In tali casi, infatti, una eventuale diversa disciplina regionale, anche più rigorosa in tema di tutela dell'ambiente, rischierebbe di sacrificare in maniera eccessiva e sproporzionata gli altri interessi confliggenti considerati dalla legge statale nel fissare i cosiddetti valori soglia (sentenza n. 246 del 2006; sentenza n. 307 del 2003). Pertanto, anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle Regioni, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale. (...) le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"».

(Considerato, 3.5., 3.6., 4.1., 7.2., 7.3., 9.3., 9.4., 9.6., 10.5, 11.)

- Sentenza n. 249/2009 (red. Tesauro)

La competenza statale esclusiva in materia di rifiuti non esclude la possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio delle proprie competenze, per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali; carattere pervasivo della disciplina dei rifiuti anche rispetto alle attribuzioni regionali; necessità di valutare, in termini di adeguatezza, l'incidenza sulle materie regionali; carattere esclusivamente statale della disciplina degli accordi e dei contratti di programma per la promozione delle tecniche

maggiormente rispettose dell'ambiente; l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero

«(...) la disciplina dei rifiuti si colloca, per giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008). Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la "competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [...]", ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007). La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007). La disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare (...) la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi». La disciplina degli «accordi e contratti di programma finalizzati a promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale, di tecniche volte ad assicurare livelli più elevati di tutela dell'ambiente (mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale nonché del ritiro dei beni di consumo al termine del ciclo di utilità)» inerisce ad un «ambito normativo (...) riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali». Il «procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica» per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti «è puntualmente disciplinato al fine di assicurare che il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarità della messa in esercizio dei predetti impianti "proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale" (sentenze n. 62 del 2008, n. 173 del 1998; si vedano, altresì, le sentenze n. 194 del 1993 e n. 307 del 1992)». (Considerato, 11., 19., 21.)

- Sentenza n. 314/2009 (red. Finocchiaro)

La competenza statale esclusiva in materia di rifiuti non esclude la possibilità per le Regioni di intervenire, nell'esercizio delle proprie competenze, per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali (nella specie, la localizzazione degli impianti di trattamento)

«La disciplina statale dei rifiuti, collocandosi nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. - costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela

uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007). Resta, peraltro, ferma la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali: infatti, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente, vengono in rilievo altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (da ultimo, sentenza n. 249 del 2009). La localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio, nel rispetto dei criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali (fissati in attuazione dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006), che rappresentano soglie inderogabili di protezione ambientale, attiene al "governo del territorio"».

(*Considerato*, 2.2.)

- Sentenza n. 127/2010 (red. Finocchiaro)

Possibilità per lo Stato di emanare regolamenti nella materia dei rifiuti, attribuita alla sua competenza esclusiva; divieto per il legislatore regionale di restringere la nozione comunitaria e statale di rifiuto ovvero di introdurre limiti quantitativi non previsti nella regolamentazione statale unitaria

«La materia dei rifiuti attiene alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela ambientale (sentenze n. 10 e 314 del 2009, n. 62 del 2008), e, in tale materia, è consentito allo Stato emanare regolamenti, per esigenze di uniformità (sentenze n. 233 del 2009 e 411 del 2007)». La stessa nozione di rifiuto riguarda «la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato. Non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di "rifiuto" stabilita dalla legislazione statale in attuazione della direttiva comunitaria (sentenze nn. 61 e 315 del 2009). (...) non è consentito al legislatore regionale introdurre limiti quantitativi non previsti nella regolamentazione statale unitaria, ai fini di sottrarre un oggetto a una determinata disciplina (così, in tema di adempimenti connessi alla disciplina dei rifiuti pericolosi, la sentenza n. 315 del 2009), specie ove si tratti di ambiti tecnici per l'attuazione di livelli di tutela uniforme (sentenza n. 249 del 2009)».

- Sentenza n. 278/2010 (red. De Siervo)

Riconducibilità alla competenza statale in materia di ambiente della disciplina riguardante i rifiuti radioattivi

In ordine alla disciplina della costruzione e dell'esercizio di «impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita», «cessata la preponderanza degli interessi connessi alla produzione dell'energia, si pone la necessità, dai primi distinta, di assicurare un idoneo trattamento delle scorie radioattive. Questa Corte ha già affermato, in tal caso, che "la competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi" (sentenza n. 62 del 2005, punto 15 del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 247 del 2006), purché, nel rispetto della convergente competenza concorrente in tema di governo del territorio, "siano adottate modalità di

attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi" (sentenza n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto)». (*Considerato, 12.*)

- Sentenza n. 331/2010 (red. De Siervo)

L'assetto delle competenze in materia di energia nucleare: riconducibilità alla tutela dell'ambiente delle disposizioni sui rifiuti radioattivi

«Questa Corte, con la sentenza n. 278 del 2010, ha già chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte disposizioni normative concernenti il settore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi. Quanto a questi ultimi, in particolare, si è ribadito, in conformità alla precedente giurisprudenza (sentenze n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005), che si verte nella materia, di competenza esclusiva statale, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre, con riguardo agli impianti di produzione, un giudizio di prevalenza ha condotto ad indicare come prioritaria la materia, a riparto concorrente, della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto). La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, si distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma restando la necessità di forme di collaborazione all'esercizio delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata. La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell'intesa stessa, spetta, di conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia».

(Considerato, 7.)

- Sentenza n. **33/2011** (red. De Siervo)

Riconducibilità alla competenza statale in materia di ambiente della disciplina riguardante i rifiuti radioattivi; esclusione del coinvolgimento del sistema regionale nello smantellamento degli impianti nucleari a fine vita

Nel settore dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare, «cessata la preponderanza degli interessi connessi alla produzione dell'energia, si pone la necessità, dai primi distinta, di assicurare un idoneo trattamento delle scorie radioattive», nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. La normativa «concernente lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dello Stato: (...) la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale. (...) la fase di gestione dei rifiuti radioattivi va ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente».

(*Considerato*, 6.6., 6.7., 6.8.)

- Sentenza n. 187/2011 (red. Napolitano)

Riconducibilità della disciplina dei rifiuti all'ambito materiale della tutela dell'ambiente e conseguente preclusione di regolamentazioni regionali

La disciplina dei rifiuti ricade, «per costante giurisprudenza costituzionale, nella più generale materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (così, fra le più recenti, le sentenze n. 373 del 2010, n. 127 del 2010 e n. 61 del 2009). (...) all'attribuzione allo Stato della competenza in ordine alla disciplina dei rifiuti consegue che "non sono [...] ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia" (sentenza n. 373 del 2010), posto che la normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (sentenze n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008)». (*Considerato, 4.2.*)

- Sentenza n. 54/2012 (red. Carosi)

Divieto per le Regioni di sottrarsi agli oneri di solidarietà economica e sociale connessi allo sviluppo della produzione di energia nucleare; riconducibilità del settore dei materiali e dei rifiuti radioattivi alla materia "tutela dell'ambiente"; impossibilità di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi sulla base di un criterio di autosufficienza delle singole Regioni; spettanza al legislatore statale dell'individuazione delle idonee modalità di collaborazione con le Regioni in tema di gestione dei rifiuti radioattivi

«(...) nessuna Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare - può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale. Ciò vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti (...). Con la citata sentenza n. 331 del 2010 è stato ribadito, nel solco della precedente giurisprudenza (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010 e n. 33 del 2011), che le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). (...) è stato (...) affermato, con particolare riferimento a rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello smaltimento – e, più in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono - non può essere risolto, alla luce della rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di "autosufficienza" delle singole Regioni (principi conformi si rinvengono nelle sentenze n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247 del 2006), poiché occorre tener conto quantomeno della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza». Le «idonee modalità di collaborazione» imposte dall'«incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale» di materiali e rifiuti radioattivi «devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui operato, ove si riveli lesivo dell'autonomia regionale, potrà soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di costituzionalità della Corte (così la sentenza n. 310 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto)».

(Considerato, 3.)

- Sentenza n. 158/2012 (red. Silvestri)

Il potere di concedere deroghe ai Comuni in materia di raccolta differenziata: titolarità statuale e coinvolgimento regionale

«(...) la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene allo Stato – titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – e si inserisce nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione. Quest'ultima pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe».

(Considerato, 3.1.)

- Sentenza n. 159/2012 (red. Napolitano)

Inderogabilità della disciplina statale relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; riconducibilità della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti alla competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale

«(...) la disciplina relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (...) già è stata scrutinata da questa Corte che – sia pure con riferimento al diverso parametro costituito dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. – ne ha affermato la inderogabilità da parte della legislazione regionale». La «disciplina relativa alla gestione dei rifiuti» è stata ascritta dalla «costante giurisprudenza di questa Corte (...) alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (...) riservata, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato (*ex multis*: sentenze n. 373 del 2010; n. 127 del 2010; n. 61 del 2009)».

(*Considerato*, 4.2., 6.1.)

- Sentenza n. 285/2013 (red. Cassese)

Riconducibilità alla materia ambientale della gestione dei rifiuti; attribuzione allo Stato del potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale; divieto per le Regioni di impedire la realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale

«Come più volte precisato da questa Corte, la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" riservata, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato (*ex multis*, sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009). (...) la disciplina della gestione dei rifiuti, come già osservato, rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato (*ex multis*, sentenze n. 54 del 2012, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009). Esercitando tale competenza, lo Stato ha regolato, con l'art. 195, comma 1, lettera *f*), del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale. Questa Corte ha rilevato che "la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto "*not in my back-yard*"), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale" (sentenza n. 62 del 2005). Questa Corte, in altre materie

come quella della localizzazione di impianti energetici, ha affermato il principio generale per cui la Regione "non può introdurre 'limitazioni alla localizzazione', ben può somministrare 'criteri di localizzazione', quand'anche formulati 'in negativo', ovvero per mezzo della delimitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del legislatore regionale, e purché ciò non determini l'impossibilità di una localizzazione alternativa" (sentenza n. 278 del 2010); del resto, "la generale esclusione di inidoneità di specifiche tipologie di aree" (sentenza n. 224 del 2012); pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti (sentenza n. 192 del 2011)». (*Considerato, 4.1., 5.*)

(Considerato, 4.1., 5.)

- Sentenza n. 300/2013 (red. Cartabia)

Riconducibilità alla materia ambientale del trattamento dei residui di produzione; alla fonte regionale è preclusa la possibilità di disciplinare la semplificazione amministrativa delle procedure e i requisiti per considerare specifiche sostanze come sottoprodotti

Il «trattamento dei residui di produzione», «secondo la giurisprudenza di questa Corte è riconducibile alla "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze (...). (...) l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare "la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni", senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole – in capo alle Regioni e Province autonome. A sua volta l'art. 184-*bis* del Codice dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti (...) prevede che ben possano essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Ma anche all'adozione di tali criteri può provvedere, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, solo un decreto ministeriale, senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale».

(Considerato, 5.1.)

- Sentenza n. 70/2014 (red. Morelli)

Riconducibilità alla materia ambientale del trattamento dei residui di produzione

Il «trattamento dei residui di produzione (...) non è riferibile a nessuna competenza propriamente regionale o provinciale – né statutaria, né, desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) (sentenze n. 127 del 2010, n. 249 e n. 61 del 2009) – ma si colloca, viceversa, nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma, lettera *s*), del citato art. 117 Cost.».

(Considerato, 2.1.)

- Sentenza n. 181/2014 (red. Cassese)

Preclusione di interventi regionali nell'ambito del trattamento dei sottoprodotti

La «disciplina del trattamento dei sottoprodotti costituisce un ambito nel quale "è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo" (sentenze n. 70 del 2014 e n. 300 del 2013)».

(*Considerato*, 5.2.)

- Sentenza n. 269/2014 (red. Cartabia)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina dei rifiuti e delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo

«(...) secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 285 del 2013, n. 244 del 2011, n. 249 del 2009, n. 62 del 2008), la disciplina dei rifiuti "si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze. (...) Che quella dello smaltimento delle terre e rocce da scavo sia disciplina che interviene in materia di legislazione statale esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è principio reiteratamente affermato da una serie di recenti sentenze di questa Corte (n. 232 del 2014; n. 70 del 2014; n. 300 del 2013): "la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla 'tutela dell'ambiente', affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale"». (*Considerato, 10.1., 10.2.*)

- Sentenza n. 16/2015 (red. Cartabia)

Riconducibilità alla materia ambientale della definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti

«(...) attiene alla "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato, la definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti». (*Considerato*, 4.2.)

LE ACQUE

- Sentenza n. 168/2008 (red. Gallo)

Il finanziamento di progetti diretti a favorire l'accesso alle risorse idriche

Un fondo statale, avente il «fine di finanziare progetti diretti a favorire l'accesso alle risorse idriche», riguarda, tra le altre, la materia della "tutela dell'ambiente", «di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), in quanto (...) incide sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della 'biosfera' e, quindi, dell'ambiente, inteso "come 'sistema' [...] nel suo aspetto dinamico" (sentenze n. 378 e n. 144 del 2007)». (*Considerato, 5.1.*)

- Sentenza n. 232/2009 (red. Mazzella)

Riconducibilità delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione all'ambito materiale della tutela dell'ambiente; legittimità di poteri statali di indirizzo e di coordinamento; il piano di bacino quale fondamentale strumento di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque; il finanziamento degli interventi di tutela del suolo Le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione «sono riconducibili alla materia "tutela dell'ambiente". In effetti, già la prima delle norme contenute nella sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 53), nell'individuare le finalità delle disposizioni che compongono la sezione medesima, dichiara che esse "sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione". Sono scopi che attengono con buona evidenza direttamente alla tutela delle condizioni e qualità intrinseche del suolo e non già alla sua utilizzazione. Simile osservazione vale per tutte le disposizioni che compongono la sezione I. Si tratta di interventi (conservazione e recupero del suolo, difesa e sistemazione dei corsi d'acqua, moderazione delle piene, disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, difesa e consolidamento dei versanti e degli abitati contro frane, valanghe e altri fenomeni di dissesto, contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica e di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e conservazione dei beni; regolamentazione dei territori interessati dai predetti interventi ai fini della loro tutela ambientale, riordino del vincolo idrogeologico) miranti non già a disciplinare come e secondo quali regole l'uomo debba stabilire propri insediamenti (abitativi, industriali, eccetera) sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suolo, così come le norme contro l'inquinamento delle acque mirano a garantire un determinato standard qualitativo dei corpi idrici, quelle contro l'inquinamento atmosferico uno specifico livello qualitativo dell'aria, e così via. (...) ricordato che si verte in materia di tutela dell'ambiente, il riconoscimento di un potere di indirizzo e coordinamento in capo allo Stato è connaturato all'attribuzione allo stesso Stato della competenza legislativa esclusiva in materia. (...) i piani di bacino, costituendo il fondamentale strumento di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, anche al fine di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, rientrano a pieno

titolo nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente. (...) il piano di bacino costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque, onde esso appartiene alla materia della tutela dell'ambiente. (...) gli interventi previsti a difesa del suolo dalla sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 "sono a totale carico dello Stato" (art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006). Gli stanziamenti che (...) sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento sono quindi finanziamenti erogati dallo Stato per l'esecuzione di attività riconducibili ad una materia rientrante nella sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente)».

(Considerato, 3., 8.2., 8.4., 16.4., 24.1.)

- Sentenza n. 246/2009 (red. Gallo)

Riconducibilità alla materia ambientale delle discipline riguardanti le sanzioni per le violazioni concernenti gli scarichi e la tutela della qualità dei corpi idrici, le modalità di organizzazione del servizio idrico integrato e la determinazione della relativa tariffa; la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche con l'attribuzione di competenze all'autorità d'ambito

«(...) la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell'ambito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono (ex multis, sentenze n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). Nel caso di specie, la regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni è funzionale alla disciplina "delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza", e cioè alle sanzioni previste dal precedente art. 133, le quali si riferiscono a violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, come tali ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato (come affermato da questa Corte con la sentenza n. 233 del 2009). (...) Il versamento all'entrata del bilancio regionale costituisce (...) una mera appostazione contabile, al fine di realizzare la destinazione al risanamento e alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, cioè a finalità meramente ambientali. La circostanza che siano le Regioni a provvedere alla ripartizione delle somme fra gli interventi di prevenzione e di risanamento costituisce unicamente un'attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni stesse in una materia di esclusiva competenza legislativa statale. (...) l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come 'sistema' [...] nel suo aspetto dinamico" (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007). (...) Se (...) le modalità dell'organizzazione del servizio idrico, nelle loro linee generali, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rientra in tale competenza anche stabilire le condizioni in presenza delle quali i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possono non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e cioè che la gestione del servizio sia operata direttamente da parte dell'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune. (...) Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato (...) livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico). La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare "anche secondo il principio 'chi inquina paga'" (art. 154, comma 2)». La disciplina della tariffa «è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che quest'ultimo ha, nella specie, potestà regolamentare ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., senza che vengano in rilievo esigenze di leale collaborazione. (...) L'attività di riscossione della tariffa rappresenta (...) uno dei profili essenziali della disciplina di quest'ultima, che è a sua volta riconducibile alle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale». (*Considerato*, 7., 12.2., 12.5.1., 17.4., 17.6., 18.)

- Sentenza n. 251/2009 (red. Saulle)

La materia ambientale ricomprende gli ambiti della tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione della sua utilizzazione

La «materia della "tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione dell'utilizzazione di essa" (...) rientra senz'altro nella materia "tutela dell'ambiente"». (*Considerato, 18.1.*)

- Sentenza n. 254/2009 (red. Mazzella)

La materia ambientale ricomprende le disposizioni di tutela delle acque dall'inquinamento; l'attività di monitoraggio quale misura di tutela ambientale

Le norme del Codice dell'ambiente riguardanti la "tutela delle acque dall'inquinamento" «sono riconducibili alla materia "tutela dell'ambiente". Si tratta, infatti, di disposizioni aventi finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque. (...) vertendosi in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi» per la conoscenza e la verifica dello «stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico», «appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici. Non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque. Anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente».

(Considerato, 3., 6.1., 18.1.)

- Sentenza n. 1/2010 (red. Maddalena)

I limiti di tutela ambientale alle concessioni di acque minerali e termali; il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione

«(...) le concessioni di acque minerali e termali, e cioè i provvedimenti amministrativi che riguardano la loro utilizzazione, devono osservare i limiti di tutela ambientale posti dal Piano di tutela delle acque, in modo che non sia pregiudicato il patrimonio idrico (...) e sia assicurato l'equilibrio del bilancio idrico (...). Alla luce (...) dell'orientamento espresso da questa Corte in ordine alla materia della "tutela dell'ambiente", deve reputarsi che anche il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentino livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale (sentenze n. 61 del 2009 e n. 225 del 2009). A conforto della riconosciuta rilevanza ambientale della fissazione del termine di durata di tutte le concessioni, comprese quelle concernenti le acque minerali e termali, e quindi della sua sottoposizione ai limiti di tutela ambientale fissati ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., soccorre l'ulteriore considerazione secondo la quale una dilatazione eccessiva del termine di durata già trentennale (...) urterebbe contro la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione sia di impatto ambientale (VIA), sia di incidenza (...). (...) In definitiva, la previsione di legge statale che fissa il termine di durata delle concessioni di derivazione di acque si giustifica quale livello adeguato e non riducibile in materia di tutela dell'ambiente anche in ragione della incidenza che esso può avere ai fini della VIA, la cui riconduzione alla competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost., questa Corte ha ancora di recente ribadito (sentenza n. 225 del 2009)». (*Considerato*, 3.1., 3.2., 3.3.)

- Sentenza n. 29/2010 (red. Gallo)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina riguardante la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici

«(...) dall'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Come ribadito da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009, "attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato [...] livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e 'le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale' e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico)" del d.lgs. n. 152 del 2006. Nella medesima pronuncia si è altresì rilevato che "la finalità della tutela dell'ambiente viene [...] in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare", tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare "anche secondo il principio chi inquina paga" (art. 154, comma 2). (...) L'uniforme metodologia tariffaria, adottata con l'interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d'ambito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. (...) il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della

tariffa di tale servizio, persegue l'obiettivo - oltre che di tutelare l'ambiente - di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario». (*Considerato, 2.1., 2.2.*)

- Sentenza n. 142/2010 (red. Gallo)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina riguardante la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; divieto per il legislatore regionale di dettare una normativa difforme da quella statale

«Come affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, "in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato". Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare "anche secondo il principio chi inquina paga" (art. 154, comma 2). (...) Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale». (*Considerato*, 2.2.2., 2.3.2.)

Considerato, 2.2.2., 2.5.2.)

- Sentenza n. 168/2010 (red. De Siervo)

Il piano di bacino quale fondamentale strumento di pianificazione in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque

Il piano di bacino «costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque, onde esso appartiene alla materia della tutela dell'ambiente» (sentenza n. 232 del 2009). (*Considerato*, *3.2.*)

- Sentenza n. 234/2010 (red. Napolitano)

Riconducibilità alla materia ambientale delle norme in tema di autorizzazione agli scarichi Le «norme in tema di autorizzazione agli scarichi» sono «riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente (sentenza n. 254 del 2009)», «rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.». (*Considerato*, 2.) - Sentenza n. 325/2010 (red. Gallo)

Riconducibilità alla materia ambientale della normativa riguardante l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; divieto per le Regioni di derogare alla disciplina statale del servizio idrico integrato

«Con riferimento (...) allo specifico settore del servizio idrico integrato, questa Corte – (...) scrutinando la disciplina della determinazione della tariffa d'ambito territoriale ottimale – ha stabilito che la normativa riguardante l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito e la determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di *price cap* (art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006) attiene all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali competenze regionali, che ne risultano così corrispondentemente limitate. Ciò in quanto tale disciplina, finalizzata al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, consente la razionalizzazione del mercato ed è quindi diretta a garantire la concorrenzialità e l'efficienza del mercato stesso (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 2009). (...) la disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" (sentenza n. 246 del 2009) e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina». (*Considerato, 7., 18.1.1.*)

- Sentenza n. 341/2010 (red. Criscuolo)

Riconducibilità alla materia ambientale delle attività relative alla difesa del suolo

«(...) le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (*ex plurimis*: sentenze n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009)». (*Considerato*, 5.2.)

- Sentenza n. 44/2011 (red. Finocchiaro)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina degli scarichi idrici e della tutela delle acque dall'inquinamento; il Piano di tutela delle acque quale fondamentale strumento della strategia di contrasto all'inquinamento

«La disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato *ex* art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (sentenze n. 246 e n. 251 del 2009). (...) La legislazione nazionale di settore appronta una tutela delle acque attraverso una complessa attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione (art. 56 del d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. Codice dell'ambiente), al fine, fra l'altro, di proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, e comunque impedirne ulteriori deterioramenti (art. 73). Strumento fondamentale di programmazione, attuazione e controllo è il Piano di tutela delle acque, per l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici, stabiliti dalle norme tecniche dello stesso Codice dell'ambiente, che la Regione deve predisporre e aggiornare, in vista del progressivo raggiungimento degli obiettivi

di qualità (art. 76). La stessa disciplina degli scarichi è approntata dal Codice dell'ambiente in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque entro i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte III dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che sono inderogabili dalle Regioni».

(Considerato, 3.3.)

- Sentenza n. **128/2011** (red. Gallo)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale

«Con la sentenza n. 246 del 2009, questa Corte ha affermato che la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene (...) alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come sistema [...] nel suo aspetto dinamico" (nello stesso senso, sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)». (*Considerato, 2.*)

- Sentenza n. 187/2011 (red. Napolitano)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina degli scarichi idrici e della tutela delle acque dall'inquinamento

«(...) anche di recente, questa Corte ha espressamente affermato che "la disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato" (sentenza n. 44 del 2011)». (*Considerato, 2.1.*)

- Sentenza n. 62/2012 (red. Gallo)

Riconducibilità della disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla materia ambientale

«(...) la disciplina dell'affidamento della gestione del SII attiene, come piú volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)». (*Considerato*, *3.2.*)

- Sentenza n. 133/2012 (red. Napolitano)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina degli scarichi idrici; necessità che il provvedimento autorizzatorio in tema di scarichi idrici venga adottato previa positiva verifica dell'esistenza dei relativi requisiti

L'art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato «ritenuto espressione della tutela approntata dallo Stato in tema di autorizzazione agli scarichi idrici, peraltro ascrivibile, per

giurisprudenza costituzionale consolidata, alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis: sentenze nn. 187 e 44 del 2011, n. 234 del 2010, n. 254 e n. 251 del 2009). (...) la disciplina degli scarichi idrici, per costante giurisprudenza di questa Corte, si colloca nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. (...) questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità che il provvedimento autorizzatorio in tema di scarichi idrici (più in generale, di smaltimento dei rifiuti), "venga concesso previa positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio" dello stesso (sentenze n. 234 del 2010 e n. 62 del 2008), dichiarando l'illegittimità costituzionale di norme delle Regioni che prevedevano forme di "prorogatio destinat[e] a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni", in quanto tale disciplina, da un lato, non "garantisce che le autorizzazioni in corso di 'esercizio' (originario o prorogato) [siano] state – ab origine o in sede di proroga – assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall'altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege, l'elusione dell'obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato" (sentenza n. 67 del 2010)». (*Considerato*, 3., 4.1., 4.2.)

- Sentenza n. 28/2013 (red. Cartabia)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina relativa alla garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico

«La garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta ad evitare l'esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la "conservazione" del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., relativa alla tutela dell'ambiente».

(Considerato, 11.)

- Sentenza n. 50/2013 (red. Silvestri)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina del servizio idrico integrato

«Il servizio idrico integrato è stato qualificato da questa Corte come "servizio pubblico locale di rilevanza economica" (sentenza n. 187 del 2011), pur nel rilievo che tale espressione non è mai utilizzata in ambito comunitario (sentenza n. 325 del 2010). La giurisprudenza costituzionale è inoltre univoca nel ritenere che la disciplina normativa di tale servizio ricade nelle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, la potestà legislativa regionale deve contenersi nei limiti, negativi e positivi, tracciati dalla legislazione statale». (*Considerato, 4.1.*)

- Sentenza n. 67/2013 (red. Tesauro)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina riguardante la determinazione della tariffa relativa al servizi idrico

«Questa Corte ha in più occasioni affrontato il problema dell'ambito materiale in cui collocare la disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico (...). In particolare, con la sentenza n. 246 del 2009, la Corte ha scrutinato la disciplina della determinazione della tariffa d'ambito territoriale ottimale (...). La pronuncia ha evidenziato che i poteri legislativi esercitati dallo Stato (...) "attengono all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali". Successivamente, la sentenza n. 29 del 2010 ha ribadito che dal complesso normativo contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Secondo questa Corte, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale". La finalità della tutela dell'ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali. (...) La costante giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, ha dunque ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato». (*Considerato*, 4.)

- Sentenza n. 209/2014 (red. Cartabia)

Riconducibilità alla materia ambientale della disciplina degli scarichi in fognatura; illegittimità di previsioni regionali di silenzio-assenso alla scadenza di un termine più breve di quello stabilito con norma statale

«Questa Corte ha già precisato che la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (*ex plurimis*, sentenze n. 187 e n. 44 del 2011). (...) Questa Corte ha inoltre già avuto occasione di precisare che la previsione del silenzio-assenso dell'amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela in materia ambientale (*ex plurimis*, sentenza n. 315 del 2009), con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali». (*Considerato*, 7.)

- Sentenza n. 32/2015 (red. Napolitano)

L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato

«L'affidamento della gestione del SII attiene, altresì, alla materia della tutela dell'ambiente, parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 62 del 2012 e n. 187 del 2011). (...) La razionalizzazione della gestione del servizio idrico è stata attuata dal legislatore statale consentendo alle Regioni di definire gli ambiti territoriali ottimali ed istituire strutture diversamente denominate (enti, comitati, autorità) alle quali sono trasferite le competenze degli enti locali che necessariamente vi fanno parte (sentenze n. 307 e

n. 246 del 2009). La Corte ha altresì chiarito che la disciplina tesa al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, demandando ad un'unica Autorità preposta all'ambito le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del SII, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (...) in materia di tutela dell'ambiente in quanto "l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema [...] nel suo aspetto dinamico (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007) (sentenza n. 246 del 2009)". Va rammentato, per completezza, che la giurisprudenza di questa Corte riconduce ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (ex plurimis, sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009) sia l'affidamento della gestione di detto servizio (sentenze n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, oltre alle già citate sentenze n. 325 e n. 142 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009)». In base alla normativa statale, «"la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO" poiché "la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (così determinando, indirettamente, anche le forme di gestione)" (sentenza n. 62 del 2012)». Nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente rientra «anche stabilire le condizioni in presenza delle quali i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possono non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e cioè che la gestione del servizio sia operata direttamente da parte dell'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune» (sentenza n. 246 del 2009). (Considerato, 6.1., 7., 7.1.)

LA TUTELA DELLA FAUNA

- Sentenza n. 536/2002 (red. Contri)

La sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria «(...) la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 323 del 1998, vi è un "nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi - accanto all'elencazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio". (...) La disciplina statale che prevede come termine per l'attività venatoria il 31 gennaio si inserisce, dunque, in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso. La suddetta disciplina risponde senz'altro a quelle esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell'intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale». (Considerato, 6., 7.)

- Sentenza n. 226/2003 (red. Contri)

La sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria «La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è stata considerata, proprio nella richiamata sentenza n. 536 del 2002, come "rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili" e quindi rispondente all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Allungare il termine della chiusura della stagione venatoria oltre quello previsto dalla legge statale equivale ad incidere sul "nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi - accanto all'elencazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio" (sentenza n. 323 del 1998)». (*Considerato, 5.*)

- Sentenza n. **311/2003** (red. Capotosti)

La sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria

«(...) questa Corte ha più volte ribadito, con riferimento sia alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003), che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di *standard* minimi di tutela della fauna. In questo quadro prorogare la stagione venatoria oltre i termini previsti dalla legge statale equivale ad incidere sul nucleo minimo - comprensivo anche delle modalità di caccia - di salvaguardia della fauna selvatica, violando così uno *standard* di tutela uniforme valido per l'intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato». (*Considerato, 3.2.*)

- Sentenza n. **391/2005** (red. Contri)

La sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria

«Come questa Corte ha più volte ribadito, sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002), la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 "è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di *standard* minimi di tutela della fauna" (sentenza n. 311 del 2003). Analoga *ratio* va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili». (*Considerato, 3.*)

- Sentenza n. 250/2008 (red. Saulle)

Il potere regionale di autorizzare il prelievo venatorio in deroga; l'annullamento governativo dei provvedimenti regionali in deroga

«La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE è esercitabile dalla Regione in via eccezionale, "per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima" (sentenza n. 168 del 1999)». Il «potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992» é «finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale». (*Considerato, 4., 6.*)

- Sentenza n. **387/2008** (red. Silvestri)

L'esigenza di circoscrivere dettagliatamente le eccezioni alle regole generali sulle modalità e sui limiti di esercizio della caccia; il ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)

«In materia di protezione della fauna, assume particolare rilievo la disciplina rigorosa dei prelievi venatori in deroga, per l'evidente motivo che le eccezioni alle regole generali sulle modalità e sui limiti dell'esercizio della caccia rischiano di incidere negativamente, se non dettagliatamente circoscritte, sulla conservazione delle diverse specie animali». Il ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) «è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte come quello di organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome (sentenze n. 210 del 2001 e n. 4 del 2000), proprio nella prospettiva di un controllo efficace degli *standard* uniformi di tutela della fauna selvatica». (*Considerato, 5.2., 11.1.*)

- Sentenza n. **405/2008** (red. Saulle)

L'annullamento governativo dei provvedimenti regionali sul prelievo venatorio in deroga

Il «potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992», «previsto dall'art. 19-*bis* della legge statale da ultimo citata», é «finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale».

(Considerato, 5.)

- Sentenza n. 165/2009 (red. Saulle)

La sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria; individuazione delle specie cacciabili con norme fondamentali di riforma economicosociale

«(...) questa Corte ha più volte sottolineato che "la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome" e che "le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili" hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998)». (*Considerato, 3.*)

- Sentenza n. 272/2009 (red. Napolitano)

La sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria;

individuazione delle specie cacciabili con norme fondamentali di riforma economicosociale

«(...) questa Corte ha più volte sottolineato che "la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome" e che "le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili" hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998)».

(*Considerato*, 4.)

- Sentenza n. 233/2010 (red. Saulle)

Gli standard statali minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica, in quanto dettati da disposizioni aventi natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale, si impongono anche al rispetto dei legislatori territoriali dotati di autonomia differenziata L'art. 18 della legge n. 157 del 1992 «contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)». (*Considerato*, 3.2.)

- Sentenza n. 151/2011 (red. Silvestri)

La disciplina delle deroghe ai divieti imposti per la salvaguardia delle specie protette definisce standard uniformi e intangibili di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

«(...) la disciplina delle deroghe ai divieti imposti per la salvaguardia delle specie protette rientra tra gli standard uniformi e intangibili di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale (sentenza n. 387 del 2008). L'uniformità degli standard implica logicamente l'uniformità della loro applicazione, allo scopo di impedire che prassi amministrative diverse possano pregiudicare l'obiettivo della conservazione della fauna in modo equilibrato in tutto il territorio della Repubblica».

(*Considerato*, 3.3.)

- Sentenza n. 191/2011 (red. Napolitano)

La sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria

«(...) con giurisprudenza costante questa Corte ha affermato che la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006, nonché, successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010). (...) la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo in cui è permesso il prelievo venatorio ha ad oggetto, oltre che l'individuazione dei periodi dell'anno in cui esso è consentito, anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili». (*Considerato*, 2.1.)

- Sentenza n. 20/2012 (red. Lattanzi)

Divieto per le Regioni di approvare il calendario venatorio con legge anziché con provvedimento amministrativo

Le leggi regionali che approvano il calendario venatorio sono «tipiche leggi-provvedimento, in quanto le disposizioni che esse contengono sono prive di astrattezza e generalità, e sono destinate ad esaurire i propri effetti contingenti con lo spirare della stagione di caccia. Esse, piuttosto che a comporre interessi in conflitto secondo apprezzamenti propri della discrezionalità legislativa, tendono a tradurre in regole dell'agire concreto, e per il caso di specie, un complesso di valutazioni, basate su elementi di carattere squisitamente tecnicoscientifico: ciò, al fine di introdurre, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali (...), un elemento circoscritto di flessibilità all'interno dell'altrimenti rigido quadro normativo nazionale. L'intervento regionale viene infatti consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, alla cui verifica ben si presta un'amministrazione radicata sul territorio. In questa prospettiva, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, se da un lato predetermina gli esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati, dall'altro lato permette alla Regione l'introduzione di limitate deroghe ispirate a una simile finalità, e chiaramente motivate con riguardo a profili di natura scientifica (...). In questo contesto si è diffuso a livello regionale il fenomeno di attrarre alla forma della legge il provvedimento richiesto dalla normativa dello Stato (...). Nel vigore della revisione della Parte II del Titolo V della Costituzione, si è aggiunto che legittimamente la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza che le è riservata in via esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa (sentenze n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008). (...). Nel caso di specie, è pacifico che la selezione, sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all'attività venatoria, implichi l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002): il legislatore nazionale ha perciò titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge. Va ora aggiunto che, osservando gli ordinari criteri ermeneutici, spetta all'interprete, e a questa Corte in primo luogo, stabilire se una siffatta restrizione, giustificata alla luce della natura degli interessi in gioco, possa essere desunta dall'impianto logico della normativa statale, anche in difetto di una disposizione che la preveda univocamente. (...) Ciò premesso, la questione si risolve decidendo se l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui prevede che sia approvato dalla Regione "il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria", intenda con ciò prescriverne la forma di atto amministrativo, come suggerisce l'espressione letterale cui il legislatore statale ha voluto ricorrere. La risposta a un simile quesito deve essere affermativa. In via generale, si è già osservato che il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari "a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti" (sentenza n. 143 del 1989); viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità. La scelta che si provveda con atto amministrativo non solo è l'unica coerente in tale ordine di idee con il peculiare contenuto che nel caso di specie l'atto andrà ad assumere, e si inserisce dunque armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992, ma si riconnette altresì ad un regime di flessibilità certamente più marcato che nell'ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge. Ove si tratti di proteggere la fauna, un tale assetto è infatti il solo idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato (...). È chiaro che quando (...) vi è ragionevole motivo di supporre che l'attività amministrativa non si esaurisca in un unico atto, ma possa e debba tornare a svilupparsi con necessaria celerità per esigenze sopravvenute, le forme e i tempi del procedimento legislativo possono costituire un aggravio, persino tale in casi estremi da vanificare gli obiettivi di pronta regolazione dei casi di urgenza (...). L'intervento in questione forma poi oggetto di un obbligo da parte della Repubblica nei confronti dell'Unione, la cui direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (...), si prefigge di tutelare la fauna, assoggettando, tra l'altro, il regime derogatorio rispetto alle previsioni generali a stringenti requisiti (art. 9), e questa Corte, a tal proposito, ha già avuto modo di affermare che le deroghe non possono venire introdotte dalla Regione con legge-provvedimento, poiché verrebbe vanificato il potere di annullamento assegnato dall'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 al Presidente del Consiglio dei ministri (sentenza n. 250 del 2008). Bisogna ora precisare che non è solo lo speciale regime derogatorio, ma l'intero corpo provvedimentale su cui esso opera, quanto al calendario venatorio, che non tollera di venire irrigidito nella forma della legge, tenuto anche conto che tra regole ordinarie e deroghe eccezionali deve in linea di massima sussistere un'identità formale, che permetta alle seconde di agire sulle prime, fermo il potere di annullamento preservato in capo allo Stato. Vi sono infatti casi, indicati dall'art. 9, comma 1, lettera a), della direttiva n. 2009/147/CE, attuato dall'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, in cui l'allargamento dei limiti entro cui ordinariamente è consentita la caccia, se per un verso è tollerato dal diritto dell'Unione, per altro verso si impone, allo scopo di preservare significativi interessi ambientali di segno contrario, ovvero di altra natura, come, tra quelli selezionati dalla direttiva, la salute, la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea. In tali casi, la deroga necessita di venire introdotta con efficacia immediata, sicché angusto, e potenzialmente insufficiente, è lo spazio temporale aperto al legislatore regionale per rimuovere eventuali ostacoli in tal senso provenienti dalla legge-provvedimento. Infine, è ben noto che il passaggio dall'atto amministrativo alla legge implica un mutamento del regime di tutela giurisdizionale, tutela che dal giudice comune passa alla giustizia costituzionale. Non che questa Corte sia sprovvista dei mezzi per sospendere l'esecuzione di una legge ritualmente impugnata in via principale (art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87); tuttavia, ciò si verifica a condizione che il Governo abbia promosso la relativa questione di legittimità costituzionale. Si è già sottolineato (sentenza n. 271 del 2008) che il legislatore statale può preferire lo strumento del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice comune, e ciò in ragione sia della disponibilità del ricorso in capo alle parti private legittimate, sia dei tempi con cui il giudice può assicurare una pronta risposta di giustizia, sia della latitudine dei poteri cautelari di cui esso dispone, sia dell'ampiezza del contraddittorio che si può realizzare con i soggetti aventi titolo per intervenire, estranei invece, in linea di principio, al giudizio costituzionale sul riparto delle competenze legislative. Inoltre, ove parte del giudizio sia l'amministrazione, il giudice comune ben può inserire le proprie misure cautelari nel flusso dell'attività di quest'ultima, prescrivendo che essa sia prontamente riesercitata secondo i criteri che di volta in volta vengono somministrati, affinché, in luogo del vuoto di normazione, che conseguirebbe alla mera sospensione della legge-provvedimento, si realizzi celermente una determinazione del calendario della caccia, compatibile con i tempi imposti dall'incalzare delle stagioni, e avente natura definitiva. Non a caso l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno: in tal modo, si suppone che, esperiti eventuali ricorsi giurisdizionali comuni, esso sia adeguatamente e legittimamente disponibile per l'inizio della caccia, ovvero per settembre inoltrato. Una simile tempistica è pienamente compatibile con l'attività regionale, solo se la Regione adotta atti che non solamente siano immediatamente aggredibili innanzi al giudice comune, ma che possano direttamente da quest'ultimo essere conformati in via cautelare alle esigenze del caso concreto, entro un termine estremamente contenuto. (...) Alla luce di tutti questi argomenti, appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del 'regolamento' sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento».

(*Considerato*, 5.1., 5.2., 5.3.)

- Sentenza n. 105/2012 (red. Lattanzi)

Divieto per le Regioni di approvare il calendario venatorio con legge anziché con atto secondario; la flessibilità del calendario venatorio regionale

«Come questa Corte ha recentemente affermato, "appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del 'regolamento' sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento" (sentenza n. 20 del 2012). L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 536 del 2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagione venatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313 del 2006, n. 393 del 2005, n. 391 del 2003 e n. 226 del 2003)». Il «regime di flessibilità» del calendario venatorio regionale «deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto».

(Considerato, 4.)

- Sentenza n. 116/2012 (red. Frigo)

Il principio della caccia di specializzazione – che impone al cacciatore di scegliere, in un ventaglio di alternative stabilito dal legislatore statale, la modalità più consona di esercizio dell'attività venatoria – costituisce una soglia uniforme di protezione della fauna selvatica, modificabile dalle Regioni solo nel senso di un innalzamento del livello di tutela; adozione con provvedimento amministrativo del calendario venatorio regionale; principio di annualità del calendario venatorio regionale

L'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 «ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco

o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate ("vagante in zona Alpi"; "da appostamento fisso"; "nelle altre forme" consentite dalla citata legge "e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata"). Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra. Tale criterio di esclusività - che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico - trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica. In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, dunque, nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Detta disposizione – concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica – stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo a previsioni di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con ciò, una regola che - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - può essere modificata dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello standard minimo fissato dalla legge statale: ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009). (...) Proprio il fatto che si discuta di una soglia minima e uniforme di protezione esclude in radice la praticabilità di scelte di minor rigore da parte della Regione, indipendentemente da ogni considerazione – peraltro, opinabile – attinente al quantum dell'incidenza della deroga. (...) la disciplina statale (...), secondo quanto recentemente chiarito da questa Corte, prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale, finalizzato a modulare sulle specifiche condizioni dell'habitat locale le previsioni generali recate dalla normativa statale riguardo ai periodi di esercizio dell'attività venatoria e alle specie cacciabili (sentenze n. 105 e n. 20 del 2012). (...) Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, (...) la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012). Detta interpretazione appare, d'altronde, coerente, oltre che con la tendenziale corrispondenza del calendario venatorio alle stagioni di caccia, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA - a cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni. In simile prospettiva – come pure recentemente affermato da questa Corte – la previsione dell'efficacia triennale del calendario venatorio regionale viene, quindi, ad indebolire "il 'regime di flessibilità' (...) che assicura l'adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto" (sentenza n. 105 del 2012)».

(Considerato, 2.1., 3.1., 3.2.)

- Sentenza n. 160/2012 (red. Napolitano)

I provvedimenti regionali di deroga al divieto di prelievo venatorio non possono ridurre il livello di tutela stabilito dal legislatore statale e sono soggetti al potere governativo di annullamento «Nella giurisprudenza di questa Corte è costante il rilievo che le deroghe adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo venatorio, caratterizzate dalla loro eccezionalità, non possono comportare, in termini più gravosi di quanto non sia stato disposto dal legislatore statale, la riduzione del livello di tutela apprestato all'ambiente ed all'ecosistema dalle norme interposte contenute nella legislazione nazionale (sentenza n. 310 del 2011)». Lo «strumento di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati» é costituito dal «potere di annullamento previsto espressamente dal comma 4 dell'art. 19-*bis* della legge n. 157 del 1992. (...) la attribuzione di siffatto potere è finalizzata, come già affermato da questa Corte, a garantire un'uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 250 del 2008)». (*Considerato, 3.1., 3.2.*)

- Sentenza n. 278/2012 (red. Carosi)

Spettanza allo Stato della determinazione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica; il principio della caccia di specializzazione – che impone al cacciatore di scegliere, in un ventaglio di alternative stabilito dal legislatore statale, la modalità più consona di esercizio dell'attività venatoria – costituisce una soglia uniforme di protezione della fauna selvatica

La determinazione del «nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica» (sentenza n. 323 del 1998), «ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema, spetta in via esclusiva, dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (...) il principio, cosiddetto della caccia di specializzazione, sancito dall'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 (...) prevede che, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore possa praticare l'attività in questione in una sola delle tre forme permesse in essa elencate, consistenti rispettivamente nella caccia vagante in zona Alpi, in quella da appostamento fisso e nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio secondo la programmazione di settore. Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, "fermo restando che l'una forma esclude l'altra" (sentenza n. 116 del 2012). Il descritto criterio di esclusività – che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico - trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale ed in tutte le forme consentite, rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica. In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale interposta si inquadra anch'essa nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riservato alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Detta disposizione – concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 116 del 2012; in senso conforme sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998)». (*Considerato*, 4.4., 4.5.)

- Sentenza n. 288/2012 (red. Morelli)

Riconducibilità alla materia ambientale delle disposizioni relative alla introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali

«(...) le disposizioni relative alla introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, in quanto "regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di disciplina d'uso della risorsa ambientale-faunistica" rientrano nella competenza esclusiva statale di cui, appunto, all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.». (*Considerato*, 5.1.)

- Sentenza n. 310/2012 (red. Lattanzi)

Divieto per le Regioni di approvare il calendario venatorio con legge anziché con atto secondario

«Come questa Corte ha ripetutamente affermato, infatti, "appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del 'regolamento' sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento" (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012 e n. 116 del 2012)».

(Considerato, 2.)

- Sentenza n. 189/2013 (red. Lattanzi)

Poteri cautelari del giudice comune in ordine al calendario venatorio regionale adottato con atto amministrativo

«Questa Corte, quando ha affermato che il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo anziché con legge, ha precisato che il giudice comune ben può inserire le proprie misure cautelari nel flusso dell'attività dell'amministrazione, "prescrivendo che essa sia prontamente riesercitata secondo i criteri che di volta in volta vengono somministrati, affinché, in luogo del vuoto di normazione, che conseguirebbe alla mera sospensione della legge-provvedimento, si realizzi celermente una determinazione del calendario della caccia, compatibile con i tempi imposti dall'incalzare delle stagioni, e avente natura definitiva" (sentenza n. 20 del 2012)».

(*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. **193/2013** (red. Coraggio)

Il principio statale della caccia programmata esprime un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria; la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili quale obiettivo di tutela ambientale perseguibile anche con la fissazione di limiti temporali all'attività venatoria; divieto per le Regioni di approvare il calendario venatorio con legge,

anziché con provvedimento amministrativo; riferibilità dei predetti principi all'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia

«(...) fondamentale è anzitutto il comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 157 del 1992, secondo cui "tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria". Viene così affermato il concetto di caccia programmata, in ordine al quale questa Corte ha già chiarito che "con la legge n. 157 del 1992 'il legislatore ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse - pure considerato lecito e meritevole di tutela all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attività di caccia' (sentenza n. 4 del 2000)" (sentenza n. 142 del 2013). Questa legge, dunque, dal punto di vista sostanziale, si muove in una prospettiva di tutela ambientale, e faunistica in particolare, e, sul piano giuridico-formale, delinea una complessa disciplina procedimentale, che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente - anche ai fini del controllo giurisdizionale - coerente con la visione ambientalista di fondo. In relazione al primo profilo, infatti, questa Corte ha chiarito che "la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente vincolante per il legislatore regionale" (sentenza n. 191 del 2011 che richiama le sentenze n. 233 e n. 193 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006). In relazione al profilo formale, poi, questa Corte ha affermato che appare "evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del 'regolamento' sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento" (sentenza n. 90 del 2013, che richiama la sentenza n. 20 del 2012; in seguito a quest'ultima, sentenze n. 116 e n. 105 del 2012). Da ultimo, questa Corte ha ulteriormente sottolineato "che l'articolo 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento 'esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema' (sentenza n. 105 del 2012)" (sentenza n. 90 del 2013). (...) È in questo quadro che va collocata la disciplina dell'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia, in quanto rientrante (...) nel concetto di attività venatoria: anch'essa, dunque, si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalità procedimentali e con le connesse garanzie sostanziali. E se è pur vero che l'assimilazione dell'attività in questione non può essere spinta fino alla totale identificazione (...), e che pertanto si può giustificare per essa una disciplina diversa da quella generale della caccia, ciò non esclude che tale disciplina debba essere dettata con le stesse modalità fin qui delineate. Solo così, infatti, l'acquisizione dei pareri tecnici (...) diviene un passaggio naturale e formale di quella pianificazione che il legislatore ha voluto, come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici interessi in gioco». (Considerato, 7.2., 7.3., 7.4.)

- Sentenza n. 303/2013 (red. Frigo)

Possibilità per le Regioni di innalzare, nell'esercizio della propria competenza in materia di caccia, gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati a livello statale; la determinazione statale della porzione del territorio regionale destinata a protezione della fauna selvatica quale standard minimo e uniforme di tutela ambientale; l'indice nazionale

di densità venatoria quale strumento per uniformare la pressione venatoria sul territorio; riconducibilità della fauna "inselvatichita" alla nozione di "fauna selvatica"

«Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (ex plurimis, sentenze n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012). (...) nell'ambito delle misure dirette a salvaguardare la fauna attraverso la limitazione o la proibizione dell'esercizio della caccia - che si aggiungono a quelle volte a favorirne la sosta, la riproduzione e l'incremento l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 prevede, oltre all'entità percentuale massima, anche un limite percentuale minimo, stabilendo che a protezione della fauna selvatica debba essere destinata una porzione del territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione oscillante tra il venti e il trenta per cento. Questa Corte, con la sentenza n. 233 del 2010, ha già affermato che l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 fissa uno standard minimo e uniforme di tutela dell'ambiente». L'«indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (...) è costituito dal rapporto tra il numero di cacciatori ed il territorio agro-silvopastorale nazionale ed indica il livello minimo di densità dei cacciatori per ettaro. La previsione del dato a livello nazionale è finalizzata ad uniformare, almeno tendenzialmente, la pressione venatoria sul territorio, riequilibrando la sperequazione: Regioni a bassa pressione venatoria possono, infatti, ospitare i cacciatori in esubero di altre Regioni. Detta finalità, che presuppone la determinazione unitaria del dato a livello nazionale, osta, dunque, alla possibilità che la Regione determini, a sua volta, indici minimi, salva la facoltà di individuare un indice massimo per contenere il numero dei cacciatori (sentenza n. 4 del 2000). (...) la fauna "inselvatichita" rientra nella nozione di "fauna selvatica" delineata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, in forza del quale fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela apprestata da detta legge statale, "le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale". Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sotto il profilo giuridico lo "stato di libertà naturale" coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, all'alimentazione e al ricovero: condizioni, queste, riscontrabili in rapporto agli esemplari inselvatichiti di specie domestiche». (*Considerato*, 3., 5., 7., 8.)

- Sentenza n. 107/2014 (red. Lattanzi)

Le competenze dell'ISPRA relative al contenimento della fauna selvatica quali standard minimi ed uniformi di protezione ambientale; elenco tassativo dei soggetti abilitati ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica

«Questa Corte ha affermato che le competenze attribuite all'ISPRA dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992» - riguardanti la verifica dell'inefficacia dei metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica - «esprimono *standard* minimi ed uniformi di protezione ambientale, propri della sfera legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 278 del 2012)». L'«identificazione delle persone abilitate» ad eseguire gli «interventi di contenimento della fauna selvatica (...) compete esclusivamente alla legge dello Stato e (...) al riguardo, l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)».

(*Considerato*, 2., 4.)

- Sentenza n. 136/2014 (red. Lattanzi)

La limitazione ai residenti della caccia controllata all'interno delle aree contigue quale standard di tutela ambientale

L'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che permette la caccia controllata all'interno delle aree contigue ai soli residenti, «esprime uno *standard* di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, e che trova applicazione anche nell'ambito del regime di caccia programmata introdotto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)». (*Considerato*, 2.)

- Sentenza n. 209/2014 (red. Cartabia)

Cadenza annuale e regime di flessibilità del calendario venatorio regionale

«Questa Corte si è già ripetutamente occupata di leggi regionali che consentono alle rispettive Giunte di fissare un calendario venatorio con cadenza triennale (ex plurimis, sentenza n. 116 del 2012), ravvisando un contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, secondo cui le "Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica [ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, d'ora innanzi "ISPRA"] (...) pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria (...)". Con tale formula, infatti, la disposizione statale "esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale" (sentenze n. 116 e n. 20 del 2012). Detta interpretazione appare coerente, oltre che con la ricorrenza delle stagioni di caccia, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo - anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA – con cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni. In simile prospettiva, la previsione dell'efficacia triennale del calendario venatorio regionale viene, quindi, ad indebolire "il regime di flessibilità (...) che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto (sentenza n. 105 del 2012)"». (Considerato, 8.)

- Sentenza n. 2/2015 (red. Lattanzi)

Il divieto di trasportare armi per uso venatorio nei giorni in cui non è ammessa la caccia quale standard di tutela della fauna

Il divieto di trasportare armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso, «deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare *standard* di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia (*ex plurimis*, sentenze n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 387 del 2008)».

(*Considerato*, *3*.)

I PARCHI, LE AREE PROTETTE E GLI *HABITAT* NATURALI

- Sentenza n. **108/2005** (red. Finocchiaro)

L'inderogabilità del divieto statale di coltivazione di cave nei parchi

Quando «viene toccato» il «valore ambiente», «la Regione può legiferare, ma solo per fissare limiti ancor più rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi».

(Considerato, 3.1.)

- Sentenza n. 105/2008 (red. Maddalena)

Riconoscimento dei boschi e delle foreste come bene giuridico di valore primario

«Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati sull'unitario bene ambientale, vedi sentenza n. 378 del 2007). Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore "primario" (sentenza n. 151 del 1986), ed "assoluto" (sentenza n. 641 del 1987)». (*Considerato, 4.*)

- Sentenza n. 387/2008 (red. Silvestri)

Assimilazione dei giardini zoologici ai parchi, con conseguente esplicazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale quale limite alla potestà legislativa regionale e provinciale

Pur essendo la «finalità primaria» dei giardini zoologici «l'esposizione degli animali selvatici, non può dubitarsi che tale fine implichi, come necessaria premessa, quello protettivo e conservativo. (...) la concezione del giardino zoologico accolta dalla legislazione vigente non è legata solo alla finalità espositiva e ludica della tradizione, ma si collega strettamente ad obiettivi di conservazione e protezione più adeguati alla cultura ecologica del tempo presente. Le strutture in questione tendono pertanto ad assimilarsi sempre più a parchi, artificialmente costruiti, che possano unire alla conservazione delle specie animali in condizioni prossime a quelle naturali, fini di istruzione e di svago, nel rispetto del benessere degli esemplari custoditi e delle condizioni idonee alla soddisfazione delle loro esigenze biologiche. (...) La riconduzione della disciplina dei giardini zoologici» alla materia statutaria dei "parchi per la protezione della flora e della fauna" «non comporta tuttavia che la stessa non sia soggetta ai limiti ed ai condizionamenti che derivano dalla competenza statale generale in materia di tutela dell'ambiente. Anche a questo proposito, come per la "caccia", lo Stato detta gli standard uniformi per la tutela della fauna selvatica, in quanto parte integrante dell'ambiente naturale, che deve essere preservato con modalità uniformi in tutto il territorio nazionale». (*Considerato*, 6.1., 6.2.)

- Sentenza n. 12/2009 (red. Napolitano)

Pacifica riconducibilità dell'istituzione dei parchi alla materia ambientale

La «materia dell'ambiente e dell'ecosistema» è «pacificamente riconosciuta come materia di riferimento in tema di istituzione di parchi (sentenze n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002). (...) Le finalità dell'istituzione delle aree protette, quali configurate dalla (...) relativa legge quadro (e cioè la "conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici"), fanno ritenere che per i parchi naturali nazionali, per i quali "l'intervento dello Stato" è richiesto (...) "ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future", debba considerarsi prevalente la specifica competenza legislativa esclusiva statale relativa all'ecosistema. (...) questa Corte ha già precisato che "la competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista della istituzione di Parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un interesse non frazionabile" (sentenza n. 422 del 2002)».

(*Considerato*, 2.3., 4.)

- Sentenza n. 272/2009 (red. Napolitano)

Riconducibilità della disciplina delle aree naturali protette all'ambito materiale dell'ambiente e dell'ecosistema

La «disciplina relativa alle aree naturali protette» è da ritenere «compresa nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema (si vedano le sentenze n. 12 del 2009, n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002), rientrante, quindi, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.».

(Considerato, 2.1.)

- Sentenza n. 193/2010 (red. Maddalena)

Il divieto di caccia quale finalità rilevante che giustifica l'istituzione di un'area protetta

L'«istituzione di aree protette statali o regionali mira a "tutelare" ed a "valorizzare" quei territori che presentano valori culturali, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di protezione. (...) Il divieto di caccia (...) è una delle finalità più rilevanti che giustificano l'istituzione di un'area protetta, poiché oggetto della caccia è la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Strato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile", come ha puntualizzato la più recente giurisprudenza di questa Corte, restando salva la potestà della Regione di prescrivere, purché nell'esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati (sentenza n. 61 del 2009)». (*Considerato, 2., 3.*)

- Sentenza n. 44/2011 (red. Fincocchiaro)

La disciplina statale delle aree protette, inderogabile in pejus dalle Regioni, prevede limitazioni all'esercizio della caccia e strumenti programmatici e gestionali per la protezione della flora e della fauna La «materia delle aree protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (sentenze n. 20 e n. 315 del 2010; n. 366 del 1992)», è demandata alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. «Il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni (sentenza n. 232 del 2008). La disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione, si estrinseca non solo nelle limitazioni all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), nella quale, indubbiamente, rientra l'addestramento dei cani da caccia (sentenze n. 350 del 1991 e n. 165 del 2009), ma anche nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenza n. 387 del 2008)».

(Considerato, 4.2.)

- Sentenza n. 67/2011 (red. Mazzella)

Previsione statale della valutazione di incidenza per l'installazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici all'interno delle aree protette

«(...) la disciplina protezionistica statale già esistente (...) regola gli interventi all'interno delle aree protette, non già» escludendo «incondizionatamente l'installazione» degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici, «ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti».

(*Considerato*, 8.1.)

- Sentenza n. 263/2011 (red. Quaranta)

La disciplina statale delle aree protette, inderogabile in pejus dalle Regioni, prevede limitazioni all'esercizio della caccia e strumenti programmatici e gestionali per la protezione della flora e della fauna; le previsioni della legge n. 394 del 1991 assumono la natura di standard minimi uniformi di tutela

«La disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (da ultimo, ex multis, sentenza n. 44 del 2011). (...) la disciplina statale delle aree protette – che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione - si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa (...) per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue. (...) le norme contenute nella legge n. 394 del 1991, già nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, contenevano principi fondamentali, ai fini dell'esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia. A seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in residuale, non

ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. (...) la Regione, pertanto, non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009). A ciò va aggiunto, che già sotto la vigenza dell'art. 117 Cost., nel testo anteriore alla riforma del 2001, questa Corte, con riferimento alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale, aveva precisato che il vincolo derivante dalla normativa statale prima citata "non dipende da una determinata gualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette" (già citata sentenza n. 315 del 2010, nonché sentenza n. 366 del 1992). Dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, questa Corte ha riconosciuto, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di aree naturali protette (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2009)».

(*Considerato*, 2.1., 4., 4.1.)

- Sentenza n. 325/2011 (red. Cassese)

La disciplina statale delle aree protette é inderogabile in pejus dalle Regioni

«In materia di tutela delle aree naturali protette, (...) la Regione "non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli *standard* adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali" (sentenza n. 263 del 2011)».

(Considerato, 6.2.2.)

- Sentenza n. 14/2012 (red. Grossi)

Il necessario coinvolgimento dei diversi enti territoriali interessati nel procedimento istitutivo dell'area protetta

Nel procedimento di istituzione dell'area protetta, il «coinvolgimento dei diversi enti territoriali interessati rappresenta (...) uno snodo procedimentale di essenziale rilievo, trattandosi di una partecipazione tutt'altro che formale, dal momento che essa è volta a realizzare un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità che la realizzazione dell'area protetta mira a perseguire. La tutela delle risorse ambientali e del territorio presenta, infatti, come è ovvio, una pluralità di peculiari aspetti - di ordine naturalistico, economico, sociale, culturale - che necessariamente comportano l'altrettanto diversificato concorrere degli enti locali "esponenziali" delle relative comunità, alle quali, dunque, non può, nelle forme regolate, essere negato uno specifico diritto a interloquire, che valga a definire non soltanto l'ambito spaziale della istituenda area, ma anche gli obiettivi che attraverso essa si intendano concretamente realizzare, nell'ambito delle scelte consentite dalla disciplina di settore. (...) pur dovendosi ritenere compatibile con l'indicato parametro la possibilità, per le Regioni, nell'esercizio di proprie competenze, di procedere ad interventi legislativi ampliativi della sfera di tutela riservata allo Stato, non può, al contrario, considerarsi legittima l'adozione, da parte degli stessi enti, di modalità procedimentali che (...) si discostino in peius dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di aree protette, è riconosciuta alle comunità locali e, per esse, agli enti correlativi (al riguardo, la sentenza n. 282 del 2000, nonché, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, per quanto concerne il rispetto dei livelli minimi uniformi previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, *ex multis*, la sentenza n. 315 del 2010)».

(Considerato, 4.)

- Sentenza n. 171/2012 (red. Criscuolo)

La disciplina statale delle aree protette prevede strumenti programmatici e gestionali per la protezione della flora e della fauna

«(...) la disciplina delle aree protette rientra nella "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (*ex multis*: sentenza n. 44 del 2011). La normativa statale di tali aree, che inerisce alle finalità essenziali di tutela della natura attraverso la sottoposizione di parti di territorio a speciale protezione, si estrinseca, tra l'altro, nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenza n. 387 del 2008)». (*Considerato, 3.*)

I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- Sentenza n. 182/2006 (red. Finocchiaro)

Il principio di necessaria interlocuzione tra Stato e Regione in materia di pianificazione paesaggistica; il sistema di organizzazione delle competenze quale livello uniforme ed inderogabile di tutela posto dal legislatore statale

«In relazione alla pianificazione paesaggistica, lo Stato, nella parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, pone una disciplina dettagliata, cui le Regioni devono conformarsi, provvedendo o attraverso tipici piani paesaggistici, o attraverso piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici (...). (...) La diversa modulazione del regime autorizzatorio, in rapporto agli ambiti territoriali e agli obiettivi di qualità paesaggistica, è operativa nella misura in cui il piano paesaggistico, o il piano urbanisticoterritoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, sia stato oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero e la Regione. La ratio della disciplina statale è nel senso che, affermata la competenza regionale nella pianificazione paesaggistica, in quello che è effetto saliente di essa, ovvero la modifica di regime dei beni che essa recepisce e il cui uso deve regolare, lo Stato deve poter interloquire attraverso forme di concertazione, senza le quali la Regione può ben elaborare autonomamente il piano, senza però che quell'effetto si produca». Il «sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio (...) costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale ex art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali. La giurisprudenza costituzionale ha ammesso che le funzioni amministrative, inizialmente conferite alla Regione, possano essere attribuite agli enti locali (sentenze n. 259 del 2004 e n. 214 del 2005, in materia ambientale), ma è l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale».

(*Considerato*, 2., 2.2.)

- Sentenza n. 367/2007 (red. Maddalena)

Il concorso di Stato e Regioni nella tutela del paesaggio

La «prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio» (art. 9 Cost.) è quella che «concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali». La legislazione statale «ha affidato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela ambientale, con l'osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato. (...) In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni. (...) le competenze regionali non concernono le specifiche modalità della tutela dei beni paesaggistici (rimessa alla competenza esclusiva dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territoriali o paesaggistici». (*Considerato*, 7.1.) - Sentenza n. 164/2009 (red. Maddalena)

Inclusione dei laghi artificiali nell'ambito della tutela paesaggistica

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio «non distingue, ai fini della tutela paesaggistica, tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale».

(*Considerato*, 3.1.)

- Sentenza n. 66/2012 (red. Grossi)

La reintroduzione della tipologia dei beni paesaggistici e la relativa ricognizione, operate dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, rappresentano un'attuazione dell'art. 9 Cost.

«Questa Corte ha avuto modo di affermare come la stessa qualificazione di "norma di grande riforma economico-sociale" - che già designava il sistema vincolistico in materia di paesaggio introdotto dalla cosiddetta "legge Galasso" - dovesse essere mantenuta in riferimento, proprio, all'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui elencazione delle aree vincolate per legge rappresentava nella sostanza un continuum rispetto alla precedente disciplina (sentenza n. 164 del 2009). Per altro verso, a sottolineare l'assoluta centralità di tale disciplina - ed il risalto che, sul piano costituzionale, ad essa deve essere effettivamente riconosciuto -, sta anche l'osservazione per la quale, attraverso le disposizioni dettate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, proprio laddove hanno reintrodotto la tipologia dei beni paesaggistici e ne hanno operato la relativa ricognizione, si è inteso dare "attuazione al disposto del (citato) articolo 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali" (sentenza n. 367 del 2007). Ci si muove, dunque, nell'ambito di una rigorosa tipizzazione di tassative ipotesi vincolistiche, alla quale corrisponde una altrettanto dettagliata previsione di casi, ugualmente nominati e tassativi, di deroga».

(*Considerato*, *3*.)

- Sentenza n. **194/2013** (red. Grossi)

Il Codice dei beni culturali, quale normativa di attuazione dell'art. 9 Cost., assume la connotazione tipica del parametro interposto

«Sul versante delle competenze, (...) non appare superfluo sottolineare la circostanza che il codice dei beni culturali e del paesaggio si "autoqualifichi" (art. 1, comma 1) come normativa di "attuazione dell'articolo 9 della Costituzione", assumendo le connotazioni tipiche del "parametro interposto", alla stregua del quale misurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni con esso eventualmente in contrasto (...). Lo stesso art. 1 del codice, in particolare, nel dettare i principi della relativa disciplina, significativamente sancisce – al comma 2 – che "la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura": implicando, per un verso, il riferimento a un "patrimonio" intrinsecamente comune, non suscettibile di arbitrarie o improponibili frantumazioni ma, nello stesso tempo, naturalmente esposto alla molteplicità e al mutamento e, perciò stesso, affidato, senza specificazioni, alle cure della "Repubblica"; e, per altro verso, una sorta di ideale contiguità,

nei limiti consentiti, fra le distinte funzioni di "tutela" e di "valorizzazione" di questo "patrimonio" medesimo, ciascuna identificata nel proprio ambito». (*Considerato*, 6.)

- Sentenza n. 197/2014 (red. Grossi)

Il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali; l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica quale valore imprescindibile e non derogabile dal legislatore regionale

La normativa statale – «in linea con le prerogative riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., come anche riconosciute dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011) – specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione» agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale «"assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo" (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011). Costituisce, infatti, affermazione costante – su cui si fonda il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'evocato art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 (sentenze n. 193 del 2010 e n. 272 del 2009) – quella secondo cui l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica "è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale" (sentenza n. 182 del 2006)».

(*Considerato*, 4.1.)

- Sentenza n. 210/2014 (red. Coraggio)

Qualificazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (nella specie inerenti agli usi civici) come norme di grande riforma economico-sociale vincolanti anche le autonomie speciali; gli usi civici come bene pubblico strumentale alla realizzazione di valori costituzionali ed espressivo dell'integrazione tra uomo e ambiente naturale; necessità di un intervento statale anteriore alla soppressione degli usi civici

In ordine agli usi civici, la competenza statale per la conservazione ambientale e paesaggistica «trova attualmente la sua espressione nel citato art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali questa Corte ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006): esse si impongono pertanto al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna, tenuto conto dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla propria potestà legislativa (sentenza n. 51 del 2006)» in materia di usi civici. Gli usi civici, «analogamente ad altre fattispecie quali le università agrarie, i parchi e le riserve, non trovano la loro fonte nel dato puramente geografico, oggetto di mera rilevazione nel piano paesaggistico (come accade, ad esempio, per le fasce di rispetto), bensì in precedenti atti amministrativi, cosicché è in questa fase a monte che si consuma la scelta ambientale. (...) l'eventuale apposizione di un diverso vincolo non è in grado di assicurare una tutela equivalente, poiché in questo caso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche ambientali richiede non una disciplina meramente "passiva", fondata su limiti e divieti, ma un intervento attivo, e cioè la cura assidua della conservazione dei caratteri che rendono il bene di interesse ambientale. Tale cura, qui affidata alla collettività invece che alle istituzioni (come accade ad esempio per le zone umide e le lagune), si concreta in particolari modalità di uso e di godimento, che

garantiscono insieme la fruizione e la conservazione del bene. Vi è, dunque, una connessione inestricabile dei profili economici, sociali e ambientali, che "configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico [...] quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali" (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 3811 del 2011, a proposito della fattispecie analoga delle "valli da pesca"). È la logica che ha ispirato questa Corte quando ha affermato che "la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (sentenza n. 46 del 1995). In tale prospettiva, deve concludersi che per una efficace tutela del paesaggio e dell'ambiente non è sufficiente un intervento successivo alla soppressione degli usi civici: occorre al contrario garantire che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin nella formazione del piano straordinario di accertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando le regole nazionali inerenti al loro regime giuridico e alle relative forme di tutela». (*Considerato*, 8.3., 9.2.)

IL DANNO AMBIENTALE

- Sentenza n. 235/2009 (red. Cassese)

La legittima allocazione al centro delle funzioni amministrative concernenti la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, in considerazione del carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici

«(...) la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale».

(*Considerato*, 9.)

LE QUESTIONI DECISE NEL MERITO

2001/412

Ambiente (tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Disciplina degli scarichi - Sistema di depurazione - Responsabilità penale del gestore di impianti di depurazione generale - Ricorso in via principale della Provincia di Trento - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 9, 12, 22, 23 e allegato 5, par. 1.1, tabella 3, tabella 3/A e tabella 5.

- Costituzione, artt. 3 e 97; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14 e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 5 e 8; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; direttiva CEE n. 91/271; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 17.

2002/407

Regione Lombardia - Stabilimenti industriali - Attività a rischio di incidenti rilevanti - Norme di sicurezza regionali - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza e ambiente - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, artt. 3, comma 1, 4, comma 2, e 5, commi 1 e 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 72; d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 18.

2002/422

Parchi e riserve naturali - Parco nazionale "Costa teatina" - Procedura istitutiva - Ricorso della Regione Abruzzo - Asserita mancata partecipazione della Regione ricorrente, in conformità del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione - Inutilità della richiesta sospensiva del provvedimento legislativo denunciato.

- Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 8, comma 3.

- Costituzione, artt. 5, 9, 117 e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente (tutela dell') - Aree a rischio idrogeologico - Piani stralcio per l'assetto idrogeologico - Determinazioni del Comitato istituzionale delle Autorità di bacino - Efficacia di permanente variante agli strumenti urbanistici - Contrasto con le competenze regionali in materia di pianificazione urbanistica - Illegittimità costituzionale.

- D.l. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 1-*bis*, comma 5, aggiunto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

2002/536

Regione Sardegna - Protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia - Estensione del periodo venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale - Carenza di ragioni che giustifichino la deroga così attuata, in contrasto con le esigenze di tutela uniforme dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5.

- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lett. *s*); statuto della Regione Sardegna, art. 3, comma 1; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

2003/94

Regione Lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta invasione della riserva esclusiva alla competenza dello Stato della tutela dei beni culturali, e in carenza dei principî fondamentali dettati dalla legge statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, artt. 1, 2, 3, 4, 6, comma 1, 7 e 9.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 118, commi secondo e terzo.

2003/96

Ambiente (tutela dell') - Gestione dei rifiuti urbani - Istituzione di osservatori provinciali, senza oneri a carico della finanza pubblica - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata indebita formulazione di norme di dettaglio, anziché dei principî fondamentali spettanti alla competenza dello Stato, nonché attribuzione diretta alle Province di funzioni amministrative di interesse non esclusivamente locale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 10, comma 5.

- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 118, primo comma.

Regione Marche - Animali esotici - Norme sulla detenzione e sul commercio - Prospettata incidenza sulle materie di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato - Carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto alla normativa dello Stato, della legge regionale impugnata - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. q) ed s).

2003/226

Regione Puglia - Caccia - Disciplina regionale - Delimitazione del periodo venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale - Contrasto con il principio di tutela uniforme della fauna selvatica nell'intero territorio nazionale in attuazione di normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 38, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Caccia - Disciplina statale - Termine di chiusura del periodo venatorio - Ritenuta non derogabilità da parte delle Regioni - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Richiesta della Regione Puglia - Manifesta infondatezza.

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *s*), quarto e quinto; direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409, art. 9.

2003/303

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al Governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale di opere e infrastrutture - Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana - Assunta lesione delle attribuzioni delle Regioni, competenti a regolare gli strumenti attuativi della tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, artt. 17, 18, 19, commi 1 e 3, e 20.

- Costituzione, art. 117.

Lavori pubblici - Grandi opere - Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale - Decreto legislativo attuativo della delega al Governo per la definizione del quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti - Valutazione di impatto ambientale - Commissione speciale di istituzione statale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Lesione delle attribuzioni regionali per la mancata previsione di una partecipazione regionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

- D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, art. 19, comma 2.

- Costituzione, art. 9, 32, 117 e 118.

2003/307

Regione Marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale -Valutazione di impatto ambientale - Ricorso governativo - Preteso eccesso delle competenze regionali con invasione della competenza legislativa statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, comma 3.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo.

Regione Marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale -Disposizioni di attuazione rimesse alla competenza della Giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta indeterminatezza del potere demandato alla Giunta, con violazione del principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, comma 4.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249, artt. 1, comma 6, lett. *a*), n. 2, e 2, comma 6; d.l. 23 gennaio 2001, n. 5, art. 2, comma 1, convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Regione Marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Installazione - Disciplina regionale -Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti - Valore limite di campo elettrico -Disposizione transitoria - Ricorso governativo - Invasione della competenza riservata allo Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, comma 6.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. *a*).

Regione Marche - Impianti fissi di radiocomunicazione - Disciplina regionale - Determinazione, con atto della giunta regionale, delle distanze minime da alcune categorie di

edifici o aree - Ricorso governativo - Contrasto con il principio di legalità sostanziale, con eccesso dai limiti della competenza regionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 7, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. *a*).

Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Finalità di tutela dell'ambiente - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza esclusiva statale in materia - Sussistente possibilità di leggi regionali, adottate nell'esercizio di potestà concorrente o residuale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), terzo e quarto.

Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti esistenti e dei corridoi per la loro localizzazione; direttiva regionale sull'ampiezza dei corridoi - Ricorso governativo - Prospettato contrasto con i principî della legge statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi 1 e 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Introduzione di un valore limite di induzione magnetica in prossimità di edifici e aree determinati - Sovrapposizione ai limiti fissati dallo Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, comma 3.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Elettrodotti non rispettosi del valore limite di induzione magnetica -Interventi di risanamento - Ricorso governativo - Violazione della competenza riservata allo Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 3, commi 1 e 4.

- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Procedura di risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 kv o superiore a 150 kv - Ricorso governativo - Prospettata violazione della competenza statale in ordine ai criterî di elaborazione dei piani - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 3, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Regime sanzionatorio per superamento dei valori limite - Ricorso governativo - Sovrapposizione alla disciplina della legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15.

Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Normativa transitoria - Adeguamento degli elettrodotti già autorizzati e sospensione della autorizzazione - Sovrapposizione alla disciplina fissata dalla legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 8.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

Regione Puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Definizione di «aree sensibili» e criteri per la localizzazione degli impianti - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza, in contrasto con la legislazione statale di principio - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, artt. 3, comma 1, lett. *m*), e 4, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 8, comma 1.

Regione Puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Divieto di installazione di sistemi radianti in aree determinate - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, art. 10, comma 1.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

Regione Puglia - Sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Divieto di localizzazione degli impianti in aree determinate - Ricorso governativo - Assolutezza del vincolo di legge, in contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, art. 10, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 5, comma 1.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela sanitaria e ambientale - Finalità perseguita dalla disciplina regionale - Ricorso governativo - Pretesa invasione della competenza esclusiva attribuita allo Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 1, comma 1.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela sanitaria e ambientale - Disciplina regionale - Localizzazione, costruzione, modificazione e risanamento degli impianti e limiti di esposizione - Ricorso governativo - Prospettata invasione della competenza esclusiva dello Stato per la tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, comma secondo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 5, comma 1, 8 e 9.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Individuazione da parte della Regione di adeguati limiti di esposizione - Ricorso governativo - Inderogabilità di limiti fissati dallo Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Localizzazione di nuovi impianti - Dimostrazione della loro indispensabilità ai fini della autorizzazione - Ricorso governativo - Indeterminatezza del potere discrezionale conferito all'amministrazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 2.

⁻ Costituzione, art. 3; legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Aree sensibili - Poteri delle amministrazioni comunali in ordine a modifiche, adeguamenti o delocalizzazione degli impianti radioelettrici - Ricorso governativo - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 4, comma 1, lett. b).

- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. *e*) ed *s*), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Piano di risanamento degli impianti - Criteri di elaborazione e attuazione - Fissazione con atto della Giunta regionale - Ricorso governativo - Prospettata differenziazione delle Regioni nella disciplina in materia - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 1, lett. c).

- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 9, comma 1.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Piano di risanamento degli impianti - Facoltà di proposta della giunta regionale al ministero in caso di inerzia o inadempienza dei gestori - Ricorso governativo - Prospettata limitazione dei poteri deliberativi dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Sottoposizione dei progetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Determinazione rimessa alla Giunta regionale - Ricorso governativo - Assenza di criterî ragionevolmente delimitati, in contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 12, comma 1.

- Costituzione, art. 117; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 9.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Realizzazione e modifica degli impianti - Procedura amministrativa - Competenza della giunta regionale - Ricorso governativo - Assoluta discrezionalità dell'organo regionale, in assenza di criterî legislativamente prefissati -Contrasto con il principio di legalità sostanziale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 13.

- Costituzione, art. 117; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 9; d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

Regione Umbria - Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico - Disciplina regionale - Disposizioni transitorie (o di prima applicazione) - Ricorso governativo - Contrasto con i principî della legge quadro statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 16.

- Costituzione, art. 117; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

2003/311

Regione Campania - Caccia - Differimento del termine per il prelievo venatorio, già fissato dalla legge statale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, art. 49, comma 1, lett. f).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2003/312

Provincia di Bolzano - Ambiente (tutela) - Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti - Esonero di addetti a "servizi pubblici essenziali" da adempimenti previsti in materia - Ricorso governativo - Assunto indebito esercizio di competenza sottratta alla legislazione provinciale - Non irragionevolezza delle deroghe previste - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, art. 27.

- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 13), e 9.

2003/331

Regione Lombardia - Tutela dell'ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici - Divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la televisione - Limite di distanza da luoghi particolari - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Difformità dai limiti di immissione stabiliti dalla legge quadro dello Stato – Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 3, comma 12, lett. *a*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Regione Lombardia - Tutela dell'ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici - Divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la televisione in corrispondenza di aree sensibili - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Prospettata violazione della competenza statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2003/378

Ambiente (tutela dell') - Amministrazioni pubbliche - Acquisto di pneumatici di ricambio -Quota del 20 per cento obbligatoriamente riservata a pneumatici ricostituiti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Assunta lesione delle competenze legislative e dell'autonomia organizzativa regionale, irragionevolezza e violazione dei principî attinenti al rapporto Stato e Regioni e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 14.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, primo comma, e 119.

2004/26

Beni culturali - Esternalizzazione della gestione - Concessione dei servizi di gestione a soggetti non statali - Definizione con regolamento ministeriale di modalità, criteri e garanzie - Normativa dello Stato - Impugnazione con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Denuncia di legiferazione statale con norme di dettaglio, anziché di principio, e previsione di normazione secondaria in materia attribuita alla competenza concorrente regionale - Titolarità dello Stato in ordine ai beni oggetto del servizio in concessione - Non fondatezza della questione.

- Legge 8 dicembre 2001, n. 448, art. 33.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Regione Toscana - Ambiente - Attività per la tutela della fascia costiera e la protezione delle acque dall'inquinamento - Attribuzione alle Province del relativo potere autorizzatorio - Ricorso del Governo - Lamentata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Toscana 4 marzo 2003, n. 19.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2004/429

Regione Veneto - Parchi nazionali - Opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali -Stipula di convenzione o accordo tra l'ente, la Regione e lo Stato - Ricorso del Governo -Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2005/62

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Sardegna - Dichiarazione del territorio regionale come denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza di materiali nucleari altrove prodotti - Ricorso governativo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del divieto di porre in essere misure atte ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone tra le Regioni - Contrasto con la legislazione statale attuativa di direttive EURATOM - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2003, n. 8.

- Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lett. *s*), e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 4.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Basilicata - Dichiarazione del territorio regionale come denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza di materiali nucleari altrove prodotti - Ricorso governativo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del divieto di porre in essere misure atte ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone tra le Regioni - Contrasto con la legislazione statale attuativa di direttive EURATOM - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31.

- Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), e 120.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria - Dichiarazione del territorio regionale come denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza di materiali nucleari altrove prodotti - Ricorso governativo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del divieto di porre in essere misure atte ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone tra le Regioni - Contrasto con la legislazione statale attuativa di direttive EURATOM - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26.

- Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), e 120.

Ambiente (tutela dell') - Rifiuti radioattivi - Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza - Prevista realizzazione di un deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza dei rifiuti di III categoria - Norme dirette a disciplinare la individuazione del sito in cui collocare il deposito - Ricorso della Regione Basilicata - Denunciata mancanza dei presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza - Asserita lesione della potestà legislativa concorrente spettante alle Regioni in materia di salute, protezione civile e governo del territorio - Pretesa violazione dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa fra Stato e Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.l. 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

- Costituzione, artt. 77, 117, terzo comma, e 118.

Ambiente (tutela dell') - Rifiuti radioattivi - Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza - Prevista realizzazione di un deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza dei rifiuti di III categoria - Prevista localizzazione dell'impianto da parte di un commissario straordinario previa intesa con la conferenza unificata (o, in mancanza di intesa, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri) - Attribuzione al commissario straordinario di poteri di approvazione di piani e progetti, anche in sostituzione dei soggetti competenti - Ricorso della Regione Basilicata - Violazione dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa fra stato e regioni - Estromissione della Regione in cui verrà realizzato il deposito da processi decisionali e amministrativi incidenti sull'ambiente regionale e sui diritti delle popolazioni residenti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua', nei sensi di cui in motivazione.

- D.l. 14 novembre 2003, n. 314, artt. 1, comma 4-*bis*, e 2, comma 1, lett. *f*) (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368); d.l. .

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Regione Umbria - Ambiente - Parchi nazionali - Divieto di attività di cava - Deroghe introdotte dalla legge regionale - Ricorso del Governo - Lesione della competenza dell'ente parco e deroga '*in peius*' agli '*standard*' di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, stabiliti dalla legge-quadro statale in tema di parchi nazionali - Illegittimità costituzionale '*in parte qua*'.

- Legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 5, commi 2, 3 e 5, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, lett. *b*).

Regione Umbria - Ambiente - Parchi regionali - Divieto di attività di cava - Deroghe introdotte dalla legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

Legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, art. 5, commi 2, 3 e 5, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*).

Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2005/214

Regione Emilia-Romagna - Ambiente - Industria - Impiego di sostanze pericolose -Prevenzione degli incidenti rilevanti - Piani di emergenza esterni - Competenza demandata alle Province - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e dei rapporti internazionali, violazione dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato nella materia di competenza concorrente "sicurezza della popolazione", contrasto con i principi di sussidiarietà e adeguatezza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26, art. 10, comma 2.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo, e 118.

2005/232

Regione Veneto - Piano di assetto del territorio (PAT) riguardante i centri storici -Determinazione delle categorie in cui devono essere raggruppati i manufatti e gli spazi liberi esistenti, dei valori di tutela in funzione dei contesti da salvaguardare nonché, per ogni categoria, individuazione degli interventi, delle destinazioni d'uso ammissibili e dei margini di flessibilità consentiti dal piano degli interventi (PI) - Asserita violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Esclusione - Disciplina regionale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella statale per assicurare nella predisposizione della normativa di governo del territorio la tutela dei beni coinvolti nei centri storici - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, art. 40.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, terzo comma.

2005/336

Telecomunicazioni - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Obbligo imposto alle Regioni di uniformarvisi - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, con particolare riguardo alla indicazione degli obiettivi di qualità, nelle materie del governo del territorio e della tutela della salute - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 86, comma 7.

- Costituzione, art. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture per impianti radioelettrici - Installazione e modifica delle caratteristiche di emissione - Autorizzazione degli enti locali previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata limitazione delle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 1.

- Costituzione, art. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di un impianto di comunicazione elettronica - Istanze di autorizzazione e denunce di attività - Previsione di silenzio-assenso - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, in relazione alla tutela dell'ambiente, della salute e al governo del territorio, per il carattere di dettaglio della disciplina - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 9.

- Costituzione, art. 117, 118 e 119.

2005/391

Norme della Regione Puglia per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria - Calendario venatorio regionale - Prolungamento della giornata di caccia per un'ora dopo il tramonto nei confronti degli animali acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnante o corrente - Mancato rispetto degli '*standards*' di tutela uniforme dettati dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, articolo unico modificativo della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18.

2005/393

Norme della Regione Umbria per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Delimitazione temporale del periodo venatorio - Possibilità che il calendario regionale anticipi al primo giorno utile di settembre l'apertura della caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni previste dalla normativa nazionale, con conseguente lesione della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed inosservanza degli '*standard*' minimi di tutela della fauna previsti in attuazione della normativa comunitaria - Esclusione - Rinvio espresso della disposizione regionale denunciata alle procedure, alle condizioni ed ai limiti previsti dall'art. 18, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, attuativa della direttiva comunitaria 79/409/CEE - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, art. 3, modificativo della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2.

2006/32

Protezione civile - Regione Marche - Incidenti rilevanti - Elaborazione, approvazione e attuazione del piano di emergenza - Attribuzione della competenza alla Provincia - Ricorso del Governo - Denunziato contrasto con principi fondamentali statali, lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, di ordinamento statale, di relazioni internazionali, lesione della competenza amministrativa dello Stato - non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18, art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. *a*), della medesima legge regionale.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. *a*), *f*) ed *s*), e terzo, e 118.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento elettromagnetico - Norme della Regione Abruzzo -Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 kv -Misure di prescrizione e incentivazione rivolte ai gestori per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato - Ricorso del Governo - Lesione della competenza statale in materia di politica energetica nazionale - Illegittimità costituzionale '*in parte qua*'.

- Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 2, comma 5.

- Costituzione, art. 117.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento elettromagnetico - Norme della Regione Abruzzo -Criteri di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile - Ricorso del Governo -Denunciato contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali che regolamentano il procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di comunicazione elettronica - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 4.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento elettromagnetico - Norme della Regione Abruzzo -Passaggio di elettrodotto in aree soggette a vincoli - Parere della regione - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza legislativa dello Stato in materia di tutela dei beni culturali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45, art. 16, comma 5; legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 5, comma 3.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2006/116

Agricoltura - Ambiente (tutela dell') - Salute (tutela della) - Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica (OGM), convenzionale e biologica - Modalità di adozione delle norme quadro per la coesistenza, dei piani di coesistenza regionali, regolamentazione delle sanzioni amministrative, istituzione di un organo consultivo statale - Ricorso della Regione Marche - Lesione della competenza legislativa della Regione - Illegittimità costituzionale.

- D.l. 22 novembre 2004, n. 279, artt. 3, 4, 6, comma 1, e 7.

- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118.

⁻ Costituzione, art. 117.

Agricoltura - Ambiente (tutela dell') - Salute (tutela della) - Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica (OGM), convenzionale e biologica - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni - Norme inscindibilmente connesse con quelle ritenute illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- D.1. 22 novembre 2004, n. 279, artt. 5, commi 3 e 4, 6, comma 2, e 8.

- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118.

2006/182

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Pianificazione paesaggistica regionale - Modifica del regime giuridico dei beni paesaggistici con le sole forme di pubblicità del piano - Mancata previsione di intesa con lo Stato - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali -Necessità di accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano - Illegittimità costituzionale '*in parte qua*'.

- Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, art. 32, comma 3.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 140, 141 e 157.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Pianificazione paesaggistica regionale - Aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica regionale - Individuazione attraverso il piano strutturale del Comune anziché attraverso il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

- Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, art. 34, comma 3.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 143, commi 5 e 12, e 145.

2006/246

Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Obiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali - Riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché assicurazione delle condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di ricerca, produzione e distribuzione di qualsiasi forma di energia -Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente nonché lesione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente, che conservano allo Stato la "determinazione di valori limite, 'standard', obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale" - Esclusione - Disposizione riconducibile alla disciplina dell'energia attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, non invasiva delle competenze esclusive statali in materia di ambiente né di alcun principio fondamentale dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 3, lett. c).

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 69, comma 1, lett. *e*).

2006/247

Ambiente (tutela dell') - Legge della Regione Molise - Divieto di deposito, anche temporaneo, e stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché della libertà di circolazione di persone e cose tra le regioni - Sussistenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di profilo riferito alla dedotta violazione di altro parametro costituzionale.

- Legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. s), e 120, comma primo (art. 117, primo comma).

2006/284

Ambiente - Legge della Regione Calabria in materia di emergenza rifiuti - Sospensione, sino all'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, delle ordinanze del commissario delegato per l'emergenza ambientale volte alla realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, nonché alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di Reggio Calabria - Ricorso del Governo della Repubblica - Intervento legislativo regionale volto a paralizzare gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza emanati in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali in materia di "protezione civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle rimanenti censure.

- Legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14, comma 5, e 33, comma 2.

- Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. *s*), e terzo, e 120, secondo comma.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Recepimento della direttiva 2001/42/CE, in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso del Governo - Lamentata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e denunciata insussistenza di competenza regionale in ordine all'attuazione di direttive comunitarie in detta materia - Ammissibilità di interventi legislativi regionali in virtù della natura «trasversale» della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Recepimento della direttiva 2003/4/CE, in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale - Ricorso del Governo - Lamentata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Inerenza delle norme censurate alla disciplina del diritto di accesso e conformità delle stesse ai limiti posti dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione.

Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, artt. 13, 14 e 15.
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *r*) ed *s*), e quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16.

2007/88

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione delle caratteristiche e degli elementi identificativi degli insediamenti - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione - Legittimità del riferimento ad ambiti di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 585.

- Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lett. *q*); Costituzione, artt. 117, commi quarto, e 118.

Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Obbligo per le Regioni di valutare in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di

impianti industriali dismessi - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, trattandosi di criteri finalizzati alla tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 588.

- Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lett. *q*); Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e sesto.

2007/367

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Reintroduzione '*ex lege*', con vigenza illimitata, del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate dalla legge n. 431 del 1985 - Preclusione per le Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata incidenza su funzioni attinenti al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali riservate alla potestà concorrente regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 12.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Conservazione dell'efficacia dei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici introdotti in via transitoria con decreti ministeriali, in attuazione della legge n. 431 del 1985 - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata indebita ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali, nonché ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 25.

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Paesaggio (tutela del) - Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) - Disposizioni correttive ed integrative - Autorizzazione paesaggistica - Estensione del potere di annullamento da parte della Soprintendenza anche per motivi di merito - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione delle competenze regionali nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, art. 26.

⁻ Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Sostituzione dell'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure di somma urgenza relative alla tutela delle risorse ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale dei poteri dispositivi o autorizzatori in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto di rifiuti e alla modifica dei bacini di conferimento - Ricorso del Governo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario recepiti da normativa statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10, art. 8, comma 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 17.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure relative alla chiusura e bonifica delle discariche di rifiuti abusivi - Ricorso del Governo - Possibilità di interpretare la normativa regionale come riferita soltanto alla movimentazione in sito dei rifiuti e non alla loro raccolta e trasporto - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10, art. 8, comma 15.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5, e 9, n. 10; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12 e 15.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *'habitat'* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Previsione del potere della Giunta provinciale di designare unilateralmente i siti di importanza comunitaria come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Ricorso del Governo - Violazione del principio (art. 5 della legge n. 349 del 1986) che prevede l'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma per la «designazione» delle Zone speciali di conservazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10, art. 9, commi 2 e 3, riprodotti negli artt. 37 e 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 5, commi 1 e 2; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 8, comma 3; d.P.R 8 settembre 1997, n. 357, art. 3, modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo -Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori - Esenzione dalla disciplina del formulario di identificazione dei rifiuti, senza distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi - Ricorso del Governo - Imputazione delle norme denunciate alla competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità -Violazione dello 'standard' di tutela uniforme in materia ambientale posto dallo Stato, che non consente la detta esenzione per i rifiuti pericolosi - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 19, comma 3, lett. *b*).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5 e 9, n. 10; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193, comma 4.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo -Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Possibilità che la Giunta preveda, in deroga alla disciplina statale, discipline semplificate o l'esenzione dall'obbligo di iscrizione - Ricorso del Governo - Imputazione delle norme denunciate alla competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità - Violazione della competenza statale ad adottare, nell'osservanza della pertinente normativa comunitaria, norme e condizioni per l'esonero ovvero a prevedere procedure semplificate per l'iscrizione - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 20, comma 2.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, n. 10; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212, comma 5, nel testo modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo -Autorizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti -Esercizio provvisorio a seguito della semplice domanda in attesa dell'accertamento della regolarità dell'impianto e del rilascio dell'autorizzazione - Ricorso del Governo - Imputazione delle norme denunciate alla competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità -Indebito intervento riduttivo sulla disciplina uniforme stabilita dal legislatore statale in conformità alle pertinenti direttive comunitarie - Illegittimità costituzionale.

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 24, commi 1 e 2.
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 9; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 5, nel testo modificato dall'art. 2, comma 29-*ter*, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Terre e rocce da scavo e residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Esenzione dalla normativa sui rifiuti -

Ricorso del Governo - Sottrazione degli indicati residui alla nozione di rifiuto posta dalla pertinente direttiva comunitaria, costituente norma interposta - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, art. 7, commi 1, lett. *b*).
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva CE e aprile 2006, n. 12, art. 1, comma 1, lett. *a*).

2008/104

Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale - Misure di conservazione, in esecuzione di direttiva comunitaria recepita con d.P.R. n. 357 del 1997 - Adempimento delle Regioni sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative della Regione, con violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Riconducibilità della tutela dell'ambiente alla competenza esclusiva dello Stato - Insussistenza di un obbligo di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale - Obbligo di adeguamento all'ordinamento comunitario, sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e di Trento - Violazione della competenza legislativa primaria delle Province in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna» - Impossibilità, per lo Stato, di imporre alle Province autonome di conformarsi ai criteri minimi uniformi definiti con decreto ministeriale - Illegittimità costituzionale '*in parte qua*'.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226.

- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 16 (Costituzione, artt. 116 e 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10: statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21, 9, nn. 9, 10 e 11, e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

2008/105

Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Programma quadro finalizzato alla gestione forestale sostenibile e alla multifunzionalità degli ecosistemi forestali - Limiti all'utilizzabilità

di apposito fondo statale stabiliti con delibera CIPE - Ricorso della Regione Veneto -Lamentata violazione della competenza legislativa residuale in materia di «foreste», con violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Asserita lesione dell'autonomia regionale derivante dall'introduzione di fondo statale vincolato -Configurazione del «programma quadro» quale mera proposta di accordo tra Stato e Regioni, alla cui definizione rimane subordinato anche l'accesso al fondo - Non fondatezza della questione.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1082.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

2008/168

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Adozione di provvedimento ministeriale per il funzionamento e l'erogazione del fondo, da adottare previo parere della Conferenza unificata - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Previsione, in sede di emanazione dell'apposito provvedimento ministeriale di attuazione, del mero parere della Conferenza unificata anziché della necessità di un'intesa con la stessa Conferenza - Illegittimità costituzionale '*in parte qua*'.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1284.

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Istituzione e disciplina del Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Previsione di regolamento ministeriale attuativo da adottare senza l'intesa con le Regioni - Istituzione di un «contributo» gravante su ogni bottiglia di acqua in materiale plastico venduta destinato a confluire nel fondo - Sopravvenuta riproduzione di disposizione già censurata dalla Regione ricorrente avente efficacia dal 1° gennaio 2008 - Estensione della questione di legittimità costituzionale alla norma che, posta da atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo - Trasferimento delle censure proposte nei confronti dell'originario comma 1284 ai vigenti commi 1284, 1284-*'bis'* e 1284-*'ter*' dell'art. 1, legge n. 296 del 2006 - Conseguente estensione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del comma 1284 al nuovo testo dello stesso comma per le medesime ragioni e nei limiti in essa indicati.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1284, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁻ Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Parchi e riserve naturali - Norme della Regione Piemonte - Piano d'area del Parco fluviale Gesso e Stura, approvato dalla Regione - Attribuzione della valenza di piano paesaggistico - Alterazione dell'ordine di prevalenza che la normativa statale detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di «conservazione ambientale e paesaggistica» nonché dei principi fondamentali in materia di «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, art. 12, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145, comma 3.

2008/232

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Puglia - Aree costiere - Strutture precarie e amovibili, funzionali all'attività turistico-ricreativa, già autorizzate per il mantenimento stagionale - Mantenimento per l'intero anno anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del divieto di introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi fra i quali va annoverata l'autorizzazione paesaggistica - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, art. 11, comma 4-*bis*, introdotto dall'art. 42 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*), in relazione all'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2008/250

Caccia - Prelievo venatorio in deroga - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento - Conseguente preclusione dell'esercizio del potere di annullamento governativo dei provvedimenti derogatori adottati in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale - Contrasto con la disciplina statale, riguardante l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2, artt. 2 e 3.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19-*bis*, introdotto dall'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Ambiente - Legge della Regione Calabria nel settore dei rifiuti - Sospensione dei lavori per la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro già disposto con ordinanza di necessità e urgenza adottata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Ricorso del Governo - Neutralizzazione degli effetti di provvedimento necessitato emanato in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali in materia di «protezione civile» e «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione (ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107.

2008/387

Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Attribuzione all'assessore provinciale della competenza a determinare le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE - Mancata previsione dell'obbligo di indicare la tipologia di deroga e le ragioni ad essa sottostanti - Ricorso del Governo - Violazione degli *standard* minimi ed uniformi di tutela posti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, art. 3, comma 3.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; direttiva CEE 2 aprile 1979, n. 409, art. 9; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19-*bis*.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici - Individuazione dei soggetti e delle strutture escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui giardini zoologici - Ricorso del Governo - Difformità della norma provinciale rispetto a quella statale, attuativa di direttiva comunitaria - Violazione degli *standard* minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 19-*ter*, comma 1, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 16; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, art. 2, comma 2; direttiva CEE 29 marzo 1999, n. 22.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico - Attribuzione di competenze all'Osservatorio faunistico provinciale - Ricorso del Governo - Difformità della norma provinciale rispetto a quella statale, attuativa di direttiva comunitaria - Violazione degli *standard* minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 19-*ter*, comma 2, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, artt. 3 e 4, comma 2, lett. *b*); direttiva CEE 29 marzo 1999, n. 22.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Autorizzazione all'apertura di giardini zoologici - Attribuzione della relativa competenza all'assessore provinciale sentito l'Osservatorio faunistico provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie - Presupposta applicabilità dei requisiti minimi stabiliti dalla legge statale - Funzione amministrativa riconducibile alla materia di competenza esclusiva provinciale dei parchi per la protezione della fauna - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 19-*ter*, comma 3, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Esercizio di giardino zoologico - Proroga e modifica di licenza subordinate all'esito positivo di un'ispezione dell'Osservatorio faunistico provinciale - Sorveglianza demandata al Corpo forestale provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie - Funzioni amministrative riconducibili alla materia di competenza esclusiva provinciale dei parchi per la protezione della fauna - Non fondatezza della questione.

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 19-*ter*, commi 4 e 6, introdotti dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10.
Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8.

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Esercizio di giardino zoologico - Sostituzione della licenza per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e

bovidi alla dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione scientifica CITES - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie - Presupposta applicabilità dei requisiti minimi stabiliti dalla legge statale - Previsione più restrittiva di quella posta dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione.

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 19-*ter*, comma 5, introdotti dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10.
Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); statuto della Regione Trentino-Alto

Adige, art. 8.

Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Misure in caso di mancato rispetto del piano di abbattimento degli ungulati - Ricorso del Governo - Previsioni contrastanti con la normativa statale, con violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, art. 21, comma 1.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2.

2008/405

Caccia - Legge della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008 - Previsione attuativa degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20.

- Costituzione, artt. 3, 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lett. s).

2009/12

Ambiente - Parchi e riserve naturali - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali di tipo esclusivo e concorrente, garantite dallo statuto di autonomia - Riconducibilità della disciplina denunciata

alle materie "tutela dell'ambiente" e dell'"ecosistema" di competenza esclusiva dello Stato -Non fondatezza della questione.

- D.l. 1° ottobre 2007, n. 159, art. 26, comma 4-*septies*, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lett. *a*), *b*), *f*), *h*), *i*) ed *n*), e 17, lettera *b*), e correlate norme di attuazione.

Ambiente - Parchi e riserve naturali - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione dell'art. 118 Cost. per attrazione di funzioni amministrative allo Stato in assenza di esigenze di carattere unitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 1° ottobre 2007, n. 159, art. 26, comma 4-*septies*, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222

- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Parchi e riserve naturali - Istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa - Previsione, nella fase attuativa, di adeguata forma collaborativa, con i soggetti interessati agli interventi territoriali da realizzare - Non fondatezza della questione.

- D.l. 1° ottobre 2007, n. 159, art. 26, comma 4-*septies*, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

- Costituzione, art. 120; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 8.

2009/61

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo con qualità ambientale corrispondente almeno allo stato chimico di buono (ex art. 74, comma 2, lett. z), d.lgs. 152 del 2006) - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); (Costituzione art. 117, primo comma; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE).

Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo risultati non pericolosi *ex* art. 186, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, provenienti da siti interessati da bonifiche o già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); (Costituzione art. 117, primo comma; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE).

Ambiente - Rifiuti - Materiali inerti da scavo - Norme della Regione Valle d'Aosta - Avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 - Ricorso del Governo - Declaratoria di illegittimità costituzionale di dette norme regionali - Illegittimità costituzionale derivata - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); (Costituzione art. 117, primo comma; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 186 (novellati dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208 e 216; direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE).

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate - Autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione per i materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Disciplina riconducibile alla competenza statutaria regionale in materia urbanistica ma di minor rigore rispetto a quella statale - Conseguente violazione dell'art. 186, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura - Superfluità della valutazione delle ragioni di censura in riferimento al diritto comunitario.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 14, comma 6; legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64, modificativo del comma 5 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.

- Costituzione art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186, commi 2 e 3 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4); (statuto speciale della Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma).

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Prevista esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", della normativa comunitaria, nonché dei principi delineati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - Normativa rispondente ad esigenze di coordinamento regionale, comunque di rigore non minore rispetto a quella statale e non lesiva del diritto comunitario - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, art. 21.

- Costituzione art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); statuto della Regione Valle d'Aosta art. 2, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), 208, 216, all. C, punto R13, e all. B, punto D15; direttive 75/422/CEE, 2006/12/CE e 2008/98/CE.

2009/88

Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Attribuzione di nuove competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 165.
- Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

2009/164

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Zone contermini ai laghi artificiali - Sottrazione ai vincoli paesaggistici imposti dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dalla disciplina regionale originaria - Esercizio della potestà legislativa regionale in contrasto con norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7 (modificativi dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).

- Costituzione, art. 9; Statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 2, primo comma, lett. g) e q); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142.

2009/165

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sottoposizione di tutto il territorio regionale al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, con destinazione a protezione della fauna di una quota del territorio agro-silvo-pastorale inferiore a quella prevista dagli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992 - Violazione degli *standard* minimi ed uniformi di tutela ambientale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, art. 2, commi 1 e 3.

- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio1992, n. 157, combinato disposto degli artt. 10 e 11.

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Creazione di un'associazione dei cacciatori per l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e modalità di composizione dell'assemblea degli eletti - Violazione della disciplina statale, avente carattere di grande riforma economico-sociale, che stabilisce i criteri e gli *standard* minimi ed uniformi di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria - Illegittimità costituzionale.

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Immissione e abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie per tutta la stagione venatoria - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", del principio di ragionevolezza, nonché della disciplina statale sulla tutela faunistica avente carattere di grande riforma economico-sociale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, art. 23, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 16, comma 1, lett. *b*).

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie, con esonero da una serie di adempimenti specifici previsti dalla normativa statale - Irragionevole deroga alla disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli *standard* minimi ed uniformi di tutela della fauna,

⁻ Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, art. 19.

⁻ Costituzione, art. 18; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 10.

previsti dalla legislazione dello Stato, avente carattere di grande riforma economico-sociale -Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, art. 23, commi 8 e 9.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 16, comma 4.

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cattura degli uccelli attraverso l'uso esclusivo di impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane) - Disposizione analoga ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 124/1990) - Prevista utilizzazione di mezzi non selettivi in contrasto con la Convenzione di Berna del 1979 - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, art. 44, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale 1* giugno 1993, n. 29.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *l*) ed *s*); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma; direttiva del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, artt. 5 e 9; convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 novembre 1978, n. 812; convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 203; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 3 e 30, comma 1, lett. *e*).

2009/225

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Attribuzione al Governo del potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Asserita esorbitanza del potere regolamentare dello Stato incidente sulle materie "governo del territorio" e "tutela della salute" - Ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza legislativa esclusiva, con conseguente piena competenza regolamentare - Non fondatezza delle questioni.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito applicativo della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita non

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3, comma 2.

⁻ Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto.

applicabilità alle piccole aree a livello locale - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 4, comma 1, lett. *a*), n. 3.

- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308) e 117, primo comma; Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. d), f) e g); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, artt. 50, 51, 67 e 68; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche - Asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 8, introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. *d*), *f*) e *g*); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, artt. 50, 51, 67 e 68; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito di applicazione della VAS e individuazione di organo statale per l'esercizio della funzione c.d. screening - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta mancata previsione di un'intesa con la Regione per la sottoposizione alla VAS dei piani regionali, con asserita ingerenza di un organo statale nella materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, comma 3.

- Costituzione, artt. 117 e 118; direttiva 2001/42/CE, art. 3, comma 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina generale della VAS -Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute", nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 8 a 14.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della VAS - Contenuti e forme di pubblicità del "rapporto ambientale" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con violazione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di *standard* minimi di tutela ambientale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6; 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2, 3 e 4; 14, comma 3.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Forme pubblicitarie e partecipative del piano o progetto sottoposto a VAS - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilità della disciplina denunciata ai soli piani o progetti statali sottoposti a VAS - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 5.

- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Definizione del giudizio di compatibilità ambientale - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Ritenuta violazione del diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali - Disposizione priva di lesività - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 5, comma 1, lett. *m*).

- Costituzione, art. 117, terzo comma; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Giudizio di compatibilità ambientale dell'autorità preposta quale presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Ritenuta violazione del diritto comunitario, con violazione delle competenze legislative regionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non configurabilità del giudizio di compatibilità quale autorizzazione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12, comma 2.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Procedimento per la VAS in sede statale - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta lesione delle attribuzioni regionali per omessa previsione della partecipazione delle Regioni nel procedimento destinato ad incidere sulla materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con possibilità, comunque, per la Regione di designare un componente della Commissione statale competente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 16 e 17.

- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. *g*); direttiva 2001/42/CE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Sottoposizione a VAS dei piani e programmi di competenza di Regioni ed enti locali - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 21 e 22.

- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120; Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. *d*), *f*) e *g*); legge 16 maggio 1978, n. 196, art. 16; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, artt. 50, 51, 67 e 68; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

2009/226

Paesaggio - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2008 - Inclusione della Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Ritenuta illegittima limitazione delle competenze della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio attribuita dallo Statuto speciale alle Province autonome (nel

rispetto dei limiti generali fissati dallo Statuto stesso) - Illegittimità costituzionale parziale -Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 131, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 6; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

2009/232

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei princìpi dei medesimi atti - Ricorsi delle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Denunciata previsione indebita di una funzione statale di indirizzo e coordinamento, con incidenza su attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e residuale - Esclusione, vertendosi in materia di tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, commi 1, lett. *a*), n. 4), 3, 4 e 6.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore di proporre gli indirizzi delle politiche settoriali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Paventata riferibilità della norma censurata anche ai piani di settore di competenza regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 4.

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri di approvare le deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità (per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito) e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, mancato coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa in sede di

⁻ Costituzione, artt. 117 e 118.

Conferenza Stato-Regioni, violazione dei principi della delega - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. a), n. 1).

- Costituzione, artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 2, lett. *b*).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Toscana - Denunciata mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione, attesa la idoneità del parere a tutelare gli interessi regionali nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. *a*), n. 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del compito di approvare il programma nazionale di intervento - Omessa previsione del necessario previo parere della Conferenza unificata - Violazione del principio di leale collaborazione, attesa la capacità del programma di produrre significativi effetti indiretti nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 57, comma 1, lett. b).

- Costituzione, artt. 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 88, comma 2.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente -Funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo -Omessa previsione del necessario previo parere della Conferenza unificata - Violazione del principio di leale collaborazione, attesa la significativa incidenza delle funzioni ministeriali sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a).

- Costituzione, artt. 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 88, comma 2.

⁻ Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente -Funzione di controllo degli interventi in materia di difesa del suolo - Necessaria riferibilità solo ad attività di competenza statale - Conseguente esenzione dalla declaratoria di incostituzionalità diretta ad assoggettare altre funzioni ministeriali al previo parere della Conferenza unificata.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a).

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente -Compiti di previsione, prevenzione e difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico, salve le competenze del Dipartimento della Protezione civile - Ricorsi delle Regioni Umbria, Liguria e Puglia - Denunciata violazione di competenze amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto con il principio di salvaguardia della posizione regionale preesistente posto dalla legge delega - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente e non a quello del governo del territorio, salvezza delle competenze regionali in materia di protezione civile, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata anche in caso di programmazione e finanziamento riguardanti la prevenzione del rischio idrogeologico, corrispondenza dei compiti censurati con altri già assegnati allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 -Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. b).

- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 88, comma 1, lett. *c*) e *z*), e 108, comma 1, lett. *a*).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente -Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali - Omessa previsione che tali funzioni siano esercitate previo parere della Conferenza unificata - Contrasto con l'esigenza di coinvolgimento delle Regioni, attesa la capacità dei compiti ministeriali di produrre effetti indiretti sulla materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. d).

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente -Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo - Omessa previsione dell'esercizio di funzioni attraverso intese nella Conferenza unificata, come richiesto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana ed Emilia-Romagna - Dedotto contrasto con il principio direttivo della legge delega di salvaguardare la posizione regionale esistente - Esclusione, attesa la possibilità di legittimo superamento della disposizione del decreto legislativo n. 112 del 1998 in riferimento ad esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente - Esclusione, trattandosi di un potere riconducibile a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge n. 349 del 1986 - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze del Ministro dell'ambiente - Potere di indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata attribuzione del potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente -Esclusione, trattandosi di previsione riferibile ai rappresentanti ministeriali e non alle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze delle Regioni - Mancata previsione della preesistente competenza delle Regioni a delimitare i propri bacini idrografici, ad attivare la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e interregionale, ed a stabilire le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati in ordine alla redazione dei piani di bacino - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata riduzione delle competenze regionali rispetto alla previgente disciplina, in contrasto con i principi direttivi della legge delega, lesione di attribuzioni regionali - Riallocazione di funzioni a livello centrale ragionevolmente giustificata dal passaggio al sistema dei distretti idrografici e dalla necessità di esercizio unitario e coordinato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 61.

- Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Funzioni riguardanti la redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti, interventi e opere da realizzare nei distretti idrografici, l'organizzazione e funzionamento del servizio di polizia idraulica, la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni - Attribuzione alle Regioni "per le parti di propria competenza" - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata compressione delle attribuzioni regionali, eccesso di delega per mancato rispetto delle competenze regionali come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione, non derivando dalle disposizioni impugnate effetti lesivi delle attribuzioni regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 61, comma 1, lett. *d*) ed *e*).

- Costituzione, artt. 76 e 117; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione e funzioni delle Autorità di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Basilicata - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, delle attribuzioni amministrative regionali e del principio di leale collaborazione, contrasto della disciplina censurata con la finalità di "riordino" della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Esclusione - Attinenza della previsione censurata all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, rispondenza della redistribuzione delle competenze amministrative al carattere anche innovativo della delega ed al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie - Non fondatezza delle questioni.

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63.

⁻ Costituzione, artt. 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, nonché comma 8, lett. *e*); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Accorpamento delle preesistenti Autorità di bacino, assegnazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei compiti di definire "i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie" e di regolamentare il trasferimento di funzioni ed il periodo transitorio - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania - Denunciata invasione della materia "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente, violazione del principio di leale collaborazione e delle preesistenti competenze amministrative regionali, indebito utilizzo della potestà regolamentare dello Stato - Esclusione, attesa l'attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, commi 2 e 3, e 64.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Individuazione di otto distretti idrografici -Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di individuazione dei distretti, violazione della finalità non innovativa e dei principi direttivi della legge delega, lesione di attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 64.

- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale -Ricorso della Regione Calabria - Denunciata centralizzazione della gestione dei bacini, invasione della potestà legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", violazione del principio di leale collaborazione per mancata partecipazione regionale alla procedura di approvazione dei piani - Esclusione - Rispondenza della attribuzione di competenze alle nuove Autorità di bacino distrettuale alla riorganizzazione del territorio in distretti, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65.

- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale - In particolare, contenuti, efficacia vincolante, termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Umbria - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione dei principi direttivi della legge delega, delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente, assenza di idoneità lesiva delle disposizioni relative al contenuto del piano di bacino, legittimità dei vincoli alle discipline regionali - Non fondatezza delle questioni.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina delle misure di salvaguardia adottabili nelle more dell'approvazione del piano di bacino distrettuale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Attinenza anche delle misure di salvaguardia alla materia della tutela dell'ambiente, adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali negli organi delle Autorità di bacino - Non fondatezza della questione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata centralizzazione della gestione dei bacini, invasione della potestà legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", violazione del principio di leale collaborazione per mancata partecipazione regionale alla procedura di approvazione dei piani - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina dei programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Destinazione di una quota minima complessiva degli stanziamenti a determinate categorie di interventi ed attività - Ricorso della Regione Calabria

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 3, lett. *d*), n. 4, *e*), *h*), *p*) ed *r*), 4 e 5.

⁻ Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, in particolare comma 7.

⁻ Costituzione, artt. 117 e 118.

- Denunciata lesione della competenza legislativa concorrente e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Attinenza della previsione a materia di competenza statale esclusiva, necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 69, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo e 119

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino - Procedimento di adozione - Ricorso della Regione Calabria -Denunciata previsione di norme di dettaglio in materia di competenza legislativa concorrente - Esclusione, vertendosi in materia di legislazione statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 70.
- Costituzione, art. 117, (secondo e) terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Ripartizione degli stanziamenti tra amministrazioni statali e Regioni ad opera del Comitato dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione in ambiti normativi ed amministrativi di spettanza regionale - Esclusione, trattandosi di finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Adozione e approvazione del programma nazionale di intervento per il triennio - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, contrasto con i principi direttivi della legge delega che imponevano il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Coinvolgimento delle Regioni assicurato dalla necessità del previo parere della Conferenza unificata risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lettera b), del Codice dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 4.

- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, del potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione, avendo le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

2009/233

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela delle acque dall'inquinamento - Elencazione degli strumenti atti a realizzare il raggiungimento degli obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee -Ricorso della Regione Calabria - Denunciata adozione di norme statali di dettaglio nella materia di legislazione concorrente del "governo del territorio", violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con i rappresentanti delle Regioni -Esclusione, non essendo lo Stato vincolato a stabilire solo norme di principio nella materia ambientale quando sussista la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio -Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 73, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela delle acque dall'inquinamento - Attuazione delle direttive comunitarie di modifica di modalità esecutive - Adozione con decreti ministeriali dei correttivi da inserire negli Allegati alla Parte III del codice dell'ambiente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle prerogative delle Regioni in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie, invasione della potestà regolamentare delle Regioni, violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Esclusione - Allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 75, comma 4.

- Costituzione, artt. 117, commi quinto e sesto, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Marche e Toscana - Denunciata retrocessione di competenza già interamente attribuita alle Regioni, violazione di competenze legislative residuali e amministrative delle Regioni - Esclusione - Ascrivibilità della molluschicoltura all'ambito materiale della pesca, nella quale concorrono anche competenze statali, con conseguente necessità di applicare il principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 87, comma 1.

- Costituzione, artt. 117 (in particolare, quarto comma) e 118 (in particolare, primo comma); d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153, artt. 1, comma 2, e 7; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, art. 21; d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148.

2009/234

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione da tale valutazione dei progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile e ad opere temporanee - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ed Emilia-Romagna - Dedotto eccesso di delega nonchè contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 4.

- Costituzione, artt. 11, 76 e 117, commi primo e quinto; direttiva 85/337/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Competenza alla VIA per le opere di impatto interregionale - Attribuzione al Ministro dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega nonché lesione delle prerogative legislative ed amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 25, comma 1, lett. *a*), 35 e 42, commi 1 e 3.

⁻ Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina della fase introduttiva del procedimento di VIA - Obbligo del committente di informare gli enti locali interessati - Possibilità di esonero in considerazione delle dimensioni del progetto o del numero degli enti locali interessati - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali e contrasto con la direttiva 85/337/CEE - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.

- Costituzione, art. 117; direttiva 85/337/CEE.

2009/235

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, del compito di fissare i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Dedotta invasione delle attribuzioni regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 5.

- Costituzione, art. 117; principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale - Attribuzione allo Stato del potere di chiedere informazioni all'operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione e di assumere direttamente dette misure - Ricorso della Regione Calabria -Dedotta violazione del principio di leale collaborazione e invasione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2.

- Costituzione, art. 118; principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attribuzione allo Stato delle funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta invasione delle competenze legislative regionali, lesione dei principi di sussidiarietà e differenziazione in materia di attribuzione delle funzioni amministrative nonché eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306, commi 1, 2 e 5.

⁻ Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Prevenzione e ripristino ambientale - Disciplina della procedura di adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un'ordinanza che ingiunge al responsabile del danno il ripristino ambientale - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze amministrative delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 312 e 313.

- Costituzione, art. 118.

2009/246

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici - Somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative - Versamento all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Attribuzione alle Regioni di provvedere alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento - Ricorso della Regione Calabria - Asserito illegittimo vincolo di destinazione del gettito delle sanzioni, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati - Esclusione - Ascrivibilità delle disposizioni impugnate alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 136.

- Costituzione, art. 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla tutela e l'uso delle risorse idriche, sull'equilibrio del bilancio idrico e sul risparmio idrico - Ricorso della Regione Calabria -Asserita violazione dell'art. 76 Cost., in combinato disposto con l'art. 1, comma 8, della legge di delegazione, che impone il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Indebita ingerenza sulle materie, di potestà legislativa residuale regionale, dei "servizi pubblici locali" - Violazione del principio di leale collaborazione, per mancato coinvolgimento delle Regioni e contrasto con i principi di riparto delle funzioni amministrative - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alle materie ordinamento civile e tutela dell'ambiente, di esclusiva spettanza alla legislazione statale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 144, 145, 146.

- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizione sul risparmio idrico - Adozione di un regolamento ministeriale per le definizione dei criteri e dei metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita previsione di un potere regolamentare in capo allo Stato in un settore non riconducibile ad una materia di competenza esclusiva nonché violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali -Esclusione - Riconducibilità della disposizione impugnata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 146, comma 3.

- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Individuazione nell'autorità d'Ambito della struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della legge di delega in quanto priverebbe gli enti territoriali di poteri amministrativi ed esproprierebbe le regioni di poteri legislativi ad esse spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 12 del 1998 - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni - Obbligo di affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente - Disciplina, di minuto dettaglio, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali - Illegittimità costituzionale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 3.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria, Liguria, Calabria, Toscana - Asserita incidenza sulla materia, di potestà legislativa residuale dei "servizi pubblici locali"; incidenza sulle potestà legislative regionali per il contenuto di estremo dettaglio delle disposizioni censurate - Asserita esorbitanza dai principi dettati dalla legge di delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.

- Costituzione, artt. 76, 117, 117, quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione della tariffa ed attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria - Asserita indebita normativa di minuto dettaglio; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni -Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Attribuzione di poteri ministeriali -Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe "l'introduzione *ex novo* dell'imposta in questione"; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni -Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.

- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 119, commi primo e secondo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa e criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica - Attribuzione allo Stato di poteri regolamentari -Asserita incidenza di tali poteri su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale e

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.

⁻ Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 119, commi primo e secondo.

mancato coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali in violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 3.

- Costituzione art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa - Ammissibilità di maggiorazioni di tariffa per le aziende artigianali, commerciali e industriali al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione, che non consente l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione del tutto innovativa, ed indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 6.

- Costituzione, artt. 76 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza su aspetti di dettaglio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Asserita violazione della legge di delegazione per non consentite innovazioni rispetto alla legislazione previgente; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale delle regioni in materia di "agricoltura" e "lavori pubblici" di interesse regionale nonché lesione delle competenze amministrative regionali, in difetto di una fondata ragione di attrazione a livello statale e dell'imprescindibile concorso regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.

- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118, primo comma.

⁻ Costituzione, artt. 117 e 118.

2009/247

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Struttura nazionale dei consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà e della delega legislativa - Non irragionevolezza della disciplina denunciata, coerente con la legge delega, dettata per assicurare un livello di tutela ambientale uniforme e unitario sul territorio nazionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 223.

- Costituzione, artt. 76 e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina del Consorzio nazionale imballaggi - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale onde assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza delle questioni.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 224, comma 3, lett. da *a*) a *m*).
Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di particolari rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", con sussistenza delle esigenze per il conferimento delle funzioni amministrative a livello statale per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 233, 234 e 236.

- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale a regolare le tariffe - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina alla competenza esclusiva dello Stato, sia che la si qualifichi come corrispettivo del servizio reso (in quanto inquadrabile nelle materie "ordinamento civile", "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente") sia che la si qualifichi quale tributo ("sistema tributario dello Stato"), comunque rientrante nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.

- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e secondo.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna - Ritenuta insussistente potestà regolamentare dello Stato, con insufficiente garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.

- Costituzione, art. 117, sesto comma; principio di leale collaborazione.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione del principio comunitario "chi inquina paga" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238.

- Costituzione, artt. 11 e 76; Direttiva 75/442/CEE.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Regolamento interministeriale relativo agli interventi di bonifica, ripristino, messa in sicurezza ed emergenza delle aree contaminate destinate alla produzione agricola e all'allevamento - Ricorso della Regione Calabria - Violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 241.

- Costituzione, artt. 11, 76, 117 e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disciplina della bonifica dei siti -Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali per incidenza nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute" e asserita insussistenza del potere regolamentare statale a disciplinare le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242, 244, 245, 248, 249, 250 e allegato 4, parte quarta. - Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Previsione dell'obbligo al soggetto inquinatore di procedere alla bonifica del sito contaminato - Ricorsi delle Regioni Marche e

Toscana - Ritenuta sussistente possibilità per l'inquinatore di condizionare l'avvio della procedura di bonifica, con conseguente violazione delle competenze legislative regionali nelle materie "governo del territorio", "tutela della salute" e "servizi pubblici", nonché dei principi comunitari ("chi inquina paga") e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lett. b), c), e), f), i) ed h) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione per gli interventi di bonifica al momento dell'approvazione del progetto - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali nelle materie "governo del territorio", "tutela della salute" e "servizi pubblici", nonché dei principi comunitari ("chi inquina paga") e dei criteri direttivi della legge delega - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale, coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, comma 7.

- Costituzione, artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lett. b), c), e), f), i) ed h) della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti "d'interesse nazionale" - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche -Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute" nonché del principio di leale collaborazione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea dei siti, con previsione di adeguata forma di collaborazione con le Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Procedura di bonifica dei c.d. siti "d'interesse nazionale", attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, in quanto la disposizione denunciata non contempla l'intesa con la Regione da parte del Ministro dell'ambiente - Esclusione - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, commi 2, 3, 4 e 5.

⁻ Costituzione, artt. 117 e 118.

"tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale, con procedura di coinvolgimento delle Regioni, rispettosa del principio di sussidiarietà - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 252, comma 4.

- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Individuazione con decreto interministeriale delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Esorbitanza dalle competenze regolamentari dello Stato per incidenza della disciplina denunciata sulla materia "ricerca scientifica e tecnologica" di competenza concorrente, nonché dell'autonomia finanziaria regionale per previsione di forme di incentivazione oltre l'ambito di competenza statale - Esclusione - Erroneità del presupposto interpretativo - Ascrivibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 265, comma 3.

- Costituzione, artt. 117, sesto comma, e 119.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Decreto ministeriale di individuazione delle forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica - Ricorso della Regione Calabria - Profilo normativo connesso con la materia "ricerca scientifica e tecnologica" di competenza concorrente delle Regioni - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione della disposizione denunciata nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 265, comma 3.

- Costituzione, art. 117, terzo comma.

2009/248

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

- Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

- Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 2, lett. c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

- Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 2, lett. d).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*).

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Competenze amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere all'individuazione degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

- Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 3, lett. h).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Competenze amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere alla definizione del programma regionale dei controlli e dell'organizzazione delle verifiche ispettive - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza.

- Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 3, lett. i).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Competenze amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti - Riconoscimento in capo alla stessa Regione del compito di provvedere alla adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti - Ricorso del Governo

- Lamentata violazione della potestà esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Esclusione

- Non fondatezza.

- Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6, art. 2, comma 3, lett. *j*).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2009/249

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Catasto dei rifiuti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Calabria - Asserita violazione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative regionali, con inosservanza del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 1.

- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della competenza regionale concernente l'approvazione dei progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, con asserito eccesso della delega legislativa - Esclusione - Disciplina avente ad oggetto i soli impianti di interesse nazionale e non quelli territorialmente localizzati, ascrivibile alla competenza statale, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con quello di leale collaborazione, sussistendo un'adeguata forma di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lett. *f*)

- Costituzione, artt. 76 e 117; d.lgs. 5 febbraio 2007, n. 22, art. 19, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Definizione del piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lett. g).

- Costituzione artt. 76 e 117; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 19, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Determinazione di criteri generali,

differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali nonché, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della competenza regionale per la gestione dei rifiuti - Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali, spettanti alla competenza legislativa statale, in materia, di competenza concorrente, "governo del territorio" nonché a quella di competenza legislativa esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente", con adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1, lett. m).

- Costituzione artt. 76 e 117; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 1, lett. i).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Disciplina finalizzata a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 1 lett. o).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (lettera e); definizione del modello e dei contenuti del formulario e regolamentazione del trasporto dei rifiuti (lettera l); individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti in discarica (lettera m); adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e delle modalità di tenuta dello stesso (lettera n); adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (lettera q); individuazione delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente sperimentate da università o istituti specializzati (lettera s) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza delle disposizioni denunciate in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Individuazione degli ambiti tecnici per l'attuazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

⁻ Costituzione, art. 76 e 117.

⁻ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 10.

⁻ Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del codice - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta incidenza della disposizione denunciata in ambiti di competenza regionale (promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e servizi pubblici locali) - Esclusione - Disciplina riconducibile, in via prevalente, alla competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195, comma 2 lett. *b*), anche in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lett. *m*). Costituzione, artt. 76 e 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali - Conseguente lesione della competenza legislativa regionale in materia di gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4 (modificati dall'art. 2, commi da 33 a 38 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Previsione secondo la quale le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero - Ricorso della Regione Calabria - Non applicabilità dei vincoli procedimentali di leale collaborazione all'esercizio dell'attività legislativa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Stipulazione, da parte del Ministro dell'ambiente, di accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 e attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni tenuto conto dell'impatto delle attività previste sul loro territorio - Ascrivibilità della disposizione denunciata, in via prevalente, alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente", comunque coerente con l'esigenza di

assicurare *standard* di tutela ambientale uniforme su tutto il territorio nazionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 206, commi 2 e 3. - Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti con previsione che ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» - Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana - Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali, in quanto la disposizione denunciata escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materia di governo del territorio e della tutela della salute -Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Previsione di adeguate modalità partecipative delle Regioni, con possibilità per le stesse di esercitare un proprio potere sostitutivo - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 10.

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Calabria - Asserita lesione delle prerogative regionali nelle materie della tutela dell'ambiente, della tutela della salute e del governo del territorio, derivante dalla riduzione della rappresentanza regionale, specie con riferimento alla definizione delle linee guida per lo smaltimento e recupero di rifiuti - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212, comma 2.

- Costituzione, artt. 118 e 120.

2009/250

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di misure ministeriali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza di intesa con la Regione -Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Denunciata violazione della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché di quella residuale in materia di produzione non nazionale di energia - Dedotta ulteriore lesione del principio di leale collaborazione - Questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 267, comma 4, lett. a).

- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza regionale concorrente -Disposizione riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute e governo del territorio - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269, commi 2, 3, 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale -Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale, nonché del principio di sussidiarietà -Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Obbligo di denunzia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia - Ricorso della Regione Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 284.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Rilascio al solo personale maggiorenne abilitato - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute - Infondatezza delle censure.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 284.

- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro a rilasciare il patentino alla conduzione di impianti termici - Ricorso delle Regioni Calabria, Piemonte ed Emilia Romagna - Disposizione rientrante nell'ambito della materia della formazione professionale con conseguente lesione della potestà legislativa residuale della Regione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, comma 1.

- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Condizioni e requisiti per il rilascio del patentino alla conduzione di impianti termici - Attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della disciplina dei corsi e degli esami - Disposizioni intrinsecamente collegate a quella dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 287, commi 4, 5 e 6.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione della competenza residuale regionale - Censura fondata sull'erronea premessa che la disposizione impugnata ricada nell'ambito dell'agricoltura - Norma diretta a disciplinare il controllo delle emissioni nell'atmosfera - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte quinta.

- Costituzione, art. 117, quarto comma.

⁻ Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

2009/251

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Ricorso delle Regioni Liguria e Puglia - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge-delega -Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 2.

- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili e di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale -Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana e Marche - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, commi 2 e 6.Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Tutela delle acque dall'inquinamento - Censimento da parte delle Autorità concedenti di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico - Necessaria osservanza dei criteri indicati dal Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Umbria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali e contrasto con i principi direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 -Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento - Attribuzione alle Regioni del compito di disciplinare forme di controllo - Attribuzione altresì del compito di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, previo parere del Ministro dell'ambiente - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche - Dedotta lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e contrasto con i principi contenuti nella legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 113, comma 1, e 114, comma 1.

- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Misure adottate dalle Regioni a integrazione dei piani di tutela *ex* art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 - Sottoposizione per l'approvazione all'Autorità di bacino - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Dedotta violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 116.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

2009/254

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Definizione degli obiettivi su scala di distretto da parte dell'Autorità di bacino e adozione, da parte delle Regioni, del Piano regionale di tutela delle acque da sottoporre a verifica del Ministro dell'ambiente e delle competenti Autorità di bacino - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione principi di sussidiarietà, di ragionevolezza e adeguatezza per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello di quello di bacino e di quello di gestione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 121.

- Costituzione, artt. 3 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del recupero dei costi relativi ai servizi idrici - Attribuzione del compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni, derivante dalla genericità dell'espressione "Autorità competenti" e, comunque, per sottrazione a Regioni e Province autonome di attività amministrative loro spettanti - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 119 e 121, comma 4, lett. h).

- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici - Adozione, da parte delle Regioni, dei programmi per la

conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico, in conformità alle indicazioni stabilite nell'allegato 1 alla parte terza del Codice - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 120, comma 2.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente, emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 -Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria e Puglia - Asserito contrasto con i principi della legge delega nonché eccesso di delega -Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 121, comma 2.

- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, artt. 1, comma 8, lett. *a*), *b*), *c*), e *d*), e 9, lett. *c*).

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorso della Regione Puglia - Ritenuta violazione della competenza legislativa concorrente nella materia "governo del territorio" e delle competenze amministrative regionali nonché del principio di sussidiarietà, per la concentrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative, in mancanza di esigenze di esercizio unitario - Esclusione - Non fondatezza.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 121, comma 2.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina delle attività che le Regioni debbono intraprendere al fine della partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale per l'introduzione di norme non di principio in una materia riservata alla legislazione concorrente nonché delle competenze amministrative regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione

denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente", coerente con l'art. 14 della direttiva 2000/60/CE - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 122.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Obbligo per le Regioni di trasmissione al Ministro dell'ambiente del Piano di tutela approvato, delle relazioni sintetiche conoscitive, dei programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici nonché della relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116 del Codice - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale per l'introduzione di una norma non di principio nella materia "governo del territorio", riservata alla competenza legislativa concorrente - Esclusione -- Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente", coerente con l'art. 15 della direttiva 2000/60/CE - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 123.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma.

2009/272

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri - Attribuzione al Parco della finalità di "tutelare" il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico e il paesaggio - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 2, comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*), testo originario.

Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. *s*), e 118, comma terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5.

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri - Attribuzione al Parco della finalità di "tutelare" il patrimonio naturale e il paesaggio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica del testo originario della disposizione impugnata - Attribuzione al Parco dello scopo di "conservare" anziché di "tutelare" il patrimonio naturale e il paesaggio - Richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - Reiezione - Introduzione di una variante puramente lessicale e non contenutistica - Trasferimento al nuovo testo delle censure proposte in relazione a quello

originario - Lesione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

Legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6, art. 1, comma 2, che ha sostituito l'art. 2, comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*), della legge della medesima Regione 23 ottobre 2007, n. 34.
Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, comma terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 3, 4 e 5.

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri - Individuazione, ad opera del Piano, degli interventi da assoggettare al nulla osta regionale e delle relative procedure - Ricorso del Governo - Sopravenuta modifica della disposizione censurata - Richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - Insussistente certezza della mancata applicazione della disposizione nel periodo di sua vigenza e comunque della definitiva abrogazione della disposizione stessa - Reiezione - Alterazione dell'ordine di prevalenza, riservato alla normativa statale, tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 2, lett. b).

- Costituzione, artt. 9, 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143 e 146.

Paesaggio - Norme della Regione Liguria - Aree protette - Limiti e divieti all'attività venatoria previsti dalle leggi quadro statali - Non operatività nelle aree qualificate come "paesaggio protetto" - Ricorso del Governo - Violazione della disciplina statale, avente carattere di riforma economico-sociale, che delimitando il periodo venatorio stabilisce il nucleo minimo di salvaguardia delle specie cacciabili - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, art. 8, comma 1, lett. c).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21.

2009/314

Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Regione Campania - Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 - Localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti - Competenza della Provincia nell'individuazione delle zone idonee - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la legge statale (codice dell'ambiente), che consente alle Province la sola individuazione delle zone non idonee, in violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione - Esercizio, da parte della Regione, della propria competenza legislativa in materia attinente al governo del territorio -Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, art. 1, comma 1, lett. c).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 197, comma 1.

Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Regione Campania - Abrogazione della lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Prevista soppressione delle misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani - Violazione di norma statale inderogabile (codice dell'ambiente), secondo cui i singoli piani di gestione debbono contenere misure atte a promuovere la regionalizzazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Ripristino della abrogata lettera p) per effetto della dichiarazione di incostituzionalità.

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, art. 1, comma 1, lett. e).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 199, lett. m).

2010/1

Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Fissazione di proroga cinquantennale per le concessioni perpetue in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443 del 1927 - Contrasto con la normativa nazionale che stabilisce il principio della temporaneità delle derivazioni e il loro limite massimo di durata in trenta anni quale standard di tutela ambientale da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, art. 44, comma 8.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 8.

2010/29

Ambiente - Norme della Regione Emilia-Romagna - Servizio idrico - Determinazione, ad opera della Regione, della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l'uniforme metodologia tariffaria e lesione delle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio (Stato, CO.VI.RI. ed AATO) - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, art. 28, comma 2.

⁻ Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) e *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 151, comma 2, lett. *c*), *d*) ed *e*), 154, commi 1, 2 e 4, e 161, comma 4, lett. *a*).

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Disciplina transitoria sulle autorizzazioni - Proroga di diritto delle autorizzazioni all'esercizio di cave per consentire il completamento dei relativi programmi di coltivazione, nell'attesa della definizione del piano regionale dei materiali di cava - Contrasto con la disciplina comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale - Elusione in via legislativa della prevista procedura amministrativa di proroga o di rinnovo dell'autorizzazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale -Assorbimento delle ulteriori censure.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata il 25 novembre 2008 (disegno di legge n. 133), art. 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); direttiva 27 giugno 1985 85/337/CEE; (Costituzione, artt. 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. *e*); Statuto speciale della Regione Siciliana, art. 14).

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Inapplicabilità della sanzione che esclude l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva per chi abbia svolto attività di escavazione senza autorizzazione in caso di "sconfinamento accidentale" rispetto al programma autorizzato, salvo i casi di recidiva - Disposizione priva di autonomia nel contesto del provvedimento impugnato - Contrasto con la disciplina comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale - Elusione in via legislativa della prevista procedura amministrativa di proroga o di rinnovo dell'autorizzazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata il 25 novembre 2008 (disegno di legge n. 133), art. 3, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); direttiva 27 giugno 1985 85/337/CEE; (Costituzione, artt. 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. *e*); Statuto speciale della Regione Siciliana, art. 14).

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Campania - Prosecuzione delle attività estrattive nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) - Rinnovo di diritto delle autorizzazioni già scadute o in scadenza prima del 30 giugno 2010 - Elusione dell'obbligo di assoggettare a valutazione di impatto ambientale le autorizzazioni rilasciate, prorogate o rinnovate - Conseguente violazione della normativa dettata in materia di tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale - Illegittimità costituzionale.

⁻ Legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14.

⁻ Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Modifica della decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria, con conseguente indebita riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, art. 58, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 159, comma 1.

Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale - Modifica della decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria, con conseguente indebita riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica».

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, art. 58, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 159, comma 1.

Paesaggio - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Procedura transitoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio con termine ultimo del 31 dicembre 2008 - Estensione dell'efficacia temporale della procedura transitoria sino all'adeguamento, da parte dei Comuni, dei loro strumenti di pianificazione alla pianificazione territoriale regionale (PTR) - Sussistenza di un inscindibile rapporto di connessione rispetto alla norma dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR».

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, art. 60, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 159, comma 1.

Energia - Norme della Regione Puglia - Accordi tra la Giunta regionale e operatori industriali - Rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di norma statale di principio nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nonché lesione del principio di eguaglianza e del principio di iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 1.

- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

Energia - Norme della Regione Puglia - Divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in aree agricole di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale - Misura adottata in assenza delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale - Estensione degli effetti della pronuncia al comma 3 dello stesso art. 2 della legge denunciata (in quanto rimasto privo di oggetto).

- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2, commi 1, 2 e 3.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 1 e 10.

Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio di attività (DIA) per alcune tipologie di impianti specificatamente elencati - Contrasto con la normativa nazionale che prevede, solo con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione di maggiori soglie di capacità di generazione e le caratteristiche dei siti di installazione per quali si procede con la disciplina della DIA - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 3, commi 1 e 2.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5.

2010/120

Energia - Norme della Regione Puglia - Costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo (autorizzazione o denuncia) per "le varianti di tracciato concordate con i proprietari

dei fondi interessati e le amministrazioni interessate», in quanto ricomprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria - Conseguente sottrazione alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Violazione della normativa comunitaria e statale in tema di VIA - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 4, comma 4.

- Costituzione, artt. 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. *a*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Modalità di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione - Riduzione dei termini procedimentali per la partecipazione di titolari di interessi pubblici o privati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario in materia di VIA, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 5, comma 7.

- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. *a*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, art. 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Energia - Norme della Regione Puglia - disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Procedura abbreviata di autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio privi di autorizzazione o con autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933 - Equivalenza all'autorizzazione della pubblicazione di apposita domanda sul sito informatico della regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 20, comma 2.

- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. *a*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

2010/121

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - Ricorso delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria,

Toscana, Puglia, Campania e Sicilia - Ritenuta violazione delle competenze legislativa e amministrativa regionali in materia di servizi sociali, con compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 11, comma 13, comma 3-*quater*.

- Costituzione, artt. 2, 3, 14, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Siciliana, art. 14, lett. g); d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

2010/127

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Gestione integrata dei rifiuti - Attribuzione ai Comuni del compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta - Contrasto con la normativa statale sulla gestione dei rifiuti - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11, art. 7, comma 1, lett. c).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. *cc*); d.m. 8 aprile 2008, art. 2, commi 1 e 4.

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Gestione integrata dei rifiuti - Esclusione, dalla nozione di "rifiuto", dei «sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti» - Contrasto con la normativa statale sulla gestione dei rifiuti - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11, art. 44.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, comma 1, lett. *a*), e 185.

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi - Assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - Esclusione dalla verifica qualora i progetti trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni - Contrasto con la normativa statale concernente la valutazione di impatto

ambientale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11, art. 46.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20, nonché allegato IV alla parte II, punto 7, lett. *zb*); direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.

2010/142

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 5, che sostituisce la lett. *e*) del comma 2 dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4 (combinato disposto dell'art. 161, comma 4, lett. *a*) del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 6, comma 2, lett. *b*), del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 8, che sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4 (combinato disposto dell'art. 161, comma 4, lett. *a*), del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 6, comma 2, lett. *b*), del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 -Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Attribuzione alla Regione della competenza a fissare disposizioni "limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio" - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni. Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3, comma 1, lett. *p*) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett. *e*), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1), ed *r*) (che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio del 2009).
Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154,

commi 2 e 4 (artt. 149, comma 6, e 161, comma 4).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 -Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Sanatoria degli atti emanati in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8/5448 del 2007, inclusi i Piani d'ambito approvati e impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottati anteriormente alla legge regionale n. 1/2009 - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 15, comma 9, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*) (artt. 3 e 97 Cost.); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4 (artt. 149, comma 6, e 161, comma 4).

2010/168

Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Introduzione dell'art. 90-bis nella legge regionale n. 11 del 1998 - Ampliamento degli esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani regolatori generali - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione di una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale nonché delle norme di attuazione dei piani di bacino e della normativa di salvaguardia - Ritenuta violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, art. 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 2; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 4 e 5, e allegato IV alla parte II, punto 8, lett. *a*).

2010/186

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Assoggettamento a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi, dei progetti di

opere autostradali, come definite dal d.lgs. n. 285 del 1992 - Contrasto con la disciplina statale in materia ambientale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 7.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 3, lett. *a*).

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale -Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo - Disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale già dichiarate illegittime -Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 9, commi 1 e 3.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

2010/193

Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Aree protette classificate come zone naturali di salvaguardia - Previsione dell'esercizio di attività venatoria - Contrasto con la normativa statale, che in dette aree pone il divieto di tale attività a tutela della fauna selvatica - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, artt. 5, comma 1, lett. *c*), e 8, comma 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6.

Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Affidamento ai soggetti gestori dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 7, comma 2, lett. a), n. 3.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 4 e 5.

Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Aree protette - Affidamento ai gestori delle "riserve speciali" dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali" -Illegittimità costituzionale parziale.

Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 7, comma 2, lett. *d*), n. 1.
Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 4 e 5.

Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Attribuzione ai soggetti gestori, del compito di "garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali" - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti attività di tutela, pianificazione e recupero dei beni paesaggistici - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 7, comma 2, lett. a), n. 4.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42, art. 133.

Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Aree naturali protette - Redazione, ad opera dei soggetti gestori, dei piani d'area con valore di piano territoriale regionale sostitutivo delle norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello - Contrasto con la normativa statale che pone il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 26, comma 1.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145.

Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Aree naturali protette - Adozione, ad opera dei soggetti gestori, di piani naturalistici e di gestione vincolanti ad ogni livello - Contrasto con la normativa statale che pone il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 27, comma 3.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145.

Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Rete ecologica europea "Rete Natura 2000" - Previsione di misure di mitigazione in caso di incidenza negativa degli interventi - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale che pone l'obbligo di adottare misure di compensazione e non di sola mitigazione - Conseguente ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, titolo III, allegato B (artt. 39, comma 2, e 44, comma 2).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5.

2010/221

Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica - Riduzione del 50 per cento dei termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", per contrasto della disposizione denunciata con la normativa statale in tema di V.I.A. e di V.A.S. - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 7, comma 9.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 12, 14, 20, comma 3, 24, comma 4, e 26, comma 1; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, art. 6.

2010/233

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cacciabilità delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato II dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE, in relazione al loro livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione nel territorio della Regione - Violazione degli *standard* minimi ed uniformi di tutela ambientale previsti dalla legislazione dello Stato, avente natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 37, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. *s*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18.

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica e attività venatoria - Destinazione in via provvisoria e comunque non oltre il 31 gennaio 2010,

del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione sino a tale termine sul territorio della Regione del regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione venatoria - Violazione degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica stabiliti dalla legislazione statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 48, comma 6.

- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lett. *s*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3.

2010/234

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione -Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.

- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato nei confronti di tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma

25, che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore - Esonero dall'autorizzazione, essendo sufficiente quella concessa al titolare dello scarico finale - Contrasto con la disciplina statale che subordina l'esonero alla sussistenza di apposite opere materiali (le "condotte") per consentire l'individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue - Violazione degli *standard* minimi e uniformi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, art. 4, comma 25, che inserisce l'art. 16-*ter* nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 74, comma 1, lett. ff), e 124, comma 2.

2010/254

Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Classificazione del territorio regionale ai fini della prevenzione dei rischi sismici - Attribuzione al Comune della potestà di individuare le aree sicure e quelle pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali - Violazione della normativa statale, espressione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", che rimette alla pianificazione di bacino la competenza ad individuare dette aree - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, art. 15.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65.

2010/278

Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali "che prevedono limiti di localizzazione territoriale" - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria - Denunciata violazione, con disposizione dettagliata, della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie dell'"energia", del "governo del territorio", della "tutela della salute", con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 27, comma 27.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.

2010/325

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche - Attribuzione alla Giunta regionale di una serie di competenze amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, art. 4, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 161, comma 4, lett. *c*).

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a svolgere una serie di funzioni amministrative già spettanti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), ora Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, art. 4, comma 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 161, comma 4, lett. *c*).

2010/331

Energia - Norme della Regione Puglia in materia di energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura.

- Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. *d*), *e*) ed *h*), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

Energia - Norme della Regione Basilicata - Energia nucleare - Divieto di installare nel territorio lucano, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, nonché depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura.

- Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, art. 8.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. *d*), *e*) ed *h*), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

Energia - Norme della Regione Campania - Energia nucleare - Preclusione, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura.

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo (artt. 41, 117, secondo comma, lett. *d*), *e*) ed *h*), 118 e 120); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25.

2010/341

Ambiente - Individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da risanare con risorse statali deliberate dal CIPE, ad opera del Ministero dell'ambiente, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del "governo del territorio", con lesione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione.

⁻ Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 240.

⁻ Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.

Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Risorse idriche - Servizio idrico integrato -Tariffa di depurazione - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza di determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione ove non istituito - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza", con esorbitanza dai limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 56, comma 1, sia nel testo originario sia in quello vigente, quale modificato dall'art. 22, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 13), art. 8-*sexies*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, comma 3, e 162, comma 4, lett. *a*); statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17 e 19.

2010/373

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Rifiuti - Attribuzione alla Regione, in sede di determinazione delle linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, della competenza a regolamentare "gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani" - Esorbitanza dalle competenze regionali, con indebita interferenza nella competenza legislativa esclusiva statale, pur in assenza della relativa disciplina, in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, art. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 200, comma 1, lett. *a*).

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti -Possibilità che le Autorità d'Ambito, in deroga all'unicità della gestione, possano prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di durata delle concessioni già affidate e comunque non oltre quindici anni - Contrasto con la normativa statale in materia di rifiuti, con invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, art. 6, comma 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 200, comma 1, lett. *a*).

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari -Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8, comma 3.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Documento programmatico sulla strategia nucleare del Governo e schema dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione per omissione di coinvolgimento o collaborazione con le Regioni interessate -Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, combinato disposto dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 1.

Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Sistemazione dei rifiuti radioattivi - Attribuzione al soggetto titolare dell'autorizzazione unica della responsabilità della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, secondo la normativa vigente e le prescrizioni tecniche ed esecutive impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e asserita lesione del principio di leale collaborazione per mancanza di coinvolgimento o collaborazione delle Regioni interessate - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 19, commi 1 e 2.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Disattivazione degli impianti - Previsione che, al termine della vita dell'impianto, la Sogin S.p.a. prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione fino al rilascio del sito per altri usi - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata violazione della competenza regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione -Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 20, commi 1 e 2.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il Deposito nazionale delle scorie radioattive - Attribuzione al Ministro per lo sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del potere di approvare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna -Denunciata violazione della competenza legislativa regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa sia con la Conferenza unificata sia con la Regione interessata -Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguata previsione di meccanismi concertativi - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Individuazione, con decreto interministeriale, del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione -Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 11.
- Principio di leale collaborazione.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti -Previsione secondo la quale l'intesa o il decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa possono operare anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 7.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti -Adeguamento da parte della Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare del proprio Piano Energetico Ambientale all'intesa ovvero al decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, in considerazione degli effetti modificativi cogenti ad opera di un atto unilaterale dello Stato -Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 10.

- Costituzione, artt. 117 e 118.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Disciplina della procedura per il superamento del mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate sulla localizzazione del Parco, prima con la nomina di un Comitato interistituzionale ovvero in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, mediante l'adozione di un d.P.R. sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 7 e 8.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Previsione che in caso di mancanza di intesa regionale, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 9.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120.

Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Definizione delle modalità di funzionamento del comitato interistituzionale rimessa a un decreto ministeriale sul quale è acquisto il mero parere regionale anziché l'intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 8.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120.

2011/44

Ambiente - Norme della Regione Campania - Finanziamento con fondi comunitari (risorse FESR) di condotte sottomarine da realizzare "lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio/Flegreo" - Contrasto con la normativa nazionale, ascrivibile alla materia di tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, e violazione delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della ulteriore questione.

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 12, ultima parte.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s* (art. 117, secondo comma, lett. *e*); direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, artt. 1 e 11; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 56, 73, 101 e 109, parte III, allegato 5.

Ambiente - Norme della Regione Campania - Istituzione, da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi statali e regionali, di aree cinofile allo scopo di favorire il turismo cinofilo - Contrasto con la normativa statale sulle aree protette, espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento della ulteriore questione.

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 16.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*) (art. 117, secondo comma, lett. *e*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11.

Ambiente - Energia - Norme della Regione Campania - Centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili - Distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e non inferiore a mille metri

lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree - Disciplina adottata in assenza delle linee guida rimesse all'approvazione della Conferenza unificata - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 25, primo periodo.

- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 7, 9 e 10.

2011/67

Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche - Costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse in zone agricole subordinata all'osservanza di fasce di rispetto e restrizioni sui terreni destinati al loro insediamento - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente nonché dei principi fondamentali della materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, art. 54, comma 2, che modifica l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Basilicata 2008, n. 31.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10.

Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Progetti relativi a impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW, con soglia in aree naturali protette pari a 0,5 MW - Sottrazione all'obbligo di sottoporre la tipologia degli impianti "sotto soglia" alla procedura di impatto ambientale - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle ulteriori questioni.

Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, art. 7, comma 1, lett. *c*), che modifica l'Allegato A, punto 25, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*) (art. 117, primo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato III, alla Parte II, lett. *c-bis*).

Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti solari termodinamici, fotovoltaici di micro generazione e di grande generazione - Vincoli tassativi alla loro realizzazione nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione

speciale - ZPS e pZPS) - Violazione della disciplina statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10, Allegato A al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (P.I.E.A.R.), punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma lett. *s*) (art. 117, primo comma); d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, di attuazione della direttiva 92/43/CEE.

2011/69

Ambiente - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007 - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi con decorrenza solo "dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" - Contrasto con la vigente disciplina statale con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 69, che modifica l'art. 32-*bis* della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26), art. 11.

2011/70

Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Disciplina dei parchi naturali - Possibilità che gli enti parco regionali adottino, mediante un apposito regolamento provvisorio del parco approvato dal Consiglio regionale, provvedimenti specifici, anche in deroga ai divieti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali sulle aree naturali protette, fino all'approvazione del piano del parco per l'esercizio delle attività consentite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.

- Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, che modifica la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, art. 19.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 1-*quinquies* (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42).

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale in tema di servizio idrico e di forme di cooperazione con gli enti locali nonché del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 1-*quinquies* (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42).

- Costituzione, art. 117, quarto comma, e 118.

2011/151

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie animali integralmente protette - Disciplina, a carattere generale, della tutela della fauna indipendentemente dall'esercizio di specifiche attività e da particolari contesti spaziali - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, art. 4.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. s).

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie vegetali parzialmente protette - Possibilità di raccolta illimitata dei funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari

ed alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono - Deroga al limite massimo di tre chilogrammi giornalieri per persona, quale standard minimo fissato dalla disciplina statale a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, art. 8, comma 4.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 23 agosto 1993, n. 352, art. 4, comma 1.

Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Concessione, da parte del responsabile della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio, di deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette - Trasmissione della relazione informativa alle Autorità competenti senza obbligo della documentazione a corredo prevista dalle norme comunitarie - Contrasto con la disciplina statale che, nell'attribuire tale competenza al Ministero dell'ambiente, fissa uno *standard* minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, art. 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. *s*); d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 11, comma 1; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, art. 16.

Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Possibilità, per l'assessore provinciale alla caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico e della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggi, di autorizzare l'abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi - Contrasto con la normativa nazionale che, nel prevede il parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, fissa uno *standard* minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, art. 33, comma 3.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 7 e 19; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

2011/187

Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione - Fissazione della data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti - Conferimento alle Province

della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 30.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 100, 116 e 149; d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 27.

Ambiente - Porti - Norme della Regione Marche - Disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Previsione che i Comuni territorialmente competenti curino le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e che tra le funzioni amministrative dei Comuni concernenti la manutenzione dei porti siano ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 42, commi 7 e 9, che aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 4 della legge della Regione Marche 12 ottobre 2009, n. 24.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs 24 giugno 2003, n. 182, art. 5, comma 4; direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE.

2011/191

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Fissazione dell'orario giornaliero del prelievo venatorio - Possibilità di esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto, in deroga a quanto stabilito in via generale dalla legge n. 157 del 1992 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale

- Legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, art. 1, comma unico.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 7.

2011/192

Energia - Norme della Regione Piemonte - Procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi in aree di particolare pregio ambientale - Sospensione *sine die* delle procedure autorizzative - Violazione della disciplina statale concernente le fonti rinnovabili, espressione di principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18, art. 27.

- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*) ed *s*)); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 4.

2011/209

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione - Previsione, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - Ricorso del Governo - Lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, art. 43, comma 6, secondo periodo.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997; direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003.

2011/227

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale - Mancata previsione che al progetto sia allegato anche "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Contrasto con il codice dell'ambiente, che prevede l'obbligatorietà di detta allegazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 113, che sostituisce l'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Pubblicità del

progetto e dello studio di impatto ambientale - Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della Regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente - Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 115, che sostituisce l'art. 14, commi 1, 2, 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con la disciplina statale in materia - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 145, comma 11, lett. *c*), che aggiunge il comma 3-*bis* all'art. 30 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18, comma 4 e 19, comma 2 e 19-*bis*, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale - Acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che prevede l'obbligatorietà di siffatto parere - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, art. 151, che modifica il comma 1-*ter* dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 19, comma 2, e 19-*bis*, comma 3.

Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Previsione che le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, possano realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale - Violazione della disciplina statale riguardante la pianificazione paesaggistica e le procedure di autorizzazione paesaggistica, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, art. 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, periodi terzo, quarto e quinto, lett. *c*).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*), (artt. 9 e 117, terzo comma); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 146 e 149.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Concessioni demaniali idriche - Sottrazione delle concessioni demaniali idriche in quanto "afferenti alle attività sanitarie" all'applicazione delle norme statali relative ai servizi nel mercato interno - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*); (artt. 70 e 117, commi primo e secondo lett. *m*) ed *s*); d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 7.

2011/263

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Aree contigue dei parchi naturali regionali - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di ridefinire entro il 31 luglio 2011 le aree contigue esistenti - Mancata previsione dell'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, art. 1, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, comma 2.

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Aree contigue dei parchi naturali regionali - Esercizio venatorio consentito anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area

naturale protetta e dell'area contigua - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua* -Assorbimento della decisione sull'istanza di sospensione.

- Legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, art. 1, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, comma 3.

2011/310

Caccia - Norme della Regione Calabria - Calendario venatorio regionale - Modifica alle specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria - Mancata acquisizione del parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Contrasto con la normativa nazionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 50.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, commi 2 e 4.

2011/325

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio - Disciplina in contrasto con gli *standard* minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 37, nella parte in cui abroga la lettera *i*) del comma 7 dell'art. 4 della legge Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 2, lett. *c*); (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009).

Ambiente - Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco - Disposizione

analoga ad altra concernente il divieto di transitare con mezzi motorizzati nel parco, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 37, nella parte in cui abroga la lettera *d*) del comma 7 dell'art. 4 della legge Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

2012/14

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" - Rideterminazione dei confini con incremento dell'area interessata - Adozione da parte della Regione di modalità procedimentali che si discostano *in pejus* dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi riconosciuti alle comunità locali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, art. 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22; legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18; (Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38).

2012/16

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, art. 2.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19-*bis*, comma 3; direttiva n. 79/409/CEE.

2012/20

Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Stagione venatoria 2010-2011 - Approvazione in via legislativa del calendario venatorio, con indicazione delle date e degli orari entro cui la caccia è consentita, nonché delle specie cacciabili con il relativo arco temporale di caccia - Regolamentazione dell'attività venatoria, ad opera delle Regioni, riservata dal legislatore

statale alla forma dell'atto amministrativo anziché a quella della legge - Violazione di disciplina desumibile dalla legislazione statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura relativa all'acquisizione del parere di un ente regionale, anziché dell'ISPRA.

- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39, artt. 1 e 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, commi 2 e 4.

Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Attività venatorie vietate all'interno delle zone di protezione speciale - Divieto di effettuare la preapertura dell'attività venatoria - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa nazionale che impone alle Regioni il recepimento del divieto con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS - Esclusione - Diretta efficacia della norma di divieto statale, che integra la previsione regionale che ne sia parzialmente priva - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39, art. 3, comma 3.

- Costituzione art. 117, comma secondo lett. s); d.m. 17 ottobre 2007, art. 5, comma 1, lett. b).

2012/54

Energia - Norme della Regione Molise - Depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Irrilevanza della previsione di intesa effettuata dal legislatore regionale cui non spetta la competenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento della ulteriore censura.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s) (art. 120, primo comma).

2012/62

Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Affidamento del servizio, direttamente e a tempo indeterminato, all'ente regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Contrasto con la normativa statale per la quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO, e ai quali spetta di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di

⁻ Legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, art. 1, comma 3.

tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell' ulteriore profilo.

- Legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, art. 2, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*), (art. 117, primo comma).

Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Subentro nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese - Incidenza della legge regionale su una s.p.a. a suo tempo costituita con legge dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, art. 5.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*).

2012/66

Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Regime vincolistico previsto dalla legislazione statale in materia di aree qualificate di interesse paesaggistico - Assimilazione fra le aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree con caratteristiche similari da individuarsi da parte dell'autorità amministrativa regionale - Illegittimo ampliamento dell'ambito di applicazione della deroga nominativamente e tassativamente prevista dalla legislazione statale - Sostanziale delegificazione della materia - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10, art. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2012/100

Acque - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6, art. 24.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 101, comma 7, lett. *e*), e 144, comma 5.

2012/105

Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Ricorso del Governo - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.

- Legge della Regione Liguria 1 giugno 2011, n. 12, art. 1, commi 1, lett. A) e B).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 4.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Ricorso del Governo - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Vizio estensibile all'intero testo della disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Liguria 1 giugno 2011, n. 12, art. 1, commi 1, lett. C) e D), n. 1), E), F), G), H), I), L) e M), 2 e 3.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 4.

2012/106

Caccia - Norme della Regione Liguria - Caccia agli ungolati su terreni innevati - Attribuzione alle province del potere di autorizzarne l'esercizio, sulla base di specifiche e motivate esigenze, in deroga al divieto posto dalla legislazione statale - Abbassamento del livello di tutela della fauna, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, art. 47, comma 5, aggiunto dall'art. 10 della legge della Regione Liguria 3 settembre 2001, n. 28.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. *m*).

2012/114

Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua -Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Violazione del principio comunitario di temporaneità delle concessioni -Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 2, comma 10, modificato dall'art. art. 24, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II, lett. *b*), *t*), *af*) e *ag*) dell'Allegato III, punti nn. 1, lett. *d*), 7, lett. *d*), *m*) ed *o*), e 8, lett. *t*), dell'Allegato IV.

2012/116

Caccia - Norme della Regione Marche - Autorizzazione all'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - Contrasto con la normativa statale che, nel fissare uno standard minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale, stabilisce che l'esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste (c.d. principio della caccia di specializzazione) - Introduzione di una deroga che implica una soglia inferiore di tutela -Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente -Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, art. 22, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 12, comma 5.

Caccia - Norme della Regione Marche - Approvazione del calendario venatorio regionale -Proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, al Consiglio regionale, entro il 31 maggio - Ricorso del Governo - Asserita previsione dell'approvazione del calendario venatorio regionale con legge - Interpretazione erronea - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, art. 26, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*).

Caccia - Norme della Regione Marche - Approvazione del calendario venatorio regionale - Validità minima annuale e massima triennale - Contrasto con la normativa statale che impone la cadenza annuale del calendario venatorio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguamento alla previsione statale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, art. 26, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 4.

2012/133

Acque - Norme della Regione Liguria - Scarichi idrici - Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate - Tacito rinnovo di quattro anni in quattro anni, sussistendo gli stessi presupposti e requisiti - Contrasto con la normativa statale di riferimento, in base alla quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo - *Standard* minimi di tutela non derogabili dalle Regioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, che aggiunge all'art. 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-*bis*.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, comma 8.

2012/158

Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Comuni montani e comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare unilateralmente una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, nell'ambito di una attività di programmazione che coinvolge anche la Regione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10, art. 26, comma 2.

- Costituzione, 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, comma 1-*bis*.

2012/159

Acque - Norme della Regione Toscana - Disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Nozione di "acque superficiali", ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del codice dell'ambiente - Inclusione, oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", anche della fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino al massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente - Introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela - Violazione della competenza esclusiva statale in

materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

- Legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, art. 11.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s) (art. 117, primo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 54, comma 1, lett. l) ed n).

2012/160

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 - Adozione con atto legislativo anziché con provvedimento - Impossibilità di esercitare il potere di annullamento previsto dalla legge statale avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati - Lesione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s) (artt. 117, primo comma, e 136).

2012/171

Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta - Elencazione dei mezzi e manufatti che possono essere installati o realizzati nelle strutture ricettive medesime - Ricorso del Governo - Paventata possibilità di realizzare strutture edilizie in aree protette senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, art. 1, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 23 della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n.13 e successive modifiche.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*).

Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Installazione e rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento - Possibilità di realizzare strutture (preingressi e cucinotti) permanentemente collocate, in assenza di titolo abilitativo edilizio nonché del parere degli organi titolari di gestione del parco - Mancata previsione di verifiche e controlli che permettano di riscontrare il presunto carattere precario e temporaneo dell'installazione -

Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13, art. 25-*bis*, comma 1, inserito dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, comma 3, e 22; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3.

Parchi - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Disposizione transitoria, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento del parco, per la realizzazione di interventi di adeguamento - Necessità di previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare specifiche modalità realizzative dell'intervento - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n.13, art. 25-*bis*, comma 8, primo periodo, inserito dall'art. 2 della legge Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*).

Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, già autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti - Installazione, rimozione, spostamento di mezzi mobili di pernottamento - Preventivo parere degli enti gestori - Esonero - Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n.13, art. 25-*bis*, comma 8, secondo periodo, inserito dall'art. 2 della legge Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, comma 3, e 22.

Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Strutture autorizzate successivamente all'istituzione del parco - Interventi che non prevedono titoli abilitativi edilizi - Parere dell'ente parco - Termine di sessanta giorni e successivo accoglimento per silenzio assenso - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n.13, art. 25-*bis*, comma 8, terzo periodo, inserito dall'art. 2 della legge Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2012/217

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, art. 13, comma 25.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 2006, n, 152, art. 143.

2012/244

Acque - Utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente - Subordinazione ad autorizzazione regionale da rilasciarsi previo accertamento che la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e che siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del codice dell'ambiente - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle prerogative regionali con riferimento alle materie concorrenti della tutela della salute e dell'alimentazione, ove la norma censurata sia intesa come preclusiva dell'adozione da parte delle Regioni di misure di tutela più rigorose - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, artt. 7, comma 1, lett. a), e 23, comma 1, lett. a).

- Costituzione, art. 117, terzo comma, e 118; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte terza.

2012/278

Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Piccioni domestici inselvatichiti -Classificazione tra le specie escluse dalla nozione di fauna selvatica in contrasto con la normativa statale che non contempla tale specie tra le eccezioni - Sottrazione dei piccioni domestici inselvatichiti alla protezione specifica disposta dalla normativa statale - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema -Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 2 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma).

Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla volpe, al cinghiale, alla lepre bianca e alla pernice bianca - Previsione di periodi di caccia diversi e più ampi rispetto all'arco temporale massimo consentito dalla normativa statale di settore - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 4, comma 1, lett. *b*) ed *e*), numeri 1 e 2, come sostituite dall'art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 1 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma).

Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla lepre comune e al merlo consentita fino al 10 gennaio - Caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio consentita tutti i giorni della settimana a partire dal 16 dicembre - Contrasto con la normativa statale sul calendario delle attività di caccia, nonché deroga al principio del silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 4, comma 1-*bis*, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, commi 1, 5 e 6 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 8, primo comma).

Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla cesena e al tordo bottaccio consentita fino al 10 gennaio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Termine compatibile, in quanto più ristretto, con la normativa statale di settore che consente la caccia fino al 31 gennaio - Non fondatezza *in parte qua*.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 4, comma 1-*bis*, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 1.

Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità di esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso - Contrasto con la normativa statale che prescrive l'assoluta alternatività di tali sistemi di caccia (principio della caccia di specializzazione) - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 13, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 12, comma 5 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma).

Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Sistema di controllo di propagazione della specie nutria - Affidamento al corpo forestale e agli agenti venatori della sua attuazione, in carenza di valutazione tecnica dell'ISPRA - Contrasto con la normativa statale che consente piani di abbattimento solo quando l'ISPRA abbia escluso la previa efficace esperibilità di metodi ecologici - Lesione del principio di gradualità - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 29, comma 3, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 8, primo comma).

2013/28

Acque - Norme della Regione Campania - Regolamento regionale disciplinante il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate - Inapplicabilità alle richieste di riassegnazione inoltrate prima della sua entrata in vigore, con conseguente effetto di rinnovo automatico delle concessioni - Contrasto con la normativa statale che vieta la proroga delle concessioni giunte al termine, senza l'espletamento delle procedure previste per

la scelta del concessionario e di quelle relative alla compatibilità ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 6.

2013/50

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato -Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico -ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione "per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale" - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente per contrasto con la normativa statale di riferimento - Insussistenza - Organizzazione conforme ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, comma 10.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 3, secondo periodo.

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato -Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico -ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI -Contrasto con la normativa statale di riferimento e vanificazione del suo intento razionalizzatore ed efficientistico - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, commi 11, limitatamente alle parole "e vincolanti", e 14, limitatamente alle parole "e vincolante".

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 3, secondo periodo.

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della

Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI -Dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "e vincolante" - Altra disposizione contenente la medesima locuzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, comma 15, limitatamente alle parole "e vincolante".

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 3, secondo periodo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

2013/58

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano urbanistico generale non soggetto a VAS - Prevista necessità di sottoposizione a VAS "solo nel caso" in cui lo strumento attuativo preveda progetti o interventi per i quali è prescritta la VIA - Arbitraria riduzione del campo di applicazione della disciplina statale in materia di VAS - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, art. 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lett. *a*) del comma 1-*bis* all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano urbanistico generale già soggetto a VAS - Sottoposizione a VAS qualora contenga la realizzazione di progetti o interventi non previsti o valutati in sede di approvazione del piano urbanistico generale - Ricorso del Governo - Asserita introduzione di una nuova ipotesi di VAS non prevista dalla normativa statale - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Ammissibilità di un intervento regionale, nell'ambito della sua competenza nella materia concorrente del governo del territorio, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, art. 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lett. *b*) del comma 1-*bis* all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6.

2013/67

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato -Approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione alla competenza dei Consigli di bacino - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.

Legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, artt. 4, comma 2, lett. *e*) e 7, comma 4.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 161; d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 10, comma 14, lett. *e*).

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Introiti della tariffa - Attribuzione ai Consigli di bacino del compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico - Contrasto con la normativa statale che attribuisce allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, art. 7, comma 5.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 161; d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 10, comma 14, lett. *e*).

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario *ad acta* - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, art. 11, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 161; d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 10, comma 14, lett. *e*).

2013/77

Circolazione stradale - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disciplina sulla revisione dei veicoli - Affidamento in concessione per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Contrasto con la normativa statale che

consente la revisione in concessione per i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 34.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *h*) ed *s*).

2013/93

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione del progetto quale "insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi" -Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa europea che qualifica il progetto come "la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere" ovvero di "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo" - Insussistenza - Definizione regionale, generale e astratta, che implicitamente include le fattispecie delle norme comunitarie - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 2, comma 1, lett. c).

- Costituzione, art.117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, art. 1, paragrafo 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA - Individuazione di mere soglie di tipo dimensionale al di sotto delle quali i progetti non sono assoggettabili alla procedura - Contrasto con la normativa europea che individua ulteriori criteri relativi ad altre caratteristiche del progetto, quali il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento e i disturbi ambientali, la localizzazione - Illegittimità costituzionale, nella parte in cui gli allegati impugnati non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III della direttiva n. 2011/92/UE, art. 4, paragrafo 3 - Dichiarazione relativa al periodo di applicabilità degli allegati, modificati da *ius superveniens*.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegati A1, A2, B1 e B2, nel loro complesso.

- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, art. 4, paragrafo 3.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA - Previsione che per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei casi specificamente indicati - Ricorso del Governo - Lamentata considerazione di soli criteri dimensionali, in contrasto con la normativa europea che individua ulteriori criteri relativi ad altre caratteristiche del progetto, quali il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica - Insussistenza - Fattispecie riferita a casi specifici per i quali il legislatore regionale ha già tenuto conto dei criteri comunitari - Non fondatezza della questione - Dichiarazione relativa al periodo di applicabilità della norma censurata, modificata da *ius superveniens*.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 3, comma 4.

- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, allegato III.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Mancata previsione degli obblighi informativi a carico del proponente imposti dalla normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, artt. 8, comma 4, e 13.

- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, art. 6, paragrafo 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina dei casi in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidono - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione del pubblico, di cui al codice dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 5, comma 1, lett. c).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza

regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Documenti da allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale - Elenco riferito alle sole autorizzazioni ambientali - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto" - Insussistenza di riduzioni degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 9, comma 2, lett. d).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 21, comma 1, secondo periodo.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che il proponente il progetto debba corredare la domanda da presentare all'autorità competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa - Contrasto con il codice dell'ambiente che impone che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12, comma 1, lett. c).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA - Ricorso del Governo - Asserita limitazione alle sole autorizzazioni ambientali, in contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Insussistenza di riduzioni degli *standard* e dei livelli uniformi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12, comma 1, lett. e).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esenzione dalla sottoposizione a VIA regionale delle piccole utilizzazioni locali quali "gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti "le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche", all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali - Insussistenza - Previsione del codice dell'ambiente riferita solo a specifici progetti, puntualmente individuati - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A1, punto *n*).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato III, lett. *v*).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Inclusione, tra quelle da sottoporre a VIA, della classe di progetto "elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti "elettrodi aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Estensione della VIA anche agli elettrodotti interrati, con determinazione di forme più elevate di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A2, punto *h*).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato III, lett. *z*).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione dei rilievi geofisici dalle tipologie progettuali relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale - Contrasto con il codice dell'ambiente che non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità, di competenza delle Regioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B1, punto 2h).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 2, lett. *g*).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi - Esclusione dalla categoria degli "impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che non ammetterebbe alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B2, punto 7p).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato IV, punto 7, lett. *za*).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno - Esclusione degli "impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che non ammetterebbe alcuna eccezione in relazione alla predetta tipologia di impianti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B2, punto 7q).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte II, allegato IV, punto 7, lettera *zb*).

Paesaggio - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica ove necessaria e che in tal caso la documentazione sia integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia - Ricorso del Governo - Asserita soppressione del parere statale vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

⁻ Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 5, comma 10.

⁻ Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146.

2013/139

Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Appostamenti per la caccia al colombaccio, realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali - Introduzione di deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica - Riduzione dello *standard* di protezione assicurato dalla normativa dello Stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, art. 1, comma 3.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Appostamenti fissi per la caccia - Introduzione di deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica - Riduzione dello *standard* di protezione assicurato dalla normativa dello Stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, art. 2, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2013/145

Miniere e cave - Norme della Provincia di Trento - Autorizzazione all'attività di cava - Possibilità di due proroghe per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati, per un periodo complessivo di massimo tre anni - Ricorso del Governo - Asserita elusione della osservanza della normativa di VIA, lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Scelta in sé non censurabile e non incongrua - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14, artt. 4, comma 2, e 13, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma.

2013/178

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica - Previsione che piani e programmi e loro modifiche minori che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei casi indicati nell'allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente - Introduzione di casi di esonero dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in contrasto con la disciplina statale e con riduzione del livello di tutela ambientale -

Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, art. 3, comma 2, e allegato A, numeri 4, 5, 6 e 7.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, comma 3, e 12; direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, art. 3, paragrafo 3.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) - Previsione che fra i piani e programmi e loro modifiche minori che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale sono sicuramente soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS quelli indicati nell'allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente - Norma sopravvenuta avente contenuto sostanzialmente analogo alla previgente, già dichiarata illegittima - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 1, art. 1.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, comma 3, e 12; direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, art. 3, paragrafo 3.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a VIA sia depositata presso i Comuni interessati - Omessa previsione che sia dato avviso della trasmissione nell'albo pretorio degli stessi Comuni - Contrasto con la normativa statale sulla disciplina dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della richiesta - Limitazione della pubblicità con riduzione del livello di tutela ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, art. 10, comma 1-*bis*, primo periodo, inserito dall'art. 18, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, e modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 1.
Costituzione, art. 117 secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20, comma 2, primo periodo.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Liguria - Procedura di verifica preordinata ad accertare la necessità di espletare la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che l'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione - Contrasto con la normativa statale che prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale sul sito web della Regione -

Limitazione della pubblicità con riduzione del livello di tutela ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, art. 10, comma 5, nel testo sostituito dall'art. 18, comma 4, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32.

- Costituzione, art. 117 secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20, comma 7.

2013/189

Caccia - Norme della Regione Liguria - Provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio - Possibilità da parte della Giunta di approvare, sentita la Commissione consiliare competente per materia, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 105 del 2012, non avente finalità elusiva delle prescrizioni statali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, art. 3, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

2013/193

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'attività di allenamento e addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì - Assimilabilità dell'attività cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa statale che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e con lo specifico parere dell'ISPRA del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, art. 1, comma 1, lett. b).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10.

Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina sul movimento e addestramento dei giovani cani - Previsione che i cani di qualsiasi razza, ivi compresi quelli da destinare all'attività venatoria, possano essere addestrati secondo lo stile di razza su tutto il territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l'esercizio venatorio è vietato - Assimilabilità dell'attività cinofila venatoria alla caccia - Contrasto con la normativa

statale che stabilisce *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale, e con lo specifico parere dell'ISPRA del 22 agosto 2012 - Omessa osservanza della pianificazione faunistico-venatoria e delle relative garanzie procedimentali imposte dalla disciplina statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, art. 2, comma 3.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10.

2013/194

Beni culturali - Norme della Regione Lombardia - Reperti mobili e cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale - Attribuzione alla Regione delle attività e degli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione - Prevista comunicazione del rinvenimento del bene al sindaco e successiva trasmissione alla competente Direzione regionale - Contrasto con il codice dei beni culturali che riserva le competenze in questione allo Stato e stabilisce le procedure e i termini relativi alla denuncia della scoperta dei beni di interesse culturale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16, artt. 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2 e 3.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 10, 88 e 90.

2013/211

Paesaggio - Norme della Regione Abruzzo - Procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico - Esclusa partecipazione degli organi ministeriali - Possibilità per le amministrazioni locali di proporre "aggiustamenti" e "varianti", che la Regione approva, senza alcuna forma di condivisione con gli organi dello Stato - Contrasto con l'obbligo di pianificazione congiunta imposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, art. 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156.

2013/246

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Umbria - Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - Possibilità di proroga rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali n. 2 del 2000 e n. 9 del 2010, senza la prescritta autorizzazione ambientale VIA - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Possibilità di interpretazione costituzionalmente conforme - Fattispecie consistente in un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate e non già in una proroga automatica o rinnovo - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s).

2013/251

Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Esercizi di vicinato e strutture di vendita di dimensioni medie e grandi -Previsione che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il sub ingresso siano soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Ricorso del Governo - Ritenuta elusione della disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disposizioni che non investono profili edilizi, urbanistici o ambientali, adottate nell'esercizio della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, artt. 17, 18 e 19.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Assoggettabilità delle strutture di vendita a verifiche di compatibilità ambientale - Previsione che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA), e che le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 sono assoggettate alla procedura di verifica - Contrasto con il codice dell'ambiente che prevede la verifica di assoggettabilità a VIA per tutti i centri commerciali - Illegittima restrizione del campo di

applicazione della disciplina della VIA - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 22.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lett. *b*).

Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Previsione che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area - Ricorso del Governo - Ritenuta possibilità di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici, in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Necessità di interpretare il riferimento ai piani territoriali in senso stretto, ad esclusione dei profili paesaggistici eventualmente in essi contenuti - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 26.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135 e 143.

2013/285

Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Norma che eccede la competenza regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo unico.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195, comma 1, lett. *f*) e *p*), e 196, comma 1, lett. *n*) e *o*).

2013/298

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) "nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei" - Implicita esclusione negli altri casi - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale

in materia di tutela dell'ambiente - Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 9.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 2, lett. *a*).

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Dichiarata incostituzionalità del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 2012 - Necessità di espungere dal comma 8 dello stesso articolo anche le parole "escluse le procedure relative alla VAS" - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 5, comma 8.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Ricorso del Governo - Asserito contrasto (nella parte relativa a strutture diverse dalle reti elettriche, impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, gasdotti e reti di trasporto di fluidi termici) con l'art. 1-*sexies* del decreto legge n. 239 del 2003, concernente la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Asserita esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della rete nazionale coerente con la disciplina statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 13, commi 2, 3, 4 e 5.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), art. 1-*sexies*.

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con il principio fondamentale statale, secondo cui gli accordi sarebbero funzionali alla tutela del solo interesse

ambientale - Insussistenza - Inesatta ricostruzione della normativa statale, che non esclude la possibilità per le Regioni di prendere in considerazione altri interessi, ove non espressamente vietati - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, art. 17.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5.

2013/300

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Introduzione dell'esenzione relativa a «sistemazioni idraulico-forestali che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti» - Ricorso del Governo - Asserita esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Progetti ricompresi nell'Allegato IV del codice dell'ambiente, al punto 7, lettera *o*), per i quali l'esenzione è permessa - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 112.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 9; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Regime delle esenzioni dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Introduzione dell'esenzione relativa a «impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni» - Esenzione regionale che non soddisfa le condizioni stabilite nel codice dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 175, nella parte in cui introduce il comma 1-*quinquies* nell'art. 5-*bis* della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, comma 9; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5.

Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione di una disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri, in deroga alla normativa nazionale vigente e nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione statale - Preclusione di normative regionali cedevoli e sussidiarie in materia di competenza esclusiva statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, art. 199.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*).

2013/303

Caccia - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli appostamenti fissi - Previsione che le province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante» - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si sia verificata una capienza, dagli ultrasessantenni - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 5, comma 13, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 5, comma 4.

Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna selvatica - Previsione che sia destinata una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica debba essere non inferiore al venti per cento del totale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1, lett. *a*), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna selvatica - Possibilità di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione impugnata le parole "ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali" - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1, lett. *c*), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l' "indice minimo di densità venatoria regionale" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla disposizione censurata la parte in cui prevede che la Giunta regionale individui nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 10, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari "inselvatichiti di specie domestiche" - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui non prevede che la Giunta regionale possa autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 16, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disciplina dei "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" - Mancata previsione che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Rinvii operati dalla legge regionale alla norma statale conferente, che consentono di ritenerla operante - Non fondatezza della questione.

Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 20, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 13, comma 3.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lett. *e*).

Caccia - Norme della Regione Campania - Divieto di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest'ultimo - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 25, comma 1, lett. *l*), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1.

Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale - Contrasto con la normativa statale che realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria - Previsione non rispettosa, per difetto, degli *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 36, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14,

2014/70

Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Gestione semplificata dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri - Cessazione della qualifica di rifiuto per effetto della apposita comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai Comuni in cui si trovano il sito di scavo e quello di destinazione, prima del trasporto fuori dal cantiere - Deroga alla disciplina dettata dal legislatore statale nella materia della tutela dell'ambiente di sua esclusiva competenza - Illegittimità costituzionale parziale.

Legge della Provincia di Trento 27 marzo 2013, n. 4, art. 19, che ha inserito l'art. 85-*ter* nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., limitatamente alle lett. *d*) ed *e*) del suo comma 2.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*).

2014/86

Energia - Norme della Provincia di Trento - Energia da fonti rinnovabili - Concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 - Possibilità di ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale - Sopravvenuta modifica satisfattiva della norma impugnata, medio tempore applicata - Necessità di scrutinare la norma originaria - Norma che interviene in materia di tutela ambientale riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

comma 5.

⁻ Legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, art. 25, comma 1.

2014/107

Fauna - Norme della Regione Veneto - Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia - Impiego di metodi ecologici e, ove sia accertata la loro inefficacia, ricorso a piani di abbattimento - Omessa previsione che l'inefficacia sia verificata dall'ISPRA
Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i vincoli posti dalla normativa nazionale, a garanzia di *standard* minimi ed uniformi di protezione ambientale - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2.

Fauna - Norme della Regione Veneto - Impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica, e, ove sia accertata la loro inefficacia, ricorso a piani di abbattimento - Esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - Ricorso del Governo - Asserito ampliamento delle ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con la normativa statale - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. *b*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, comma 3, e 22, comma 6.

Fauna - Norme della Regione Veneto - Contenimento della fauna selvatica nei territori ove non è consentita la caccia - Esecuzione degli interventi necessari, quali l'impiego di metodi ecologici o il ricorso a piani di abbattimento - Individuazione delle persone idonee ad eseguire gli interventi - Inclusione dei cacciatori residenti nei relativi ambiti di caccia e comprensori alpini, in aggiunta alle persone tassativamente indicate nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 3.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2.

2014/136

Caccia - Norme della Regione Piemonte - Esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette - Svolgimento nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua - Contrasto con la più restrittiva normativa statale che esprime uno *standard* di tutela

ambientale che si impone al legislatore regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di espungere dalla norma censurata la parte precettiva che consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11, art. 2, comma 3.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, comma 3.

2014/141

Ambiente - Norme della Regione Campania - Impianti per la produzione di energia termoelettrica - Obbligo di collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico - Contrasto con la normativa statale in materia di autorizzazione integrata ambientale, che prevede valutazioni da condurre caso per caso - Disciplina che assicura un livello di tutela ambientale meno avanzato di quello prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari internazionali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 124.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*) (art. 3, Cost.); d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2014/181

Rifiuti - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del trattamento dei sottoprodotti - Previsione che il materiale litoide estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua "costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e alle regole del d.m. 10 agosto 2012, n. 161" - Disposizione abrogata di cui non può escludersi l'applicazione nel periodo di vigenza - Contrasto con la normativa statale di cui art. 185, comma 4 del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 3, comma 28.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 185, comma 4.

2014/197

Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che comportano variante al piano regolatore generale (PRG) - Generale sottrazione delle varianti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) o di assoggettabilità - Arbitraria limitazione del campo di applicazione della disciplina statale della VAS attuativa di principi comunitari - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, art. 33, nella parte in cui sostituisce l'art. 16-*bis*, comma 6, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, commi 2, lett. *a*) e *b*), 3, 3-*bis* e 4, e art. 12; (art. 117, primo comma, Cost.; direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, art. 3).

Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale - Mancata partecipazione al procedimento di variante degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali - Contrasto con la normativa statale che impone che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, al fine di escludere che successive varianti al piano regolatore generale, non vagliate dalla soprintendenza, possano disallineare lo strumento urbanistico rispetto alle prescrizioni del piano paesaggistico - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, art. 34, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145, comma 5.

2014/199

Energia - Norme della Regione Sardegna - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Possibilità di realizzare nuovi impianti eolici o di ampliare impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi in determinate aree del territorio - Contrasto con le norme statali, espressione di principio fondamentale, che consentono solo di indicare i siti "non idonei" e non anche di individuare i siti "idonei" - Esorbitanza dai limiti statutari - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 2.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, Allegato 3, paragrafo 17.

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Sardegna - Proroga automatica di titoli minerari e permessi di cava - Mancata esclusione dei titoli e permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale) - Elusione della normativa statale in tema di VIA - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente - Esorbitanza dalla competenza statutaria - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, art. 18.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); statuto della Regione Sardegna, art. 4, unico comma, lettera a).

2014/209

Acque - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura -Previsione che l'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e che, in caso di inadempienza, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca - Contrasto con la norma statale, adottata nell'ambito della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, secondo cui l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda - Contrasto con la norma statale che statuisce l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio-assenso alla materia ambientale - Normativa che appresta un livello di tutela ambientale inferiore a quello stabilito dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 250.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, comma 7; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 4.

Caccia - Norme della Regione Campania - Calendario venatorio della Regione - Prevista adozione con regolamento avente validità triennale - Contrasto con la norma statale, adottata nell'ambito della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che prevede l'approvazione con cadenza annuale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, art. 1, comma 19, lett. a).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, commi 2, 3 e 4.

2014/210

Usi civici - Norme della Regione Sardegna - Piano straordinario di accertamento demaniale -Delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori, con attribuzione di poteri che ne comportano la cessazione - Possibile sostanziale progressiva sdemanializzazione degli usi civici sul territorio sardo in assenza di procedure che consentano allo Stato di far valere gli interessi di cui è portatore nella fase della formazione del piano straordinario di accertamento demaniale - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Necessità di inserire nella disposizione impugnata la previsione di "tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché, lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti e l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, art. 1.

- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 142, comma 1, lett. h), e 143; statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. n); d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 6.

Usi civici - Norme della Regione Sardegna - Piano straordinario di accertamento demaniale - Delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori - Previsione che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, possano "attuare" processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso, invece che "proporre" tali processi - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, art. 1.

- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 142, comma 1, lett. *h*), e 143; statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. *n*); d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 6.

2014/259

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Interventi di ristrutturazione edilizia di beni immobili sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione dell'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, in conformità alla disciplina statale - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza -

Materia di competenza statale esclusiva, sottratta alla potestà normativa regionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32, art. 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2014/269

Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento di rifiuti non pericolosi - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo - Sanatoria - Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori - Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 57, comma 4.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); (artt. 9 e 117, primo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 208, comma 13.

Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Sottoprodotti - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo - Sanatoria - Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori - Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 57, comma 5.
Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); (art. 117, primo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 266, comma 7, e 184-*bis*; d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98), art 41-*bis*.

2015/2

Fauna - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Previsione che i soggetti abilitati possano recuperare la selvaggina con l'utilizzazione dell'arma "ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura" – Disposizione abrogata, applicata medio tempore – Contrasto con il divieto, espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare *standard* di tutela della fauna, di trasportare armi per uso venatorio nei giorni in cui non è consentita la caccia - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore censura.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, art. 18, comma 1, lett. *d*).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*) (art. 117, primo comma); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 3); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. *g*).

2015/13

Imposte e tasse – Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" – Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota - Ricorso della Regione Lazio – Statuizione asseritamente di dettaglio lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento del sistema tributario - Insussistenza – Intervento di coordinamento, avente finalità di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

- D.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9), art. 13, comma 15-*bis*.

- Costituzione, art. 119, secondo comma.

2015/16

Agricoltura - Norme della Regione Marche – Residui vegetali sottoposti ad abbruciamento -Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti - Ricorso del Governo – Ritenuto contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa comunitaria - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Insussistenza - Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, art. 9.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184*bis* e 185, comma 1, lett. *f*); direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE.

Agricoltura - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento *in loco* ad alcune condizioni - Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa comunitaria - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Insussistenza - Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5, art. 2.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184*bis* e 185, comma 1, lett. *f*); direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE.

2015/32

Servizio idrico - Norme della Regione Liguria – Attribuzione ai Comuni, già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, della facoltà di gestire autonomamente il Servizio idrico integrato, in forma singola o associata – Contrasto con il principio, espresso dalla norma statale interposta, di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, art. 10, comma 1.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 147; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186-*bis*.

2015/38

Ambiente – *Habitat* - Norme della Regione Veneto – Previsione che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) – Contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento che prevede il necessario assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, art. 65.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art.

5, come modificato dall'art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Rifiuti - Norme della Regione Veneto – Combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini – Esclusione che costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita – Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento - Insussistenza – Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, art. 56, commi 1 e 4.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 185, comma 1, lett. *f*); direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE.

Ambiente - Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto – Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua – Possibilità, per la Giunta regionale, di prevedere la compensazione dell'onere con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile – Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la disciplina statale in materia di "sottoprodotti" - Insussistenza – Disposizione avente contenuto finanziario-contabile - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, art. 19.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, comma 1, lett. *qq*), e 184-*bis*; decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2015/55

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo – Violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera – Disciplina delle sanzioni - Disciplina difforme da quella prevista dal codice dell'ambiente -Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, art. 9.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s*) (Cost., art. 123; statuto della Regione Abruzzo, art. 86, comma 3, lett. *a*).

ELENCO CRONOLOGICO DI TUTTE LE DECISIONI

- sentenza n. 55/2015
- sentenza n. 38/2015
- sentenza n. 32/2015
- sentenza n. 16/2015
- sentenza n. 13/2015
- sentenza n. 2/2015
- sentenza n. 269/2014
- sentenza n. 259/2014
- sentenza n. 210/2014
- sentenza n. 209/2014
- sentenza n. 199/2014
- sentenza n. 197/2014
- sentenza n. 181/2014
- sentenza n. 141/2014
- sentenza n. 136/2014
- sentenza n. 107/2014
- sentenza n. 70/2014
- sentenza n. 86/2014
- sentenza n. 70/2014
- sentenza n. 303/2013
- sentenza n. 300/2013
- sentenza n. 298/2013
- sentenza n. 285/2013
- sentenza n. 251/2013
- sentenza n. 246/2013
- sentenza n. 211/2013
- sentenza n. 194/2013
- sentenza n. 193/2013
- sentenza n. 189/2013
- sentenza n. 178/2013
- sentenza n. 145/2013
- sentenza n. 139/2013
- sentenza n. 93/2013
- sentenza n. 77/2013
- sentenza n. 67/2013
- sentenza n. 58/2013
- sentenza n. 50/2013
- sentenza n. 28/2013
- sentenza n. 310/2012
- sentenza n. 288/2012
- sentenza n. 278/2012
- sentenza n. 244/2012

- sentenza n. 217/2012
- sentenza n. **171/2012**
- sentenza n. 160/2012
- sentenza n. 159/2012
- sentenza n. 158/2012
- sentenza n. **133/2012**
- sentenza n. 116/2012
- sentenza n. **114/2012**
- sentenza n. 105/2012
- sentenza n. 100/2012
- sentenza n. 66/2012
- sentenza n. 62/2012
- sentenza n. 54/2012
- sentenza n. 20/2012
- sentenza n. **16/2012**
- sentenza n. 14/2012
- sentenza n. 325/2011
- sentenza n. 310/2011
- sentenza n. 263/2011
- sentenza n. 235/2011
- sentenza n. 227/2011
- sentenza n. 209/2011
- sentenza n. **192/2011**
- sentenza n. 191/2011
- sentenza n. **187/2011**
- sentenza n. 151/2011
- sentenza n. **129/2011**
- sentenza n. **128/2011**
- sentenza n. **70/2011**
- sentenza n. **69/2011**
- sentenza n. 67/2011
- sentenza n. 44/2011
- sentenza n. 33/2011
- sentenza n. 373/2010
- sentenza n. 357/2010
- sentenza n. 350/2010
- sentenza n. 341/2010
- sentenza n. 331/2010
- sentenza n. 325/2010
- sentenza n. 278/2010
- sentenza n. 254/2010
- sentenza n. 234/2010
- sentenza n. 233/2010
- sentenza n. 221/2010
- sentenza n. 193/2010

- sentenza n. 186/2010
- sentenza n. 168/2010
- sentenza n. 142/2010
- sentenza n. 127/2010
- sentenza n. 120/2010
- sentenza n. 119/2010
- sentenza n. 121/2010
- sentenza n. 101/2010
- sentenza n. 67/2010
- sentenza n. 29/2010
- sentenza n. 1/2010
- sentenza n. 316/2009
- sentenza n. 315/2009
- sentenza n. 314/2009
- sentenza n. 272/2009
- sentenza n. 254/2009
- sentenza n. 251/2009
- sentenza n. 250/2009
- sentenza n. 249/2009
- sentenza n. 248/2009
- sentenza n. 247/2009
- sentenza n. 246/2009
- sentenza n. 235/2009
- sentenza n. 234/2009
- sentenza n. 233/2009
- sentenza n. 232/2009
- sentenza n. 226/2009
- sentenza n. 225/2009
- sentenza n. 165/2009
- sentenza n. 164/2009
- sentenza n. 88/2009
- sentenza n. 61/2009
- sentenza n. 12/2009
- sentenza n. 437/2008
- sentenza n. 405/2008
- sentenza n. 387/2008
- sentenza n. 277/2008
- sentenza n. 250/2008
- sentenza n. 232/2008
- sentenza n. 180/2008
- sentenza n. 168/2008
- sentenza n. 105/2008
- sentenza n. 104/2008
- sentenza n. 62/2008
- sentenza n. 443/2007

- sentenza n. 378/2007
- sentenza n. 367/2007
- sentenza n. 88/2007
- sentenza n. 450/2006
- sentenza n. 398/2006
- sentenza n. **284/2006**
- sentenza n. 247/2006
- sentenza n. **246/2006**
- sentenza n. 182/2006
- sentenza n. 116/2006
- sentenza n. 103/2006
- sentenza n. 51/2006
- sentenza n. 32/2006
- sentenza n. 393/2005
- sentenza n. 391/2005
- sentenza n. 336/2005
- sentenza n. 232/2005
- sentenza n. 214/2005
- sentenza n. 108/2005
- sentenza n. 62/2005
- sentenza n. 429/2004
- sentenza n. 259/2004
- sentenza n. 26/2004
- sentenza n. 378/2003
- sentenza n. 331/2003
- sentenza n. 312/2003
- sentenza n. **311/2003**
- sentenza n. 307/2003
- sentenza n. 303/2003
- sentenza n. 226/2003
- sentenza n. 222/2003
- sentenza n. 96/2003 (previgente Titolo V)
- sentenza n. 94/2003
- sentenza n. 536/2002
- sentenza n. 524/2002 (previgente Titolo V)
- sentenza n. 422/2002 (previgente Titolo V)
- sentenza n. 407/2002
- sentenza n. 412/2001 (previgente Titolo V)